

XVIII LEGISLATURA

# BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

## INDICE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE .....	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (IX Camera e 8 <sup>a</sup> Senato) .....	»	10
COMMISSIONI RIUNITE (III e X) .....	»	11
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I) .....	»	12
GIUSTIZIA (II) .....	»	23
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III) .....	»	43
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V) .....	»	44
FINANZE (VI) .....	»	70
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII) .....	»	75
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII) .....	»	79
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX) .....	»	88
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X) .....	»	97
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI) .....	»	98
AFFARI SOCIALI (XII) .....	»	112
AGRICOLTURA (XIII) .....	»	113
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV) .....	»	118
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE .....	»	125

**N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: MoVimento 5 Stelle: M5S; Lega - Salvini Premier: Lega; Forza Italia - Berlusconi Presidente: FI; Partito Democratico: PD; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva: IV; Liberi e Uguali: LeU; Misto: Misto; Misto-Noi con l'Italia-USEI-Cambiamo!-Alleanza di Centro: Misto-NI-USEI-C!-AC; Misto-Azione-+Europa-Radicali Italiani: Misto-A-+E-RI; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-Centro Democratico-Italiani in Europa: Misto-CD-IE; Misto-MAIE - Movimento Associativo Italiani all'Estero: Misto-MAIE; Misto-Popolo Protagonista - Alternativa Popolare (AP) - Partito Socialista Italiano (PSI): Misto-PP-AP-PSI.**

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRA- NIERE .....	<i>Pag.</i>	126
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE .....	»	127
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA .	»	132
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA BANCARIO E FINANZIARIO .....	»	137
<i>INDICE GENERALE</i> .....	<i>Pag.</i>	138

## COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

### S O M M A R I O

#### ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19. C. 2812 Governo (Parere alla Commissione XII) ( <i>Esame e conclusione – Parere con osservazione e raccomandazione</i> ) .....	3
ALLEGATO ( <i>Parere approvato</i> ) .....	8

#### ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020. C. 2757 Governo, approvato dal Senato (Parere alla Commissione XIV) ( <i>Esame e conclusione – Parere con condizione e osservazione</i> ) .....	6
---	---

#### ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

*Mercoledì 9 dicembre 2020. – Presidenza della presidente Maura TOMASI.*

#### La seduta comincia alle 15.

**Conversione in legge del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19.**

**C. 2812 Governo.**

(Parere alla Commissione XII).

(*Esame e conclusione – Parere con osservazione e raccomandazione*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Devis DORI, *relatore*, dopo aver illustrato sinteticamente i profili d'interesse

per il Comitato del provvedimento, formula la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 2812 e rilevato che:

*sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:*

il provvedimento, composto da 2 articoli, per un totale di 4 commi, risulta di contenuto omogeneo e conforme al titolo; esso, in vero, nel limitare con norma di rango primario la possibilità di spostamento tra le regioni e al loro interno nel periodo dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021, recepisce una raccomandazione contenuta nel parere espresso nella seduta del 18 novembre 2020 sul disegno di legge C. 2779 di conversione del decreto-legge n. 125 del 2020; la raccomandazione invitava infatti il Parlamento e il Governo ad avere cura che, con riferimento alle misure

di contrasto dell'epidemia da COVID-19, ogni eventuale modifica dell'attuale assetto – che vede le misure di contrasto previste dal decreto-legge n. 19 attuabili solo se compatibili con il decreto-legge n. 33 – avvenisse nel rispetto della riserva di legge in materia; nelle premesse del medesimo parere si ricordava altresì che in occasione del precedente provvedimento di proroga delle misure di contrasto all'epidemia in corso il Comitato (parere del 4 agosto 2020 sul disegno di legge C. 2617 di conversione del decreto-legge n. 83 del 2020) aveva sottolineato l'esigenza di approfondire il coordinamento del contenuto di alcune misure di contenimento dell'epidemia adottabili ai sensi del decreto-legge n. 19 con quello delle misure previste dal decreto-legge n. 33, posto che il provvedimento prorogava per entrambi i provvedimenti al 15 ottobre (termine poi prorogato al 31 gennaio dal decreto-legge n. 125) la possibilità di assumere tali misure; in particolare, per quanto qui di interesse, l'articolo 1, comma 1 e comma 2, lettera *a*) del decreto-legge n. 19 del 2020 consente, “su specifiche parti del territorio nazionale, ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso” la “limitazione della circolazione delle persone, anche prevedendo limitazioni alla possibilità di allontanarsi dalla propria abitazione, domicilio o dimora”; tale disposizione appare però tacitamente abrogata dall'articolo 1, commi 1 e 3 del decreto-legge n. 33; il comma 1 infatti afferma che “a decorrere dal 18 maggio 2020, cessano di avere effetto tutte le misure limitative della circolazione all'interno del territorio regionale e tali misure possono essere adottate o reiterate solo con riferimento a specifiche aree del territorio medesimo interessate da particolare aggravamento della situazione epidemiologica” mentre il comma 3 stabilisce che “A decorrere dal 3 giugno 2020, gli spostamenti interregionali possono essere limitati solo con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree”; tale esigenza di coordinamento

è stata soddisfatta nel corso dell'esame parlamentare con l'inserimento nel decreto-legge n. 83 dell'articolo 1-*bis* che precisa che le disposizioni del decreto-legge n. 19 si applicano solo in quanto compatibili con il decreto-legge n. 33;

*sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:*

si valuti l'opportunità di approfondire, al comma 2 dell'articolo 1, l'utilizzo dell'espressione “seconde case” che, pur già utilizzata nei DPCM adottati per il contrasto dell'emergenza e, sporadicamente, nella normativa vigente, non appare possedere una definizione giuridica precisa; qualora con “seconda casa” si intenda un'abitazione di proprietà diversa da quella di residenza andrebbe in particolare chiarito se il divieto di spostamento verso le seconde case possa trovare applicazione anche nel caso in cui la seconda casa venga eletta a domicilio o sulla stessa si eserciti il diritto di abitazione di cui all'articolo 1022 del codice civile;

*sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:*

il comma 1 dell'articolo 1 prolunga da 30 a 50 giorni il termine massimo di durata delle misure di contrasto dell'epidemia in corso adottate con DPCM; tale durata può essere ritenuta ancora compatibile con il carattere temporaneo e proporzionale che le misure emergenziali di contrasto dell'epidemia devono avere; al tempo stesso, per meglio tutelare gli equilibri del sistema delle fonti, potrebbe risultare opportuno che il Parlamento fornisca un indirizzo chiaro e preventivo al Governo, in vista di ulteriori eventuali decisioni, su quale termine massimo di durata possa essere ritenuto compatibile con i principi richiamati; ciò potrebbe avvenire con un ordine del giorno da discutere in Assemblea in occasione dell'esame del provvedimento;

il provvedimento nulla prevede in ordine alle sanzioni per le violazioni dei di-

vieti di circolazione introdotti dal comma 2 dell'articolo 1; la circolare del Ministero dell'interno del 7 dicembre 2020 afferma tuttavia che a tali violazioni si applicano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020 che "continua ad essere" "la norma cardine del sistema regolatorio delle misure di contenimento della diffusione del virus"; sul punto si segnala che è sostenibile anche una diversa interpretazione in base alla quale le sanzioni previste dal decreto-legge n. 19 potrebbero risultare non applicabili alle violazioni previste dal comma 2 dell'articolo 1; infatti, per le ragioni sopra esposte, la disposizione sembra introdurre una speciale misura di contrasto dell'epidemia, non contemplata dal testo vigente del decreto-legge n. 19, e che quindi necessiterebbe, ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 689 del 1981, di un'apposita copertura legislativa ai fini dell'introduzione di sanzioni amministrative per la sua violazione; in tale interpretazione, in assenza di un'esplicita previsione legislativa sulle sanzioni, potrebbe risultare applicabile il reato contravvenzionale di cui all'articolo 650 del codice penale (inosservanza di un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d'ordine pubblico o d'igiene);

il provvedimento non risulta corredata né dall'analisi tecnico-normativa (ATN) né dall'analisi di impatto della regolamentazione (AIR); si deve comunque ritenere che esso rientri nelle fattispecie di esclusione dell'AIR di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), del DPCM n. 169 del 2017 (disposizioni direttamente incidenti su interessi fondamentali in materia di sicurezza interna ed esterna dello Stato);

formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire l'articolo 1, comma 2;

il Comitato raccomanda altresì:

abbia cura la Commissione di merito di avviare una riflessione sull'opportunità

di fornire al Governo, ad esempio con un ordine del giorno da discutere in Assemblea in occasione dell'esame del provvedimento, un indirizzo chiaro e preventivo, in vista di ulteriori eventuali decisioni in materia, su quale termine massimo di durata delle misure di contrasto dell'epidemia adottate con DPCM possa essere ritenuto compatibile con i principi di temporaneità e proporzionalità che tali misure emergenziali devono avere. ».

Stefano CECCANTI, nel condividere la proposta di parere, propone di integrarla inserendo anche nel dispositivo il riferimento all'esigenza di approfondire in particolare la questione dell'apparato sanzionatorio. A suo giudizio, infatti, il Comitato, pur senza scegliere tra le due interpretazioni avanzate – cioè tra l'ipotesi che la previsione di specifiche sanzioni sia già presente e quella che debba essere introdotta nel testo – deve insistere in termini particolarmente netti con la Commissione di merito perché l'aspetto sia affrontato.

Devis DORI, *relatore*, nell'accedere alla richiesta del collega Ceccanti, ritiene che l'osservazione relativa al comma 2 dell'articolo 1 – che, ricorda, concerne comunque anche la questione dell'utilizzo dell'espressione « seconde case » – possa essere integrata aggiungendo in fine le parole: « in particolare con riferimento all'introduzione di una previsione legislativa in materia di sanzioni per le violazioni dei divieti di circolazione ».

Il Comitato approva la proposta di parere, come da ultimo riformulato dal relatore (*vedi allegato*).

**ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS,  
COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO**

*Mercoledì 9 dicembre 2020. – Presidenza della presidente Maura TOMASI.*

**La seduta comincia alle 15.10.**

**Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020.**

**C. 2757 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla Commissione XIV).

*(Esame e conclusione – Parere con condizione e osservazione).*

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Carlo SARRO, *relatore*, dopo aver illustrato sinteticamente i profili d'interesse per il Comitato del provvedimento, formula la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 2757 e rilevato che:

*sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:*

il disegno di legge, che si compone, a seguito delle modifiche apportate dal Senato, di 29 articoli e di un allegato, reca un contenuto corrispondente al modello delineato dalla legge n. 234 del 2012 e contiene le deleghe al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea, rispondendo all'esigenza di adempiere all'obbligo di adeguare l'ordinamento interno alla normativa europea non direttamente applicabile, mediante uno strumento che fisiologicamente interviene su diversi settori normativi;

*sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:*

si valuti l'opportunità di chiarire la relazione tra il principio di delega di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *f*), che prevede che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato disponga di personale e risorse adeguate per lo svolgimento dei maggiori compiti previsti e il successivo comma 2 che afferma, in maniera che appare contraddittoria con il richiamato principio di delega, che la medesima Autorità provveda all'adem-

pimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui all'articolo nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie;

*sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:*

numerosi principi di delega (articolo 3, comma 1, lettera *n*); articolo 4, comma 1, lettera *i*); articolo 14, comma 2, lettere *p*) e *q*); articolo 19, comma 2, lettera *d*); articolo 22, comma 1, lettera *f*) prevedono, con varia formulazione, l'introduzione di un apparato sanzionatorio effettivo, efficace, proporzionato e dissuasivo, per le violazioni della disciplina introdotta in recepimento della normativa dell'Unione europea; tali principi si prefigurano quindi come disciplina speciale rispetto al principio generale di delega di cui all'articolo 32, comma 1, lettera *d*) che indica il regime sanzionatorio applicabile però "salvi gli specifici principi della legge di delegazione"; tuttavia la disciplina generale dell'articolo 32 appare ben più dettagliata di quella recata dagli specifici principi di delega (in particolare vengono indicati limiti minimi e massimi sia per le sanzioni penali sia per le sanzioni amministrative); risulterebbe pertanto opportuno specificare ulteriormente i principi di delega;

il testo originario del provvedimento (S. 1721) risulta corredato di analisi tecnico-normativa;

formula, alla luce dei parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, la seguente condizione:

*sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:*

provveda la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, ad una più chiara definizione dei principi di delega di cui all'articolo 3, comma 1 lettera *n*); all'articolo 4, comma 1, lettera *i*); all'articolo 14, comma 2, lettere *p*) e *q*); all'articolo 19, comma 2, lettera *d*) e all'articolo 22, comma 1, lettera *f*);

il Comitato osserva altresì quanto segue:

*sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:*

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità

di approfondire l'articolo 6, commi 1, lettera f), e 2. »

Il Comitato approva la proposta di parere.

**La seduta termina alle 15.15.**

ALLEGATO

**Conversione in legge del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19. C. 2812 Governo.**

**PARERE APPROVATO**

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge n. 2812 e rilevato che:

*sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:*

il provvedimento, composto da 2 articoli, per un totale di 4 commi, risulta di contenuto omogeneo e conforme al titolo; esso, in vero, nel limitare con norma di rango primario la possibilità di spostamento tra le regioni e al loro interno nel periodo dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021, recepisce una raccomandazione contenuta nel parere espresso nella seduta del 18 novembre 2020 sul disegno di legge C. 2779 di conversione del decreto-legge n. 125 del 2020; la raccomandazione invitava infatti il Parlamento e il Governo ad avere cura che, con riferimento alle misure di contrasto dell'epidemia da COVID-19, ogni eventuale modifica dell'attuale assetto – che vede le misure di contrasto previste dal decreto-legge n. 19 attuabili solo se compatibili con il decreto-legge n. 33 – avvenisse nel rispetto della riserva di legge in materia; nelle premesse del medesimo parere si ricordava altresì che in occasione del precedente provvedimento di proroga delle misure di contrasto all'epidemia in corso il Comitato (parere del 4 agosto 2020 sul disegno di legge C. 2617 di conversione del decreto-legge n. 83 del 2020) aveva sottolineato l'esigenza di approfondire il coordinamento del contenuto di alcune misure di contenimento dell'epidemia adottabili ai sensi del decreto-legge n. 19 con quello delle misure previste dal decreto-legge n. 33, posto che il provvedimento prorogava per entrambi i provvedimenti al 15 ottobre (termine poi prorogato al 31 gennaio dal decreto-legge n. 125) la possibilità di assumere tali

misure; in particolare, per quanto qui di interesse, l'articolo 1, comma 1 e comma 2, lettera a) del decreto-legge n. 19 del 2020 consente, « su specifiche parti del territorio nazionale, ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso » la « limitazione della circolazione delle persone, anche prevedendo limitazioni alla possibilità di allontanarsi dalla propria abitazione, domicilio o dimora »; tale disposizione appare però tacitamente abrogata dall'articolo 1, commi 1 e 3 del decreto-legge n. 33; il comma 1 infatti afferma che « a decorrere dal 18 maggio 2020, cessano di avere effetto tutte le misure limitative della circolazione all'interno del territorio regionale e tali misure possono essere adottate o reiterate solo con riferimento a specifiche aree del territorio medesimo interessate da particolare aggravamento della situazione epidemiologica » mentre il comma 3 stabilisce che « A decorrere dal 3 giugno 2020, gli spostamenti interregionali possono essere limitati solo con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree »; tale esigenza di coordinamento è stata soddisfatta nel corso dell'esame parlamentare con l'inserimento nel decreto-legge n. 83 dell'articolo 1-bis che precisa che le disposizioni del decreto-legge n. 19 si applicano solo in quanto compatibili con il decreto-legge n. 33;

*sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:*

si valuti l'opportunità di approfondire, al comma 2 dell'articolo 1, l'utilizzo dell'espressione « seconde case » che, pur già utilizzata nei DPCM adottati per il contrasto dell'emergenza e, sporadicamente, nella nor-



mativa vigente, non appare possedere una definizione giuridica precisa; qualora con « seconda casa » si intenda un'abitazione di proprietà diversa da quella di residenza andrebbe in particolare chiarito se il divieto di spostamento verso le seconde case possa trovare applicazione anche nel caso in cui la seconda casa venga eletta a domicilio o sulla stessa si eserciti il diritto di abitazione di cui all'articolo 1022 del codice civile;

*sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:*

il comma 1 dell'articolo 1 prolunga da 30 a 50 giorni il termine massimo di durata delle misure di contrasto dell'epidemia in corso adottate con DPCM; tale durata può essere ritenuta ancora compatibile con il carattere temporaneo e proporzionale che le misure emergenziali di contrasto dell'epidemia devono avere; al tempo stesso, per meglio tutelare gli equilibri del sistema delle fonti, potrebbe risultare opportuno che il Parlamento fornisca un indirizzo chiaro e preventivo al Governo, in vista di ulteriori eventuali decisioni, su quale termine massimo di durata possa essere ritenuto compatibile con i principi richiamati; ciò potrebbe avvenire con un ordine del giorno da discutere in Assemblea in occasione dell'esame del provvedimento;

il provvedimento nulla prevede in ordine alle sanzioni per le violazioni dei divieti di circolazione introdotti dal comma 2 dell'articolo 1; la circolare del Ministero dell'interno del 7 dicembre 2020 afferma tuttavia che a tali violazioni si applicano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020 che « continua ad essere » « la norma cardine del sistema regolatorio delle misure di contenimento della diffusione del virus »; sul punto si segnala che è sostenibile anche una diversa interpretazione in base alla quale le sanzioni previste dal decreto-legge n. 19 potrebbero risultare non applicabili alle violazioni previste dal comma 2 dell'articolo 1; infatti, per le ragioni sopra esposte, la disposizione sembra introdurre una speciale misura di contrasto

dell'epidemia, non contemplata dal testo vigente del decreto-legge n. 19, e che quindi necessiterebbe, ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 689 del 1981, di un'apposita copertura legislativa ai fini dell'introduzione di sanzioni amministrative per la sua violazione; in tale interpretazione, in assenza di un'esplicita previsione legislativa sulle sanzioni, potrebbe risultare applicabile il reato contravvenzionale di cui all'articolo 650 del codice penale (inosservanza di un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d'ordine pubblico o d'igiene);

il provvedimento non risulta corredato né dall'analisi tecnico-normativa (ATN) né dall'analisi di impatto della regolamentazione (AIR); si deve comunque ritenere che esso rientri nelle fattispecie di esclusione dell'AIR di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), del DPCM n. 169 del 2017 (disposizioni direttamente incidenti su interessi fondamentali in materia di sicurezza interna ed esterna dello Stato);

formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire l'articolo 1, comma 2, in particolare con riferimento all'introduzione di una previsione legislativa in materia di sanzioni per le violazioni dei divieti di circolazione

il Comitato raccomanda altresì:

abbia cura la Commissione di merito di avviare una riflessione sull'opportunità di fornire al Governo, ad esempio con un ordine del giorno da discutere in Assemblea in occasione dell'esame del provvedimento, un indirizzo chiaro e preventivo, in vista di ulteriori eventuali decisioni in materia, su quale termine massimo di durata delle misure di contrasto dell'epidemia adottate con DPCM possa essere ritenuto compatibile con i principi di temporaneità e proporzionalità che tali misure emergenziali devono avere.

## COMMISSIONI RIUNITE

### **IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni) della Camera dei deputati e 8<sup>a</sup> (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato della Repubblica**

---

#### S O M M A R I O

##### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:

Audizione informale, in videoconferenza, del dottor Zeno D'Agostino nell'ambito dell'esame della proposta di nomina a presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico orientale (nomina n. 67) .....	10
Audizione informale, in videoconferenza, del dottor Pino Musolino nell'ambito dell'esame della proposta di nomina a presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centro-settentrionale (nomina n. 68) .....	10

##### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 9 dicembre 2020.*

**Audizione informale, in videoconferenza, del dottor Zeno D'Agostino nell'ambito dell'esame della proposta di nomina a presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico orientale (nomina n. 67).**

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.50 alle 14.25.

**Audizione informale, in videoconferenza, del dottor Pino Musolino nell'ambito dell'esame della proposta di nomina a presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centro-settentrionale (nomina n. 68).**

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.35 alle 15.20.

## COMMISSIONI RIUNITE

### III (Affari esteri e comunitari) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

#### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame in sede di Atti del Governo, dello Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/821, che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione di stagno, tantalio e tungsteno, dei loro minerali, e di oro, originari di zone di conflitto o ad alto rischio (Atto n. 207).	
Audizione di rappresentanti di Assofond – Associazione nazionale delle fonderie .....	11
Audizione di rappresentanti della Federazione ANIE Federazione nazionale delle imprese elettrotecniche ed elettroniche .....	11
Audizione del dott. Andrea Stocchiero, Coordinatore di ricerca presso il Centro studi di politica internazionale (CESPI) .....	11

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Mercoledì 9 dicembre 2020.*

**Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame in sede di Atti del Governo, dello Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/821, che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione di stagno, tantalio e tungsteno, dei loro minerali, e di oro, originari di zone di conflitto o ad alto rischio (Atto n. 207).**

**Audizione di rappresentanti di Assofond – Associazione nazionale delle fonderie.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 15 alle 15.25.

**Audizione di rappresentanti della Federazione ANIE Federazione nazionale delle imprese elettrotecniche ed elettroniche.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.30 alle 16.

**Audizione del dott. Andrea Stocchiero, Coordinatore di ricerca presso il Centro studi di politica internazionale (CESPI).**

L'audizione informale è stata svolta dalle 16.05 alle 16.35.

## I COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

#### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 242 Fiano, C. 255 Guidesi, C. 318 Rampelli, C. 451 Bordonali, C. 705 Polverini, C. 837 Sandra Savino, C. 1121 Vito e C. 1859 Brescia, recanti disposizioni per il coordinamento in materia di politiche integrate per la sicurezza e di polizia locale .....	12
--	----

#### ATTI DEL GOVERNO:

Sull'ordine dei lavori .....	13
Schema di decreto legislativo recante determinazione dei collegi uninominali e plurinominali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Atto n. 225 ( <i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	13

#### SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020. Emendamenti C. 2757 Governo (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere contrario</i> ) .....	13
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	20

#### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 150/2020: Misure urgenti per il rilancio del servizio sanitario della regione Calabria e per il rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario. Emendamenti C. 2772-A Governo. (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere</i> ) .....	15
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina sulla cooperazione in materia di sicurezza. C. 2654 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .	15
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	21
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica gabonese. C. 2656 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	17
ALLEGATO 3 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	22
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	19
AVVERTENZA .....	19

#### AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 9 dicembre 2020.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) nell'ambito dell'esame delle proposte di legge

**C. 242 Fiano, C. 255 Guidesi, C. 318 Rampelli, C. 451 Bordonali, C. 705 Polverini, C. 837 Sandra Savino, C. 1121 Vito e C. 1859 Brescia, recanti disposizioni per il coordinamento in materia di politiche integrate per la sicurezza e di polizia locale.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.30 alle 15.40.

#### ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 9 dicembre 2020. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA.*

**La seduta comincia alle 15.55.**

**Sull'ordine dei lavori.**

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, avverte che l'audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 242 Fiano, C. 255 Guidesi, C. 318 Rampelli, C. 451 Bordonali, C. 705 Polverini, C. 837 Sandra Savino, C. 1121 Vito e C. 1859 Brescia, recanti disposizioni per il coordinamento in materia di politiche integrate per la sicurezza e di polizia locale, per ragioni tecniche non potrà avere luogo nella seduta odierna ed è pertanto rinviata ad altra seduta. Informa quindi che la Commissione procederà all'esame degli altri punti all'ordine del giorno.

**Schema di decreto legislativo recante determinazione dei collegi uninominali e plurinominali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.**

**Atto n. 225.**

*(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 2 dicembre 2020.

Stefano CECCANTI (PD), *relatore*, anche a nome della relatrice Dieni, si riserva di presentare una proposta di parere nella

giornata di domani, anche sulla base delle segnalazioni che saranno inviate da parte dei commissari.

Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) informa di aver già trasmesso talune segnalazioni ai relatori, delle quali auspica si terrà conto ai fini della predisposizione della loro proposta di parere.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta, già convocata per la giornata di domani, giovedì 11 dicembre, nel corso della quale sarà posta in votazione la proposta di parere che sarà formulata dai relatori.

**La seduta termina alle 16.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 9 dicembre 2020. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA.*

**La seduta comincia alle 16.**

**Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020.**

**Emendamenti C. 2757 Governo.**

(Parere alla XIV Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere contrario).*

La Commissione inizia l'esame degli emendamenti.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, avverte che la Commissione è chiamata a esaminare, ai fini del parere alla XIV Commissione, ai sensi dell'articolo 126-ter del Regolamento, l'emendamento Montaruli 1.1, trasmesso dalla medesima XIV Commissione, presentato presso quella Commissione al disegno di legge C. 2757, approvato dal Senato, recante « Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020 », per quanto attiene alle parti del

provvedimento afferenti agli ambiti di competenza della I Commissione.

Ricorda che il parere che sarà espresso su tale emendamento avrà effetti sostanzialmente vincolanti, in quanto la XIV Commissione è tenuta ad adeguarsi ad esso, salvo che per motivi di compatibilità con la normativa comunitaria o per esigenze di coordinamento.

Stefano CECCANTI (PD), *relatore*, per quanto riguarda il contenuto dell'emendamento Montaruli 1.1, rileva come esso intervenga sull'articolo 1 del disegno di legge, il quale, al comma 1, conferisce delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione degli altri atti dell'Unione elencati nell'allegato A. Per quanto riguarda i termini, le procedure, i principi e i criteri direttivi della delega, il citato comma 1 rinvia alle disposizioni previste dagli articoli 31 e 32 della legge n. 234 del 2012, specificando che nell'adozione dei decreti legislativi il Governo dovrà tenere altresì conto « delle eccezionali conseguenze economiche e sociali derivanti dalla pandemia da Covid-19 ».

In tale contesto l'emendamento introduce un nuovo comma *2-bis*, il quale prevede che il Governo, unitamente agli schemi dei decreti legislativi predisposti ai sensi della predetta delega per l'attuazione delle direttive europee e l'attuazione degli altri atti dell'Unione, trasmetta alle Camere anche l'analisi di impatto che il recepimento delle norme europee determina sulle dinamiche economiche, sociali e occupazionali in Italia.

Segnala come la proposta emendativa si inserisca in un contesto normativo che già disciplina l'analisi dell'impatto della regolamentazione e la verifica dell'impatto della regolamentazione.

Al riguardo, con specifico riferimento alla normativa UE, ricorda che l'articolo 15 del Regolamento recante disciplina sull'analisi dell'impatto della regolamentazione, la verifica dell'impatto della regolamentazione e la consultazione (di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 169 del 2017), già prevede, al comma 1, che le Amministrazioni partecipano, per le materie di rispettiva competenza e anche coin-

volgendo altri livelli istituzionali, alle attività di valutazione della normativa promosse dalle istituzioni dell'Unione europea, con specifico riguardo a quelle relative a norme che disciplinano materie di particolare rilievo per le politiche nazionali.

Inoltre, il comma 2 del medesimo articolo 15 specifica che le Amministrazioni valutano gli effetti della normativa europea a livello nazionale, anche partecipando ai gruppi di lavoro e alle consultazioni che le istituzioni dell'Unione europea pongono in essere per valutare la normativa europea.

Il comma 3 precisa che per lo svolgimento delle valutazioni di cui al comma 2 le Amministrazioni consultano preventivamente i destinatari nazionali della normativa europea, mentre il comma 4 prevede che il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi (DAGL) della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ove ne ravvisi l'esigenza, provvede a convocare, anche su richiesta dell'Amministrazione competente, riunioni di coordinamento per lo svolgimento della valutazione di impatto della normativa europea, inclusa la consultazione.

Più in generale, segnala altresì come l'articolo 2 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 169, al comma 3 indichi che l'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) ha l'obiettivo di offrire, nel corso dell'istruttoria normativa, attraverso un percorso trasparente di analisi, basato sull'evidenza empirica, un supporto informativo in merito all'opportunità e ai contenuti dell'intervento normativo. L'AIR è riservata ad iniziative normative di impatto significativo su cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni.

Ai fini dello svolgimento dell'AIR l'articolo 8, comma 2, lettera a), del DPR prevede che siano svolte analisi del contesto e individuati i problemi da affrontare, con riferimento all'area o settore di regolazione in cui si inserisce l'iniziativa normativa, tenendo conto delle esigenze e dei profili critici di tipo normativo, amministrativo, economico e sociale constatati nella situazione attuale.

In tale contesto il comma 6 del citato articolo 2 stabilisce inoltre che nello svolgimento della valutazione dell'impatto della

regolamentazione (VIR), le Amministrazioni procedono, alla comparazione della situazione sociale ed economica attuale con quella esistente all'epoca della formulazione delle norme, nonché alla valutazione degli effetti rilevati in relazione a quelli attesi.

Alla luce di tali considerazioni, tenuto conto del fatto che le attività di valutazione dell'impatto della regolamentazione proposte dall'emendamento in esame sono già previste, nella misura del possibile, dal quadro normativo vigente, ritiene che sull'emendamento Montaruli 1.1 debba essere espresso parere contrario.

Formula, quindi, una proposta di parere in tal senso (*vedi allegato 1*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 16.05.**

#### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

*Mercoledì 9 dicembre 2020. — Presidenza del vicepresidente Fausto RACITI.*

**La seduta comincia alle 16.05.**

**DL 150/2020: Misure urgenti per il rilancio del servizio sanitario della regione Calabria e per il rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario.**

**Emendamenti C. 2772-A Governo.**

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Parere*).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Fausto RACITI, *presidente*, avverte che il Comitato permanente per i pareri è chiamato a esaminare, ai fini del parere all'Assemblea, il fascicolo n. 1 degli emendamenti al disegno di legge C. 2772-A, di conversione del decreto – legge n. 150 del 2020, recante misure urgenti per il rilancio del servizio sanitario della regione Calabria

e per il rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario.

Federica DIENI (M5S), *relatrice*, rileva come gli emendamenti trasmessi non presentino profili problematici per quanto riguarda il riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione: pertanto propone di esprimere su di essi nulla osta.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta della relatrice.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina sulla cooperazione in materia di sicurezza.**

**C. 2654 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Fausto RACITI, *presidente e relatore*, avverte che il Comitato permanente per i pareri è chiamato a esaminare, ai fini del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 2654, approvato dal Senato, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina sulla cooperazione in materia di sicurezza, fatto a Buenos Aires l'8 maggio 2017.

Rileva preliminarmente come l'Accordo di cui si propone la ratifica abbia l'obiettivo di rafforzare ed intensificare la collaborazione e il reciproco scambio di informazioni e prassi tra i due Paesi, al fine di prevenire e combattere la criminalità e il terrorismo, creando a tal fine uno strumento giuridico idoneo a regolamentare la collaborazione di polizia sotto il profilo strategico ed operativo, intensificando i rapporti tra gli omologhi organismi dei due Paesi e rendendoli più rispondenti alle esigenze attuali, nei limiti di quanto previsto

dai rispettivi ordinamenti, dagli obblighi internazionali e dall'Accordo stesso.

L'Accordo è stato redatto, come precisato nella relazione illustrativa al disegno di legge presentato al Senato (S. 1169), sulla base del modello accolto dal Dipartimento della pubblica sicurezza nelle relazioni con Paesi extraeuropei.

Per quanto riguarda il contenuto dell'Accordo, che si compone di 13 articoli, nel preambolo vengono richiamati gli impegni e le convenzioni internazionali in materia, tra cui la risoluzione n. 45/123 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 14 dicembre 1990 relativa alla cooperazione internazionale contro il crimine organizzato, la Convenzione unica sugli stupefacenti del 1961, la Convenzione contro le sostanze stupefacenti e psicotrope del 1971 e quella contro il traffico delle sostanze stupefacenti e psicotrope del 1988, il Piano globale d'azione del febbraio 1990, la Convenzione contro la criminalità transnazionale del 2000 e i relativi protocolli aggiuntivi, la Convenzione contro la corruzione del 2003, nonché le pertinenti risoluzioni del Consiglio di Sicurezza e le Convenzioni contro il terrorismo adottate in sede ONU alle quali Italia e Argentina hanno aderito.

Quanto all'articolato, l'articolo 1 definisce l'obiettivo dell'Accordo, vale a dire promuovere, sviluppare rafforzare la cooperazione di polizia ai fini della lotta alla criminalità nelle sue varie norme e al terrorismo.

L'articolo 2 individua le Autorità competenti per l'attuazione dell'Accordo, che per l'Italia, è indicata nel Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'Interno.

L'articolo 3 individua i settori di cooperazione:

a) crimine organizzato transnazionale;

b) reati contro la vita e l'integrità fisica;

c) reati contro il patrimonio;

d) produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope;

e) tratta di persone e traffico di migranti;

f) traffici illeciti di armi, munizioni ed esplosivi, nonché di materiali nucleari, radioattivi e tossici;

g) criminalità informatica e pedopornografica on line;

h) reati economici e finanziari, compreso il riciclaggio;

i) corruzione.

Si specifica inoltre che le Parti collaborano nella prevenzione e repressione degli atti terroristici e che l'Accordo non produce effetti in materia di estradizione e di mutua assistenza giudiziaria.

L'articolo 4 disciplina le forme e modalità della cooperazione e individua gli ambiti dello scambio di informazioni tra le Parti.

In tale ambito specifica che la cooperazione avrà luogo attraverso i Punti di contatto designati dalle Autorità competenti, utilizzando in via principale il canale Interpol.

L'articolo 5 individua le procedure per le richieste di assistenza.

L'articolo 6 individua le ipotesi di rifiuto di assistenza, previsto nel caso in cui la richiesta possa essere pregiudizievole per i diritti umani e le libertà fondamentali, la sovranità, la sicurezza, l'ordine pubblico o altri interessi essenziali, oppure sia in contrasto con la legislazione nazionale o gli obblighi internazionali della Parte richiedente.

L'assistenza può essere altresì rifiutata se l'esecuzione della richiesta comporta un onere finanziario eccessivo per la Parte richiedente. Prima di rifiutare l'assistenza, la Parte richiedente può consultare la Parte richiedente per stabilire se l'assistenza può essere eseguita a condizioni stabilite dalla Parte richiedente.

L'articolo 7 concerne le modalità di esecuzione delle richieste.

L'articolo 8 riguarda la protezione dei dati personali e delle informazioni classi-



ficare scambiati durante la collaborazione bilaterale, prevedendo che ad essi ciascuna delle Parti garantisce un livello di protezione equivalente a quello in vigore nell'ordinamento della Parte che ha originato i documenti o le informazioni, che non potranno essere divulgati a Parti terze senza il consenso scritto dell'autorità competente che li ha forniti.

Per quanto concerne i dati personali, questi verranno utilizzati, registrati e trasferiti esclusivamente per le finalità previste dall'Accordo e in conformità con la legislazione nazionale e con le condizioni e i principi relativi alla protezione dei dati personali.

L'articolo 9 prevede che rappresentanti delle Autorità competenti possano, ove ritenuto necessario, tenere riunioni e consultazioni anche in modalità di videoconferenza.

L'articolo 10 reca disposizioni in materia di spese.

L'articolo 11 prevede che le Parti utilizzino quali lingue di lavoro l'italiano e lo spagnolo.

L'articolo 12 riguarda la composizione delle controversie, che avrà luogo per via diplomatica o mediante consultazioni o negoziati.

L'articolo 13 reca disposizioni finali sull'entrata in vigore, la denuncia, nonché eventuali integrazioni ed emendamenti all'Accordo. Esso prevede, inoltre, che con l'entrata in vigore dell'Accordo cessi di produrre effetti, per quanto riguarda esclusivamente la cooperazione di polizia, l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina sulla cooperazione nella lotta contro il terrorismo, il traffico internazionale di stupefacenti e la criminalità organizzata, firmato a Roma il 6 ottobre 1992, ratificato dall'Italia ai sensi della legge 31 gennaio 1996, n. 50.

Per quanto attiene al contenuto del disegno di legge di ratifica, che si compone di 4 articoli, gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo.

L'articolo 3 reca la copertura finanziaria, mentre l'articolo 4 prevede l'entrata in

vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per quel che concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere formulata dal relatore.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica gabonese.**

**C. 2656 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Fausto RACITI, *presidente e relatore*, avverte che il Comitato permanente per i pareri è chiamato a esaminare, ai fini del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 2656, approvato dal Senato, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica gabonese, fatto a Roma il 17 maggio 2011.

Rileva preliminarmente come l'Accordo di cui si propone la ratifica, secondo quanto precisato nel preambolo, sia volto a rafforzare i legami di amicizia e cooperazione tra i due Paesi nei settori dell'istruzione, della cultura, delle arti, della scienza, della tecnologia, della gioventù e dello sport nonché dell'informazione.

Per quanto riguarda il contenuto dell'Accordo, che si compone di 19 articoli,

l'articolo 1 stabilisce l'impegno delle Parti a sviluppare le relazioni tra i sistemi di istruzione superiore in campo scientifico, tecnologico, letterario, culturale, artistico e sportivo, nonché dell'informazione, allo scopo di contribuire ad una migliore conoscenza reciproca fra i rispettivi popoli e le loro culture.

L'articolo 2 stabilisce l'impegno delle Parti a facilitare l'iscrizione, nelle università ed istituti di istruzione superiore, di cittadini dell'altra Parte.

L'articolo 3 prevede che nei programmi di studio siano inseriti elementi che consentano una migliore conoscenza reciproca.

L'articolo 4 impegna le Parti a stabilire le equipollenze dei diplomi e titoli universitari rilasciati dai due Paesi.

L'articolo 5 invita le Parti, nel limite delle risorse disponibili, a mettere a disposizione borse di studio e di perfezionamento nei settori concordati.

L'articolo 6 incoraggia lo scambio di studenti, di tirocinanti, insegnanti, ricercatori, specialisti, tecnici e conferenzieri o di persone che svolgano la propria attività nei settori indicati all'articolo 1.

L'articolo 7 garantisce agli specialisti, agli universitari, ai ricercatori ed agli insegnanti di entrambe le Parti l'accesso a biblioteche, archivi, musei, laboratori di ricerca e organismi culturali della controparte.

L'articolo 8 facilita gli scambi di materiale di studio e di ricerca diversi da quelli presenti nei musei e, in ambito museale, la collaborazione al fine di mettere in rilievo l'originalità culturale ed artistica di ciascun Paese, per favorire la conservazione del patrimonio.

L'articolo 9 promuove la collaborazione tecnica e lo scambio di programmi nel settore radiofonico e radiotelevisivo.

L'articolo 10 impegna le Parti a favorire lo scambio di materiale documentario, etnografico e musicale anche ai fini divulgativi ed educativi.

L'articolo 11 facilita la cooperazione nel campo delle arti dello spettacolo, delle arti visive, delle arti della scrittura e della parola, anche attraverso lo scambio di esperti

e artisti per la partecipazione agli eventi e per la creazione dei relativi archivi audiovisivi.

In tale ambito si prevede che i costi dell'organizzazione di tali eventi saranno concordati tra le Parti.

L'articolo 12 promuove la collaborazione ed i partenariati sportivi tra i due Paesi, attraverso visite di sportivi e di tecnici.

Si specifica in merito che le modalità di collaborazione ed i soggetti su cui graveranno i relativi oneri finanziari verranno concordati, volta per volta, tra le Parti, in base alle disponibilità finanziarie.

L'articolo 13 prevede l'impegno delle Parti, nel limite delle possibilità di ciascuno, a partecipare a manifestazioni culturali, artistiche, sportive, turistiche e della gioventù organizzate dall'altra Parte.

L'articolo 14 facilita lo sviluppo degli scambi in campo giornalistico, attraverso la realizzazione di visite dei giornalisti dei due Paesi.

L'articolo 15 nel riconoscere l'importanza della formazione, prevede l'impegno delle Parti a promuovere la cooperazione interuniversitaria, anche attraverso la firma di appositi protocolli nel campo della formazione.

L'articolo 16 istituisce una commissione mista per esaminare il progresso della cooperazione culturale, scientifica e tecnologica ed incaricata di stipulare protocolli esecutivi pluriennali.

L'articolo 17 prevede che eventuali controversie relative all'interpretazione o all'applicazione dell'Accordo saranno risolte per via diplomatica.

L'articolo 18 riguarda l'entrata in vigore e la durata dell'Accordo, stabilita in cinque anni, tacitamente rinnovabili.

L'articolo 19 prevede la facoltà di ciascuna Parte di denuncia dell'Accordo. La denuncia avrà effetto dopo un anno dall'avvenuta notifica scritta all'altra Parte e non avrà effetto sui programmi e iniziative già comunicati ai beneficiari per l'anno in corso e per i borsisti fino alla fine della formazione già in corso.

Si prevede inoltre che eventuali revisioni o modifiche dell'Accordo potranno

essere decise consensualmente ed entreranno in vigore dopo l'approvazione delle Parti contraenti.

Per quanto attiene al contenuto del disegno di legge di ratifica, che si compone di 5 articoli, gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo.

L'articolo 3 reca disposizioni in materia di copertura finanziaria in relazione ad alcune disposizioni dell'Accordo, mentre l'articolo 4 reca la clausola di invarianza finanziaria quanto alle restanti disposizioni dell'Accordo medesimo, rinviando nel contempo a un provvedimento legislativo ad hoc la copertura di eventuali oneri derivanti dall'articolo 19 dell'Accordo.

L'articolo 5 prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per quel che concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere formulata dal relatore.

**La seduta termina alle 16.10.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 9 dicembre 2020.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.10 alle 16.15.

**AVVERTENZA**

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 242 Fiano, C. 255 Guidesi, C. 318 Rampelli, C. 451 Bordonali, C. 705 Polverini, C. 837 Sandra Savino, C. 1121 Vito e C. 1859 Brescia, recanti disposizioni per il coordinamento in materia di politiche integrate per la sicurezza e di polizia locale.*

**ALLEGATO 1**

**Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020 (C. 2757, approvato dal Senato).**

**PARERE APPROVATO**

La I Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 126-*ter* del Regolamento, l'emendamento Montaruli 1.1, trasmesso dalla XIV Commissione, presentato presso la medesima XIV Commissione al disegno di legge C. 2757, approvato dal Senato, recante Delega al

Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020,

esprime

**PARERE CONTRARIO**

## ALLEGATO 2

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina sulla cooperazione in materia di sicurezza (C. 2654 Governo, approvato dal Senato).**

**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2654, approvato dal Senato, recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina sulla cooperazione in materia di sicurezza, fatto a Buenos Aires l'8 maggio 2017 »;

rilevato come l'Accordo di cui si propone la ratifica abbia l'obiettivo di rafforzare ed intensificare la collaborazione e il reciproco scambio di informazioni e prassi tra i due Paesi, al fine di prevenire e combattere la criminalità e il terrorismo, creando a tal fine uno strumento giuridico idoneo a regolamentare la collaborazione di polizia sotto il profilo strategico ed ope-

rativo, intensificando i rapporti tra gli omologhi organismi dei due Paesi e rendendoli più rispondenti alle esigenze attuali, nei limiti di quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, dagli obblighi internazionali e dall'Accordo stesso;

rilevato, per quanto riguarda il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento s'inquadri nell'ambito della materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

## ALLEGATO 3

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica gabonese (C. 2656 Governo, approvato dal Senato)****PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2656, approvato dal Senato, recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica gabonese, fatto a Roma il 17 maggio 2011 »;

sottolineato come l'Accordo, secondo quanto precisato nel preambolo, sia volto a rafforzare i legami di amicizia e cooperazione tra i due Paesi nei settori dell'istruzione, della cultura, delle arti, della scienza,

della tecnologia, della gioventù e dello sport, nonché dell'informazione;

rilevato, per quanto riguarda il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento s'inquadri nell'ambito della materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

## II COMMISSIONE PERMANENTE

### (Giustizia)

#### S O M M A R I O

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della decisione quadro 2020/584/GAI, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri. Atto n. 201 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*) ..... 24

ALLEGATO 1 (*Parere approvato*) ..... 31

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1939, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea – « EPPO ». Atto n. 204 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio*) ..... 25

ALLEGATO 2 (*Proposta di parere della relatrice*) ..... 37

#### SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020. C. 2670 Governo (Parere alla XIV Commissione) (*Esame degli emendamenti e rinvio*) ..... 26

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020. C. 2757 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) (*Esame degli emendamenti e rinvio*) ..... 29

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 30

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame dei progetti di legge C. 226 Ceccanti, C. 227 Ceccanti, C. 489 Zanettin, C. 976 Rossello, C. 989 Bartolozzi, C. 1156 Dadone, C. 1919 Colletti, C. 1977 Dadone, C. 2233 Pollastrini, C. 2517 Sisto, C. 2536 Zanettin, C. 2681 Governo e C. 2691 Costa, recanti disposizioni in materia di riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento, dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura di Massimo Luciani, professore di istituzioni di diritto pubblico presso l'Università di Roma « Sapienza », e Renato Balduzzi, professore di diritto costituzionale presso l'Università cattolica del Sacro Cuore ..... 30

ERRATA CORRIGE ..... 30

#### ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 9 dicembre 2020. – Presidenza del presidente Mario PERANTONI. – Inter-

viene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Vittorio Ferraresi.

**La seduta comincia alle 15.10.**

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della decisione quadro 2020/584/GAI, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri.**

**Atto n. 201.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 3 dicembre.

Gianfranco DI SARNO (M5S), *relatore*, illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 1*), già trasmessa per le vie brevi a tutti i commissari. Fa presente che sono pervenute alcune osservazioni da parte dell'onorevole Ferri, con le quali si evidenzia, in primo luogo, che in merito al motivo di rifiuto di consegna per i mandati di arresto europei esecutivi è pendente una questione di legittimità costituzionale. Precisa che tale questione di costituzionalità riguarda l'articolo 18-*bis* della legge n. 69 del 2005 e che la stessa è ampiamente trattata al paragrafo 6.2.5 della relazione illustrativa del provvedimento. Nel rinviare alle osservazioni ivi esposte, nonché a quelle contenute nel paragrafo 6.2.4, desidera evidenziare in questa sede unicamente come la soppressione delle condizioni di rientro per i cittadini extra UE residenti o dimoranti in Italia, attualmente prevista dall'articolo 19, comma 1, lettera *c*), della legge n. 69 del 2005, risulti funzionale tra l'altro anche al superamento della prospettata questione di illegittimità costituzionale. In secondo luogo, sottolinea che nella proposta di parere da lui presentata si rileva che «l'articolo 28 della decisione quadro regola i casi di consegna o estradizione successiva, implementata nel nostro ordinamento dall'articolo 25 della legge n. 69 del 2005, con riferimento alla sola procedura passiva, e cioè alle ipotesi in cui l'Italia è chiamata a dare esecuzione ad un mandato di arresto europeo emesso da un altro Stato membro; appare pertanto opportuno valutare l'in-

troduzione di una norma corrispondente per la procedura attiva, ovvero per le ipotesi in cui il mandato di arresto europeo sia Stato emesso dall'Italia». In proposito fa presente che il collega Ferri, osservando che le norme sulla consegna successiva regolano decisioni che sono prese nello Stato di esecuzione del mandato di arresto europeo, si domanda, nel caso di procedura attiva, come si possano prevedere norme che riguardano la decisione dell'autorità giudiziaria dell'altro Stato che deve decidere la consegna, e quindi che riguardano una decisione di competenza di un'autorità giudiziaria straniera, sottolineando, pur mostrando delle perplessità sulla sua opportunità, che forse l'unico caso in cui si possa dire qualcosa in merito alla consegna successiva nella procedura attiva è quello di cui all'articolo 28, comma 1, della decisione quadro, al fine di dare una sorta di assenso preventivo alla consegna successiva nella procedura attiva. A suo avviso, probabilmente è proprio sulla base di questa considerazione che il legislatore del 2005 non ha dettato una norma specifica per la procedura attiva. Rileva, tuttavia che l'articolo 28, paragrafo 2, della decisione quadro elenca i casi in cui lo Stato membro emittente possa procedere alla consegna successiva della persona «senza l'assenso dello Stato membro di esecuzione». A suo avviso tale previsione appare suscettibile di essere implementata sia nella procedura passiva sia in quella attiva, ricordando che ciò è esattamente quanto avviene per le previsioni in tema di principio di specialità, di cui quelle sulla consegna successiva e sulla riestradizione costituiscono specifica applicazione. Per tale ragioni ritiene che tanto il vincolo derivante dalla specialità, ovvero il divieto di estradizione successiva, quanto le eccezioni ad esso previste, possano essere riflesse sia nelle norme sulle procedure passive sia nelle norme sulle procedure attive.

Pierantonio ZANETTIN (FI), pur apprezzando il lavoro svolto dal relatore su un tema così delicato, non può non evidenziare come lo stesso tema non sia pacifico, come dimostrato anche dalla proposta di parere formulata dal relatore che contiene



ben dieci osservazioni, talune delle quali sono di tale rilevanza che, a suo avviso, sarebbe stato opportuno fossero state formulate sotto forma di condizioni. Nel sottolineare l'incidenza che il provvedimento avrà nella vita dei cittadini, rammenta che in alcuni Paesi europei non viene osservato lo Stato di diritto come nel nostro. A suo avviso, considerata la presenza di Stati nei quali la magistratura non è indipendente, sottoporre i cittadini italiani a provvedimenti interdittivi della libertà personale senza svolgere un vaglio adeguato delle conseguenze da ciò derivanti, è estremamente pericoloso. Per tale ragione, preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Luca Rodolfo PAOLINI (Lega), nel concordare in parte con le osservazioni del collega Zanettin, ritiene che il tema oggetto del provvedimento, che incide in maniera rilevante sulla vita delle persone, avrebbe dovuto essere oggetto di maggiore ponderazione da parte della Commissione che avrebbe dovuto disporre di tempo ulteriore per approfondirlo. A solo titolo esemplificativo, fa notare che il provvedimento non chiarisce cosa accade quando lo stesso soggetto abbia in corso un procedimento per un reato commesso in Italia, proseguito per esempio in Ungheria e che si sia perfezionato in Olanda, rilevando come vengano chiamati in causa più Stati membri dell'Unione europea, caratterizzati da ordinamenti diversi. Nel sottolineare che analoga mancanza di chiarezza si riscontra per i casi in cui venissero assunte decisioni in assenza del soggetto condannato, rileva che sulla base delle disposizioni in esame uno Stato membro potrebbe rifiutare di consegnare la persona nell'eventualità in cui il mandato di arresto europeo riguardi fatti che non costituiscono reato secondo il proprio ordinamento nazionale, con ciò tuttavia venendo meno al principio della leale collaborazione tra Stati. Rilevando pertanto la delicatezza del tema, soprattutto in assenza di un ordinamento comune, evidenzia che con l'atto in esame in sostanza la maggioranza acconsente a consegnare un cittadino italiano ai fini del suo arresto anche a Paesi, quali a titolo esemplificativo

l'Ungheria, del quale si lamenta la mancanza di autonomia della magistratura rispetto al potere politico. Nel ritenere inoltre inevitabile, con riguardo al contenuto dell'articolo 2 dello schema in esame, l'insorgenza di conflitti tra l'esecuzione del mandato di arresto europeo e la garanzia dei diritti fondamentali dei cittadini e dei principi giuridici dell'ordinamento nazionale, considerando indispensabile rinviare la conclusione dell'esame al fine di un supplemento di valutazione dei contenuti del provvedimento, chiede al relatore di farsi portavoce di tale istanza.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni, formulata dal relatore.

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1939, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea – «EPPO».**

**Atto n. 204.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 3 dicembre.

Giulia SARTI (M5S), *relatrice*, illustra una proposta di parere favorevole, con osservazioni (*vedi allegato 2*), già inviata per le vie brevi, ringraziando i colleghi del Partito democratico, di Italia viva e della Lega per il contributo fornito. Chiede di rinviare alla giornata di domani l'espressione del prescritto parere, al fine di consentirle una ulteriore valutazione dei rilievi avanzati dai colleghi, anche in esito alle necessarie interlocuzioni. Sottolinea in particolare che alcune delle osservazioni sottoposte dal gruppo della Lega attengono a profili di competenza della Commissione Bilancio, alla quale più propriamente andrebbero sottoposte.

Luca Rodolfo PAOLINI (LEGA), nel ringraziare la relatrice per aver fatto propria un'osservazione del gruppo della Lega, fa presente che un'ulteriore osservazione ha ad oggetto il requisito della conoscenza adeguata della lingua di lavoro adottata dall'EPPO, richiesto ai candidati all'incarico di procuratore europeo delegato. Reputa tale requisito non condivisibile, tanto più in assenza di certezze circa il peso che esso avrà nella selezione dei candidati, rilevando a tale proposito che un magistrato del livello di Giovanni Falcone, non particolarmente ferrato nelle lingue straniere, ma provvisto di una grandissima esperienza nella lotta alla mafia, rischierebbe di essere scartato. Pertanto, nel ritenere che tale requisito possa comportare una penalizzazione per molti magistrati italiani di grande professionalità ed esperienza, ritiene opportuno che la proposta di parere intervenga a fornire un chiarimento in materia, tanto più considerato che il diritto alla traduzione è riconosciuto anche all'ultimo degli imputati.

Giulia SARTI (M5S), *relatrice*, nel precisare che il requisito della adeguata conoscenza della lingua di lavoro adottata dall'EPPO, essendo previsto dal regolamento dell'Unione europea, non può essere modificato, ritiene importante la rilevanza dell'esperienza maturata nella lotta ai crimini di natura finanziaria. Rileva infatti come ciò possa costituire un elemento importante al fine di contribuire alla nuova esperienza della Procura europea con soggetti professionalmente qualificati.

Mario PERANTONI, *presidente*, accogliendo la richiesta della relatrice, non essendovi obiezioni, rinvia l'espressione del prescritto parere alla giornata di domani.

**La seduta termina alle 15.35.**

**SEDE CONSULTIVA**

*Mercoledì 9 dicembre 2020. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. — Inter-*

*viene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Vittorio Ferraresi.*

**La seduta comincia alle 15.40.**

**Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020.**

**C. 2670 Governo.**

(Parere alla XIV Commissione).

*(Esame degli emendamenti e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame degli emendamenti al provvedimento in oggetto.

Mario PERANTONI, *presidente*, comunica che la XIV Commissione ha trasmesso, per l'espressione del prescritto parere, le proposte emendative 3.1 Montaruli, 4.1 Polidori, 21.1 Mantovani, 15.02 e 15.03 della relatrice ed il subemendamento 0.15.03.1 De Giorgi, in quanto investono gli ambiti di competenza della Commissione Giustizia. In proposito, ricorda che al parere della Commissione è riconosciuta, in questa fase, una particolare efficacia vincolante. Nello specifico, segnala che, qualora la Commissione esprima parere favorevole su un emendamento, la XIV Commissione è tenuta ad adeguarsi al parere e potrà respingerlo solo per motivi attinenti alla compatibilità con la normativa comunitaria o per esigenze di coordinamento generale; qualora, invece, la Commissione esprima parere contrario, la XIV Commissione non potrà procedere oltre nell'esame dell'emendamento medesimo. Dà quindi la parola al relatore, onorevole Vitiello, per l'illustrazione delle proposte emendative trasmesse dalla XIV Commissione, ricordando che il prescritto parere sulle stesse è previsto per domani.

Catello VITIELLO (IV) come anticipato dal presidente, ricorda che la Commissione è chiamata ad esaminare, nella seduta odierna, le sei proposte emendative al disegno di legge europea 2019-2020 (A.C. 2670), trasmesse dalla XIV Commissione. Evidenzia che tre di tali proposte emendative sono riferite agli articoli 3, 4 e 21 del provvedimento, due introducono due

nuovi articoli dopo l'articolo 15; ad uno dei due nuovi articoli aggiuntivi è riferita la proposta subemendativa. Prima di passare ad illustrare tali proposte emendative, rammenta brevemente che l'articolo 3 interviene sulla disciplina della cooperazione tra gli Stati membri nel settore del riconoscimento delle qualifiche professionali, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2007, per rispondere alle censure oggetto della procedura di infrazione 2018/2175. La disposizione, per dare migliore attuazione all'articolo 57-ter della direttiva 2005/36/CE, modifica l'articolo 6, comma 5-bis, del decreto legislativo per specificare che il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio, in qualità di Centro di assistenza per il riconoscimento delle qualifiche professionali, deve prestare piena collaborazione ai centri di assistenza degli altri Stati membri: tanto a quelli degli Stati membri ospitanti il professionista italiano, quanto a quelli degli Stati membri di origine dei professionisti che vogliono esercitare in Italia. Quanto all'articolo 4, esso reca disposizioni in materia libera circolazione dei lavoratori intervenendo sul decreto legislativo n. 206 del 2007, recante attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali. Come specificato nella relazione illustrativa, le modifiche si sono rese necessarie in seguito alle contestazioni mosse dalla Commissione europea nell'ambito della procedura di infrazione n. 2018/2295, allo stadio di parere motivato ex articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. L'articolo 21 propone modifiche alla disciplina delle sanzioni penali in caso di abusi di mercato di cui al Testo unico in materia di intermediazione finanziaria (TUF). Nel passare ad esaminare, quindi, le proposte emendative all'esame della Commissione, segnala che l'emendamento Montaruli 3.1 aggiunge un periodo al comma 5-bis dell'articolo 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sostituito dall'articolo 3 del provvedimento, prevedendo, che quando le autorità competenti di cui all'articolo 5 del medesimo decreto legislativo, nel prestare piena collaborazione al centro di assistenza dello Stato membro ospitante

e, se del caso, dello Stato membro d'origine, trasmettono, su richiesta, ai centri di assistenza degli Stati membri ospitanti tutte le informazioni pertinenti sui singoli casi, devono, in ogni caso, prima di tale trasmissione, darne avviso al soggetto interessato dalla suddetta richiesta. Evidenzia che l'emendamento Polidori 4.1 è volto a sopprimere le lettere a), b) e d), nonché il numero 1) della lettera c) del comma 1 dell'articolo 4. Tali disposizioni sono volte, rispettivamente a: modificare il comma 1-bis dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 206 del 2007 al fine di ridefinire l'ambito di applicazione del decreto stesso. La modifica, in particolare, è volta a ricomprendere nell'ambito di applicazione della normativa interna sul riconoscimento delle qualifiche, i tirocini professionali effettuati al di fuori del territorio nazionale, non più solo dai cittadini italiani ma anche dai cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea residenti in Italia (lettera a)); modificare l'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo n. 206 del 2007, riguardante la cooperazione amministrativa tra le autorità competenti al riconoscimento delle qualifiche nei diversi Stati membri. L'intervento è volto a limitare ai casi di dubbio fondato la possibilità per le autorità italiane di verificare, presso lo Stato membro di origine, le informazioni fornite dal richiedente (lettera b)); modificare il comma 1 dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 206 del 2007, al fine di prevedere anche nell'ordinamento italiano il divieto di esigere da un prestatore di servizio in via temporanea e occasionale un anno di esercizio della professione nello Stato d'origine, nel caso in cui la professione sia regolamentata nello Stato membro di stabilimento (numero 1 della lettera c)); intervenire in materia di adempimenti per l'esercizio della prestazione di servizi temporanea e occasionale, con particolare riguardo alla dichiarazione preventiva in caso di spostamento del prestatore, eliminando, attraverso una modifica all'articolo 10, primo comma, del decreto legislativo n. 206 del 2007, l'obbligo per il prestatore di servizi di fornire informazioni sulla prestazione che intende svolgere (lettera d)). Segnala che

l'articolo aggiuntivo 15.02 della relatrice trae impulso dalla procedura di infrazione n. 2019/2033, avviata dalla Commissione europea a seguito della mancata ottemperanza alla direttiva 2013/40/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli attacchi contro i sistemi di informazione e reca una serie di novelle agli articoli 615-*quater*, 615-*quinquies*, 617, 617-*bis*, 617-*quater* e 617-*quinquies* del codice penale. In particolare, l'articolo aggiuntivo in esame amplia le fattispecie di reati informatici di cui ai citati articoli del codice penale, ed innalza in alcuni casi le pene ivi previste. Quanto all'articolo aggiuntivo 15.03 della relatrice, segnala che esso trae impulso dalla procedura di infrazione n. 2018/2335, avviata dalla Commissione europea a seguito della mancata ottemperanza della direttiva (UE) 2011/93 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio. In particolare, la proposta emendativa modifica l'articolo 600-*quater* del codice penale, modificandone la rubrica al fine di prevedere anche il reato di accesso a materiale pornografico. Tale nuovo reato viene disciplinato con un nuovo comma dopo il comma 2 dell'articolo 600-*quater*, nel quale si prevede la reclusione fino a due anni e la multa fino a mille euro per chiunque, fuori dai casi previsti dal primo comma, mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, consapevolmente e senza giustificato motivo accede a materiale pornografico realizzato utilizzando minori di anni 18. L'articolo aggiuntivo, inoltre, modificando gli articoli 602-*ter*, 609-*ter* e 609-*quinquies* del codice penale, prevede per i reati di cui agli articoli 600, 601, primo e secondo comma, 602 (riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù, tratta di persone, acquisto o alienazione di schiavi) all'articolo 609-*bis* (violenza sessuale) e 609-*quinquies* (corruzione di minorenni) una circostanza aggravante se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore. L'articolo aggiuntivo, inoltre, modifica l'articolo 609-*quater* del codice pe-

nale, in materia di atti sessuali con minore, introducendo un nuovo comma dopo il secondo – nel quale si prevede la reclusione fino a quattro anni per chi compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni quattordici, abusando della fiducia riscossa presso il minore o della autorità o influenza esercitata sullo stesso – e sostituendo il terzo comma, al fine di individuare una serie di circostanze nelle quali la pena viene aumentata. Da ultimo l'articolo aggiuntivo interviene sull'articolo 609-*undecies* del codice penale individuando una serie di circostanze aggravanti per il reato di adescamento di minorenni. Fa presente che il subemendamento De Giorgi 0.15.0.3 modifica la lettera *d*) del nuovo terzo comma inserito dell'articolo 609-*quater*, prevedendo come circostanza aggravante un pregiudizio fisico e/o psichico grave di entità temporanea o permanente per il minore, a causa della reiterazione delle condotte. Infine evidenzia che l'emendamento Mantovani 21.1 aggiunge la lettera *c-bis*) al comma 1 dell'articolo 184 del testo unico in materia di intermediazione finanziaria, come modificato dalla lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 21 del provvedimento. In particolare, la modifica è volta a prevedere la pena della reclusione da due a dodici anni e la multa da euro ventimila a euro tre milioni per chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio, cede ad aziende concorrenti, istituzioni, Stati esteri o a persone ad essi connesse, dati o informazioni sensibili relative all'infrastruttura digitale di interesse nazionale, di aziende strategiche partecipate, o facenti parte di settori soggetti alla disciplina della cosiddetta *Golden power*.

Mario PERANTONI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020.**

**C. 2757 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla XIV Commissione).

*(Esame degli emendamenti e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame degli emendamenti al provvedimento in oggetto.

Mario PERANTONI, *presidente*, ricorda che la Commissione inizia oggi l'esame, in sede consultiva, della proposta emendativa 29.02 Rossello al disegno di legge C. 2757 Governo, recante « Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020 », presentata presso la XIV Commissione e trasmessa per il prescritto parere alla Commissione Giustizia, in quanto attinente agli ambiti di propria competenza. In proposito, ricorda che al parere della Commissione è riconosciuta, in questa fase, una particolare efficacia vincolante. Nello specifico, segnala che, qualora la Commissione esprima parere favorevole su un emendamento, la XIV Commissione è tenuta ad adeguarsi al parere e potrà respingerlo solo per motivi attinenti alla compatibilità con la normativa comunitaria o per esigenze di coordinamento generale; qualora, invece, la Commissione esprima parere contrario, la XIV Commissione non potrà procedere oltre nell'esame dell'emendamento medesimo.

Ricordando che il prescritto parere è previsto per domani, in sostituzione del relatore, onorevole Conte, impossibilitato a prendere parte ai lavori della Commissione, fa presente che l'articolo aggiuntivo Rossello 29.02 stabilisce principi e criteri direttivi specifici ulteriori rispetto a quelli generali di cui all'articolo 1, comma 1, che il Governo è tenuto a seguire per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristruttu-

razione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza). In particolare il Governo dovrà adeguare ai principi e agli istituti previsti dalla direttiva (UE) 2019/1023 il decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante il codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, prevedendo, in particolare: strumenti di allerta che sostengano l'imprenditore nel cogliere tempestivamente i segnali di crisi, strumenti di ristrutturazione preventiva flessibili e modulabili in base alla natura e gravità della crisi, l'introduzione di una rapida esdebitazione e l'eliminazione delle interdizioni connesse all'insolvenza, la riduzione della durata delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, l'adozione di misure di efficienza delle procedure basate sulla specializzazione dei giudici e dei professionisti, nonché sull'informatizzazione dei processi. Il Governo dovrà infine prevedere: il divieto di introdurre disposizioni che superano i livelli minimi di regolazione previsti dalla direttiva europea, ivi compresi i casi in cui la direttiva prevede la mera facoltà per gli Stati membri di disciplinare la materia, con particolare riguardo alle disposizioni che introducono ulteriori oneri o aggravii procedurali per le imprese, salvo che il superamento sia giustificato dalla tutela di interessi pubblici sulla base di un'analisi di impatto dei costi e dei benefici attesi; l'entrata in vigore della procedura di allerta disciplinata dagli articoli 12 e seguenti del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dal 1° settembre 2022. Dall'esercizio della delega di cui al presente articolo non dovranno derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I soggetti pubblici interessati provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio di tale delega con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.55.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.55 alle 16.

**AUDIZIONI INFORMALI**

*Mercoledì 9 dicembre 2020.*

**Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame dei progetti di legge C. 226 Ceccanti, C. 227 Ceccanti, C. 489 Zanettin, C. 976 Rossello, C. 989 Bartolozzi, C. 1156 Dadone, C. 1919 Colletti, C. 1977 Dadone, C. 2233 Pollastrini, C. 2517 Sisto, C. 2536 Zanettin, C. 2681 Governo e C. 2691 Costa, recanti disposizioni in materia di riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento, dell'ordi-**

**namento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura di Massimo Luciani, professore di istituzioni di diritto pubblico presso l'Università di Roma « Sapienza », e Renato Balduzzi, professore di diritto costituzionale presso l'Università cattolica del Sacro Cuore.**

Le audizioni informali si sono svolte dalle 16.10 alle 17.

**ERRATA CORRIGE**

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 486, del 3 dicembre 2020, a pagina 17, seconda colonna, sesta riga, la parola: « giurisprudenza » è sostituita dalla seguente « giurisdizione ».

## ALLEGATO 1

**Disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della decisione quadro 2020/584/GAI, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (Atto del Governo n. 201).**

**PARERE APPROVATO**

La II Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della decisione quadro 2020/584/GAI, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (A.G. 201);

considerato che:

lo schema è stato predisposto in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 4 ottobre 2019, n. 119 – legge di delegazione europea 2018, che reca una delega al Governo ad adottare, entro il 2 febbraio 2021, uno o più decreti legislativi per il più compiuto adeguamento della normativa nazionale alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna, apportando le opportune modifiche alla legge 22 aprile 2005, n. 69, recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro;

premesso che:

il provvedimento è stato predisposto sulla base delle raccomandazioni formulate nel rapporto sull'Italia 2009 e delle risultanze della successiva Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione della decisione quadro, proponendosi di porre rimedio alle criticità rilevate con riguardo alla legge n. 69 del 2005 ed in particolare in relazione alla disciplina della procedura passiva di esecuzione del mandato di arresto europeo;

la decisione quadro 2002/584/GAI si inquadra nell'ambito delle iniziative dirette

alla creazione di uno « spazio giudiziario di libertà, sicurezza e giustizia » (c.d. terzo pilastro) e costituisce una delle prime applicazioni del principio di reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie da parte degli Stati membri, rispondendo all'invito rivolto agli Stati membri nel Consiglio europeo di Tampere di superare ed eliminare la complessa e lunga procedura di estradizione, ritenuta inadeguata in relazione alla esistenza di uno spazio senza frontiere, caratterizzato da un alto livello di fiducia e di cooperazione reciproca tra gli Stati dell'Unione;

il considerando n. 5 della decisione precisa che « un nuovo sistema semplificato di consegna delle persone condannate o sospettate, al fine dell'esecuzione delle sentenze di condanna in materia penale o per sottoporle all'azione penale, consente di eliminare la complessità e i potenziali ritardi inerenti alla disciplina attuale in materia di estradizione »;

il modello proposto si fonda sull'idea della libera circolazione, in un clima di reciproca fiducia, dei provvedimenti emanati dall'autorità giudiziaria competente in conformità alla propria legislazione, costituenti titoli idonei a produrre effetti anche nel territorio di Stati diversi da quello nel quale sono stati adottati, per cui l'esecuzione del mandato di arresto avviene attraverso contatti diretti tra le autorità giudiziarie nazionali, individuate sulla base degli ordinamenti statali, costituendo la prima concretizzazione nel settore del diritto penale del principio di riconoscimento reciproco alla base della cooperazione giudiziaria in ambito UE;

rilevato che:

l'articolo 1, comma 1, lettera *d*), inserisce nell'articolo 1 della legge n. 69 del 2005 il comma 4-*quinqüies*, stabilendo che, su proposta del Ministro della giustizia, il Governo notifica al Consiglio e alla Commissione l'elenco degli accordi e delle intese bilaterali o multilaterali, vigenti al momento dell'adozione della decisione quadro, che contribuiscono ad una migliore e più efficace realizzazione delle finalità della decisione quadro e che semplificano o agevolano ulteriormente la consegna delle persone ricercate, che l'Italia intende continuare ad applicare;

tale norma prevede che al suddetto adempimento si provvede nei trenta giorni successivi all'entrata in vigore « del presente decreto »;

andrebbe valutata l'opportunità di sostituire il riferimento al « presente decreto » con quello alla « presente disposizione », trattandosi di un intervento con carattere di novella;

gli articoli 6 e 18-*ter* della legge n. 69 del 2005, il primo modificato e il secondo introdotto – rispettivamente – dall'articolo 3 e dall'articolo 15 dello schema di decreto, potrebbero risultare non pienamente conformi alle indicazioni di cui all'articolo 4-*bis* della decisione quadro, in particolare con riferimento alla condizione prevista dal paragrafo 1, lettera *a*), punto *i*), laddove si stabilisce che non è consentito di rifiutare il mandato di arresto europeo quando l'interessato « è stato di fatto informato ufficialmente con altri mezzi della data e del luogo fissati per il processo »; appare altresì opportuno verificare la piena conformità della disciplina di adeguamento alla previsione dell'articolo 4-*bis*, paragrafo 2, della decisione quadro, in tema di diritto della persona ricercata di ricevere copia della sentenza prima della consegna, e ciò sia con riferimento alla procedura passiva, sia con riferimento alla procedura attiva;

l'articolo 18, paragrafo 1, della decisione quadro prevede che l'autorità dell'esecuzione debba disporre, su richiesta dell'autorità emittente, l'audizione ovvero il

trasferimento temporaneo del ricercato; l'articolo 15, comma 1, della legge n. 69 potrebbe prevedere una condizione più rigorosa, ossia che l'interrogatorio o il trasferimento della persona richiesta in consegna risultino necessari « al fine di consentire le indagini urgenti », ciò che potrebbe limitare la portata dell'obbligo in capo all'autorità dell'esecuzione; si ritiene, pertanto, che debba essere valutata l'opportunità di un intervento di più completo adeguamento dell'articolo 15, comma 1, della legge n. 69 all'articolo 18, paragrafo 1, della decisione quadro;

l'articolo 19 della decisione quadro fa riferimento all'audizione della persona richiesta in consegna, prevedendo, al paragrafo 3, che l'autorità giudiziaria dell'esecuzione abbia la possibilità di incaricare un'altra autorità giudiziaria del proprio Stato membro a partecipare all'audizione del ricercato, al fine di garantire una corretta applicazione delle previsioni dettate in relazione a tale previsione;

antecedentemente alla riforma del Libro XI del codice di procedura penale, attuata con il decreto legislativo 3 ottobre 2017, n. 149, l'articolo 725 dello stesso codice prevedeva che fosse la corte di appello l'ufficio giudiziario competente ad eseguire tanto il mandato di arresto europeo, quanto le richieste di assistenza giudiziaria (cd. rogatorie) e che, nell'ordinare l'esecuzione della rogatoria, la corte di appello potesse delegare, oltre che uno dei componenti del collegio, anche il giudice per le indagini preliminari del luogo in cui gli atti dovevano compiersi;

tale previsione ante riforma consentiva di ritenere soddisfatta la sopra riportata previsione dell'articolo 19 della decisione quadro;

la riforma del 2017 ha invece attribuito al pubblico ministero distrettuale la competenza ad eseguire le rogatorie;

andrebbe pertanto valutata l'opportunità dell'inserimento nell'articolo 15 della legge n. 69 del 2005 di una previsione analoga a quella dell'articolo 725 del codice di procedura penale prima della riforma del



2017, volta a consentire alla corte di appello competente per l'esecuzione del mandato di arresto europeo di delegare al giudice per le indagini preliminari l'audizione della persona ricercata eventualmente richiesta dall'autorità di emissione;

l'articolo 20 della decisione quadro si applica ai casi in cui la persona richiesta in consegna goda di un « privilegio » o di una immunità; l'articolo 17 della legge n. 69 non menziona espressamente i privilegi e, quanto alle immunità, richiede che esse siano « riconosciut[e] dall'ordinamento italiano »; inoltre, sembrerebbe non essere stato recepito l'obbligo di inoltrare « prontamente » la richiesta di revoca dell'immunità o del privilegio, mancanza che si rileva anche nell'articolo 29 della legge, relativo alla procedura attiva di consegna;

l'articolo 27 della legge n. 69 del 2005, riguardante le richieste di transito sul territorio dello Stato di una persona che deve essere consegnata, attribuisce al Ministro della giustizia il potere di rifiutare la richiesta quando: *a)* non ha ricevuto informazioni circa l'identità e la cittadinanza della persona oggetto del mandato d'arresto europeo, l'esistenza di un mandato d'arresto europeo, la natura e la qualificazione giuridica del reato e la descrizione delle circostanze del reato, compresi la data e il luogo di commissione; *b)* il ricercato è cittadino italiano o residente in Italia e il transito è richiesto ai fini dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà personale (cd. mandato di arresto europeo esecutivo);

tale disposizione prevede poi che, nel caso di transito del cittadino o della persona residente in Italia in vista dell'esercizio dell'azione penale (cd. mandato di arresto europeo processuale), al Ministro della giustizia è riconosciuta la facoltà di subordinare il transito alla condizione che la persona, dopo essere stata ascoltata, sia rinviata in Italia per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della libertà personale eventualmente pronunciate nei suoi confronti nello Stato membro di emissione;

lo schema di decreto ha apportato rilevanti modifiche all'esecuzione dei mandati di arresto europei emessi nei confronti di persone che non siano in possesso della cittadinanza italiana ma che risiedano stabilmente nel nostro Paese, prevedendo che:

per i cittadini di altri Stati membri, tanto il rifiuto della consegna a fronte di un mandato di arresto europeo esecutivo, quanto la subordinazione della consegna alla condizione di « rinvio » in Italia nei casi di mandato di arresto europeo processuale, sono consentiti unicamente se le persone risiedono legittimamente ed effettivamente in Italia da almeno cinque anni (articolo 19 della legge n. 69 del 2005 come modificata dall'articolo 15 dello schema di decreto);

per i cittadini extracomunitari, non è invece consentito né il rifiuto di consegna per i mandati di arresto europei esecutivi né la subordinazione della consegna alla condizione di « rinvio » in Italia;

andrebbe quindi valutata l'opportunità di uniformare al nuovo sopra descritto regime per l'esecuzione dei mandati di arresto europei, anche la riportata disciplina del transito di cui all'articolo 27 della legge n. 69 del 2005, che non ha subito modifiche e che pertanto continuerebbe a prevedere la possibilità di rifiuto e di subordinazione della consegna a fronte della mera residenza della persona in Italia e senza alcuna distinzione fra cittadini UE e cittadini extra UE;

l'articolo 27-bis della legge n. 69 del 2005, introdotto dall'articolo 21 dello schema di decreto per la disciplina delle modalità di trasmissione degli atti tra gli uffici giudiziari, prevede che: nei procedimenti relativi alla richiesta di esecuzione del mandato d'arresto europeo, con decreto del Ministro della giustizia avente natura non regolamentare, sia autorizzata la trasmissione con modalità telematica degli atti tra gli uffici giudiziari, secondo le disposizioni stabilite con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, e ciò anche in deroga alle previsioni del decreto

emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24; – la trasmissione degli atti si intenda in questi casi eseguita al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali, secondo le modalità stabilite dal citato provvedimento direttoriale; il decreto del Ministro della giustizia venga adottato previo accertamento da parte del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati della funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici; e, infine, – che sino all'attivazione dei sistemi ministeriali e alla adozione del decreto ministeriale, la trasmissione degli atti tra gli uffici giudiziari sia consentita anche tramite posta elettronica certificata;

con riferimento a tale ultima previsione, di natura essenzialmente transitoria, appare opportuno dettagliare meglio la disciplina, come è ad esempio avvenuto con l'articolo 24 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19), nel quale si è previsto che: la trasmissione degli atti debba essere effettuata « presso gli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari ed indicati in apposito provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati e pubblicato sul Portale dei servizi telematici »; con il medesimo provvedimento del direttore di DGSIA, vengano indicate « le specifiche tecniche relative ai formati degli atti e le ulteriori modalità di invio »; ai fini dell'attestazione del deposito degli atti dei difensori inviati tramite posta elettronica certificata, « il personale di segreteria e di cancelleria degli uffici giudiziari provvede ad annotare nel registro la data di ricezione e ad inserire l'atto nel fascicolo telematico » e che, ai fini della continuità della tenuta del fascicolo cartaceo, « provvede, altresì, all'inserimento nel predetto fascicolo di copia analogica dell'atto ricevuto con l'attestazione della data di ricezione nella casella di posta elettronica certificata dell'ufficio »;

anche per le procedure in materia di mandato di arresto europeo, risulta quindi opportuno dettare alcune disposizioni di dettaglio, accessorie rispetto alla previsione che autorizza l'uso della posta elettronica certificata, al fine di conferire la necessaria certezza alla trasmissione degli atti attraverso l'impiego di tale strumento; è, inoltre, da valutarsi la possibilità di attivare un sistema operativo alternativo, ancora più efficiente e sicuro della posta elettronica certificata;

l'articolo 28 della decisione quadro regola i casi di consegna o estradizione successiva, implementata nel nostro ordinamento dall'articolo 25 della legge n. 69 del 2005, con riferimento alla sola procedura passiva, e cioè alle ipotesi in cui l'Italia è chiamata a dare esecuzione ad un mandato di arresto europeo emesso da un altro Stato membro; appare pertanto opportuno valutare l'introduzione di una norma corrispondente per la procedura attiva, ovvero per le ipotesi in cui il mandato di arresto europeo sia Stato emesso dall'Italia;

a seguito delle modifiche apportate alla decisione quadro 2002/584/GAI dalla decisione quadro 2009/299/GAI, l'articolo 30 della legge n. 69 del 2005, recante la disciplina del contenuto del mandato di arresto europeo nella procedura attiva di consegna, è stato adeguato mediante una modifica volta solo a sostituire il richiamo alla decisione quadro 2002/584/GAI con quello alla decisione quadro 2009/299/GAI, senza procedere ad un effettivo adattamento della disposizione;

per effetto di tale intervento, l'articolo 30, da un lato rinvia al modello di mandato di arresto europeo standardizzato allegato alla decisione quadro 2002/584/GAI « come modificato dall'articolo 2, paragrafo 3) della decisione quadro 2009/299/GAI », dall'altro elenca alcune soltanto delle informazioni richieste da tale modello;

andrebbe pertanto valutata l'opportunità di modificare nuovamente il citato articolo 30 al fine di uniformare il richiamo al modello standardizzato allegato

alla decisione quadro 2002/584/GAI « come modificato dall'articolo 2, paragrafo 3) della decisione quadro 2009/299/GAI », con l'elenco ivi riportato, prevedendovi tutte le informazioni richieste da tale modello,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) al comma 4-*quinquies* dell'articolo 1 della legge n. 69 del 2005, come introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera d), dello schema di decreto, si valuti l'opportunità di modificare le parole « del presente decreto » con le seguenti « della presente disposizione »;

b) si valuti l'opportunità di modificare gli articoli 6 e 18-*ter* della legge n. 69 del 2005, in modo da garantire l'integrale recepimento dell'articolo 4-*bis* della decisione quadro, nella parte in cui dispone che non è consentito rifiutare il mandato di arresto europeo quando l'interessato « è stato di fatto informato ufficialmente con altri mezzi della data e del luogo fissati per il processo »;

c) si valuti l'opportunità di modificare gli articoli 6 e 18-*ter* della legge n. 69 del 2005, in modo da garantire un più preciso adeguamento alle previsioni di cui all'articolo 4-*bis*, paragrafo 1, lettera a), punto i), e paragrafo 2, nonché di introdurre una disposizione volta ad attuare tale ultima disposizione nella disciplina della procedura attiva di consegna di cui agli articoli 28 e seguenti della legge n. 69 del 2005;

d) si valuti l'opportunità di un intervento di più completo adeguamento dell'articolo 15, comma 1 della legge n. 69 all'articolo 18, paragrafo 1, della decisione quadro, in particolare eliminando la previsione secondo cui l'interrogatorio o il trasferimento della persona richiesta in consegna possano essere autorizzati solo quando siano necessario « al fine di consentire le indagini urgenti »;

e) si valuti l'opportunità dell'inserimento nell'articolo 15 della legge n. 69 del

2005 di una previsione analoga a quella dell'articolo 725 del codice di procedura penale prima della riforma del 2017, volta a consentire alla corte di appello competente per l'esecuzione del mandato di arresto europeo di delegare al giudice per le indagini preliminari l'audizione della persona ricercata eventualmente richiesta dall'autorità di emissione;

f) si valuti l'opportunità di un intervento di più completo adeguamento degli articoli 17 e 29 della legge n. 69 alle previsioni dell'articolo 20 della decisione quadro, in particolare includendovi un riferimento ai « privilegi » e alla necessaria tempestività della richiesta di revoca del privilegio o di esclusione dell'immunità;

g) si valuti di modificare la disciplina del transito di cui all'articolo 27 della legge n. 69 del 2005 al fine di uniformarla al nuovo regime introdotto dallo schema di decreto per l'esecuzione dei mandati di arresto europei, che prevede la possibilità di rifiuto e di subordinazione della consegna se le persone risiedono legittimamente ed effettivamente in Italia da almeno cinque anni;

h) si valuti l'opportunità dell'inserimento nell'articolo 27-*bis* della legge n. 69 del 2005 di disposizioni di dettaglio per l'impiego della posta elettronica certificata, analoghe a quelle previste dall'articolo 24 del « presso gli indirizzi PEC 28 ottobre 2020, n. 137 » (*Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19*), al fine di conferire la necessaria certezza alla trasmissione degli atti attraverso l'impiego di detto strumento; si valuti altresì l'opportunità di prevedere l'eventuale attivazione di un sistema operativo alternativo, più efficiente e sicuro della posta elettronica certificata;

i) si valuti l'opportunità di inserire, nella disciplina della procedura attiva di consegna di cui agli articoli 28 e seguenti della legge n. 69 del 2005, una previsione volta a dare attuazione all'articolo 28 della decisione quadro in tema di consegna o estradizione successiva;

j) si valuti l'opportunità di modificare l'articolo 30 della legge n. 69 del 2005 al fine di uniformare il richiamo in esso contenuto al modello di mandato di arresto europeo standardizzato allegato alla deci-

sione quadro 2002/584/GAI « come modificato dall'articolo 2, paragrafo 3) della decisione quadro 2009/299/GAI », con l'elenco ivi riportato, prevedendovi tutte le informazioni richieste da tale modello.

## ALLEGATO 2

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1939, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea – « EPPO » (Atto Governo N. 204).**

**PROPOSTA DI PARERE DELLA RELATRICE**

La II Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1939, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea – « EPPO »;

premesso che:

lo schema di decreto legislativo è adottato in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 4 della legge n. 117 del 2019 (legge di delegazione europea 2018), che delega Governo ad emanare, entro il 2 febbraio 2021, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al Regolamento (UE) 2017 /1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017 (di seguito « Regolamento »), relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea – « EPPO »;

il Regolamento prevede l'istituzione dell'Ufficio del Procuratore europeo (« EPPO »), entrato in vigore il 20 novembre 2017, che ha sede a Lussemburgo ed è competente a indagare e a perseguire dinanzi alle ordinarie giurisdizioni nazionali degli Stati partecipanti, e secondo le rispettive regole processuali, i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, come definiti dalla direttiva UE 2017/1971 (cd. direttiva PIF), i reati di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione e i reati indissolubilmente connessi;

considerato che:

l'articolo 2 dello schema di decreto prevede, al comma 3, tra i requisiti richiesti

ai fini della designazione all'incarico di procuratore europeo, che gli aspiranti – alla data di presentazione della dichiarazione di disponibilità alla designazione – non abbiano compiuto il sessantatreesimo anno d'età;

ai sensi dell'articolo 47, lettera *a*), del Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea, il contratto di lavoro dell'« agente temporaneo » si risolve alla fine del mese in cui l'agente raggiunge l'età di sessantasei anni;

l'incarico di procuratore europeo ha durata di sei anni (eventualmente prorogabili di ulteriori tre anni), secondo quanto previsto dall'articolo 11 del Regolamento;

appare pertanto opportuno prevedere un abbassamento del limite dei sessantatré anni d'età per la designazione all'incarico di procuratore europeo, portandolo a sessanta anni, al fine di consentire al procuratore designato di portare a termine l'incarico conferitogli;

l'articolo 4 individua nel Ministro della giustizia l'autorità competente a concludere con il procuratore capo europeo, l'accordo volto a individuare il numero dei procuratori europei delegati, nonché la ripartizione funzionale e territoriale delle competenze tra gli stessi, prevedendo il concerto con il Consiglio superiore della magistratura;

andrebbe valutata l'opportunità di modificare la disposizione prevedendo che il Ministro della giustizia elabori una proposta da sottoporre al procuratore capo europeo in vista dell'accordo da concludersi ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, del

Regolamento e che su tale proposta sia acquisito il parere del Consiglio superiore della magistratura da esprimere entro un termine massimo di sette giorni, in assenza del quale il Ministro procede alla negoziazione dell'accordo;

l'articolo 5 dello schema di decreto prevede, ai commi 6 e 7, che, all'esito della procedura di selezione degli aspiranti all'incarico di procuratori europei delegati, il Consiglio Superiore della Magistratura designi con delibera motivata un numero di magistrati idonei corrispondente a quello indicato dal procuratore capo europeo all'esito della negoziazione di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del Regolamento; la delibera di designazione è comunicata al Ministero della giustizia per il successivo inoltro al procuratore capo europeo;

andrebbe valutata l'opportunità di prevedere che il Consiglio superiore della magistratura individui una rosa più ampia di candidati idonei, in modo da far fronte ad eventuali necessità connesse alla rinuncia da parte dei candidati designati, alla successiva sostituzione di quelli nominati o, ancora, ad un possibile ampliamento del numero dei procuratori europei delegati, eventualmente prevedendo una « lista di riserva » di candidati idonei e il relativo periodo di validità;

l'articolo 7 relativo al trattamento economico e al regime contributivo dei procuratori europei delegati, nel prevedere, al comma 3, la disciplina del versamento dei contributi previdenziali a carico del Ministero della giustizia, fa riferimento al « magistrato europeo delegato »;

andrebbe valutata l'opportunità di sostituire il riferimento improprio al « magistrato europeo delegato » con quello al « procuratore europeo delegato »;

l'articolo 10 dello schema di decreto prevede che, nei trenta giorni successivi alla data di entrata in vigore, il Ministro della giustizia provvede ad individuare con proprio decreto, presso una o più procure della Repubblica dei capoluoghi di distretto, le sedi di servizio dei procuratori europei delegati, in conformità all'accordo raggiunto con il procuratore capo europeo;

andrebbe valutata l'opportunità di prevedere che, con il richiamato decreto del Ministro della giustizia, è altresì determinata la pianta organica relativa alle sedi di servizio dei procuratori europei delegati, al fine di chiarire che l'assegnazione di questi ultimi alle procure distrettuali non determina una copertura delle eventuali vacanze di organico dell'ufficio o un incremento dell'organico di magistrati ad esso destinati;

lo stesso articolo 10 dello schema di decreto, al comma 2, stabilisce che, nei trenta giorni successivi alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto del Ministro della giustizia sopra richiamato, i dirigenti delle procure della Repubblica individuate da detto decreto provvedano ad adottare i provvedimenti organizzativi necessari a favorire la piena integrazione dei procuratori europei delegati nell'ambito dell'ufficio e a dotarli di locali, risorse di personale e attrezzature idonee all'esercizio delle funzioni e dei compiti loro assegnati dal regolamento, assicurando in ogni caso l'egualianza di trattamento rispetto ai procuratori nazionali nelle condizioni generali di lavoro e nella fruizione dell'ambiente lavorativo; tali provvedimenti sono immediatamente comunicati al Ministero della giustizia e al Consiglio superiore della magistratura che, ai sensi del comma 4, nell'ambito e nei limiti delle rispettive attribuzioni, assumono le iniziative necessarie a favorire la piena integrazione dei procuratori europei delegati presso gli uffici di procura cui sono destinati e ad agevolare l'assolvimento delle funzioni e dei compiti loro assegnati dal regolamento;

andrebbe valutata l'opportunità di una più chiara definizione, al comma 4, dei compiti del Ministero della giustizia nell'assegnazione del personale alle sedi di servizio dei procuratori europei delegati, in modo da procedere ad un reclutamento su base nazionale individuando le unità in possesso delle necessarie competenze linguistiche e contenendo l'impatto sulle dotazioni dei singoli uffici;

ai fini dell'esercizio della competenza da parte della Procura europea, l'articolo

24 del Regolamento introduce alcuni obblighi di comunicazione, stabilendo, al paragrafo 1, che le istituzioni, gli organi, gli uffici e le agenzie dell'Unione e le autorità degli Stati membri competenti ai sensi del diritto nazionale applicabile comunicano senza indebito ritardo all'EPPO qualsiasi condotta criminosa in relazione alla quale essa potrebbe esercitare la sua competenza;

il medesimo articolo 24, al paragrafo 2, prevede che quando un'autorità giudiziaria o di polizia di uno Stato membro avvia un'indagine su un reato in relazione al quale l'EPPO potrebbe esercitare la propria competenza o qualora, in qualsiasi momento successivo all'avvio di un'indagine, la competente autorità giudiziaria o di polizia di uno Stato membro ritenga che un'indagine riguardi un reato di tale natura, tale autorità ne informa senza indebito ritardo l'EPPO;

nell'ambito dei principi e criteri di delega dettati dall'articolo 4 della legge n. 117 del 2019 per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/1939, la lettera *q*) stabilisce che, in relazione ai delitti che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea, sia prevista come obbligatoria la denuncia all'EPPO, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 331 del codice di procedura penale, nonché l'obbligo di informazione in relazione ai medesimi delitti da parte del pubblico ministero in ogni fase del procedimento, al fine dell'esercizio dei citati poteri di avocazione;

come riportato nella relazione illustrativa che accompagna lo schema di decreto, il Governo ha ritenuto – con un'unica eccezione – che gli obblighi indicati nel menzionato criterio di delega di cui alla lettera *q*), in quanto già contemplati nel Regolamento, e quindi direttamente e immediatamente applicabili negli ordinamenti interni degli Stati membri, non necessitano di adattamento nell'ordinamento interno;

il Governo ha in particolare ritenuto che l'articolo 24 del Regolamento identifichi chiaramente i soggetti in capo ai quali

ricade l'obbligo di comunicazione e informazione nei confronti della Procura europea, sottolineando come l'unica eccezione riguardi le ipotesi di denunce provenienti da pubblici uffici e incaricati di pubblico servizio *ex* articolo 331 del codice di procedura penale, stante che la posizione di tali soggetti, sebbene connotata in termini pubblicistici, è stata ritenuta estranea (e, comunque, di assai dubbia riconducibilità) alla nozione di « autorità competente ai sensi del diritto nazionale applicabile » cui il paragrafo 1 dell'articolo 24 fa riferimento per individuare la platea dei destinatari dell'obbligo di comunicazione;

sulla base di tale valutazione, pertanto, attuando solo parzialmente il sopra citato criterio di delega, l'articolo 14 dello schema di decreto dispone, al comma 1, che « quando ha ad oggetto uno dei reati indicati all'articolo 9, la denuncia prevista dall'articolo 331 del codice di procedura penale è presentata o trasmessa senza ritardo al procuratore europeo delegato avente sede presso la procura della Repubblica del capoluogo del distretto o, in mancanza, al procuratore europeo delegato avente sede presso la procura della Repubblica del capoluogo del distretto più prossimo »;

la disposizione dell'articolo 14 dello schema di decreto individua il campo d'applicazione dell'obbligo di trasmissione al procuratore europeo delegato *ex* articolo 331 del codice di procedura penale, rinviando, quindi, ai reati di cui all'articolo 9 dello schema di decreto;

tale disposizione, intervenendo sui poteri dei procuratori europei delegati e del procuratore europeo, si riferisce non a una categoria di reati, bensì a procedimenti per i quali la Procura europea ha assunto la decisione di avviare o avocare un'indagine, rispetto ai quali la denuncia di cui all'articolo 331 del codice di procedura penale si colloca in una fase antecedente;

andrebbe pertanto valutata l'opportunità di modificare la formulazione dell'articolo 14 dello schema di decreto, prevedendo l'obbligo di trasmissione per tutte le denunce formalizzate da pubblici ufficiali e

incaricati di un pubblico servizio che hanno ad oggetto reati di competenza della Procura europea, anziché facendo riferimento ai reati di cui all'articolo 9;

andrebbe altresì valutata l'opportunità di modificare l'articolo 14, chiarendo che l'obbligo di denuncia *ex* articolo 331 del codice di procedura penale va adempiuto anche nei confronti delle procure nazionali competenti per territorio, al fine di evitare il rischio che si possa realizzare una sovrapposizione investigativa senza che gli uffici, quello nazionale e quello europeo, ne siano consapevoli;

il Regolamento prevede un sistema di competenze concorrenti tra l'EPPO e le autorità nazionali nella considerazione che, in ottemperanza al principio di sussidiarietà, l'obiettivo della lotta ai reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, può, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, essere conseguito meglio a livello di Unione, a tal fine definendo le modalità di esercizio della competenza della Procura europea;

in particolare l'articolo 25 del Regolamento, al paragrafo 1, prevede che la Procura europea, «esercita la sua competenza avviando un'indagine a norma dell'articolo 26 o decidendo di avvalersi del suo diritto di avocazione ai sensi dell'articolo 27» e che, se l'EPPO decide di esercitare la sua competenza, le autorità nazionali competenti non esercitano la loro competenza in relazione alla stessa condotta criminosa; a tal fine, ai sensi del paragrafo 5, l'EPPO informa senza indebito ritardo le autorità nazionali competenti di qualsiasi decisione di esercitare o di astenersi dall'esercitare la sua competenza;

con riguardo alla prima ipotesi, ai sensi dell'articolo 26 del Regolamento se, conformemente al diritto nazionale applicabile, esistono ragionevoli motivi per ritenere che sia o sia stato commesso un reato di competenza dell'EPPO, un procuratore europeo delegato di uno Stato membro che, secondo il suo diritto nazionale, è competente per il reato, avvia un'indagine, fatti salvi alcuni casi specifici, individuati

dai paragrafi 2 e 3 dell'articolo 25 del medesimo Regolamento;

con riguardo alla seconda ipotesi, ai sensi dell'articolo 27 del Regolamento, una volta che abbia ricevuto da un'autorità giudiziaria o di polizia di uno Stato membro la notizia dell'avvio di un'indagine su un reato di sua competenza, l'EPPO decide se esercitare il suo diritto di avocazione nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre cinque giorni dal ricevimento delle informazioni dalle autorità nazionali, e informa queste ultime di tale decisione. In casi specifici, il procuratore capo europeo può adottare la decisione motivata di prorogare tale termine per un periodo di cinque giorni al massimo e ne informa le autorità nazionali;

sulla base delle disposizioni sopra citate sembrerebbe che la distinzione tra le due diverse modalità di attivazione della Procura europea dipende dall'esistenza o meno di un'indagine a livello nazionale, poiché nel secondo caso l'EPPO non può avviare autonomamente una propria attività investigativa, ma deve prima «avvocare» il fascicolo di indagine iscritto in ambito domestico;

con riguardo alle misure volte a prevedere il coordinamento delle azioni a livello europeo e nazionale, il medesimo articolo 27, al paragrafo 2, stabilisce che, fintanto che la Procura non abbia assunto la decisione in merito al ricorso o meno al potere di avocazione, le autorità nazionali si astengono dall'adottare qualsiasi decisione ai sensi del diritto nazionale che possa avere l'effetto di precludere all'EPPO l'esercizio del suo diritto di avocazione. Le autorità nazionali adottano comunque le misure urgenti necessarie, a norma del diritto nazionale, per garantire l'efficacia dell'indagine e dell'azione penale;

con riguardo alle disposizioni a livello nazionale, l'articolo 335 del codice di procedura penale prevede che il pubblico ministero sia tenuto ad «iscrive[re] immediatamente, nell'apposito registro custodito presso l'ufficio, ogni notizia di reato che gli perviene o che ha acquisito di propria iniziativa [...]»;



l'osservanza di tale disposizione nazionale comporta come conseguenza che la Procura europea si troverà a dover avviare le proprie indagini prevalentemente attraverso il descritto meccanismo della « avocazione »;

il ricorso a tale meccanismo potrebbe determinare sul versante nazionale un inutile impiego di tempo e risorse da parte delle procure nazionali e degli organi di polizia giudiziaria, in tutti i casi in cui l'EPPO decidesse effettivamente di « avocare » l'indagine mentre sul versante della Procura europea, la sistematica preesistenza dell'indagine nazionale comporta la necessità di decidere entro un termine estremamente breve;

le disposizioni contenute nel regolamento interno adottato dal Collegio dell'EPPO il 12 ottobre 2020, per il subprocedimento attraverso il quale andranno assunte le determinazioni circa l'esercizio della competenza, prevedono una tempistica non compatibile con le situazioni in cui debbano essere compiuti atti urgenti, o sia comunque necessario procedere con urgenza;

andrebbe pertanto valutato un coordinamento, che evitando di paralizzare l'avvio delle indagini da parte delle procure nazionali, in attesa che l'EPPO assuma la decisione di esercitare la propria competenza ai sensi dell'articolo 26 del Regolamento, individui un ragionevole punto di equilibrio tra il rispetto dovuto alle prerogative comunque spettanti alle procure nazionali nelle more dell'assunzione della decisione da parte dell'EPPO e l'esigenza di assicurare a quest'ultima un adeguato *spatium deliberandi*, senza dover necessariamente avocare il procedimento nazionale;

al fine in particolare di assicurare il tempestivo compimento degli atti urgenti, andrebbe valutata l'opportunità di integrare l'articolo 14 dello schema di decreto, introducendo una soluzione normativa che, a fronte di una *notitia criminis* comunque ricevuta o acquisita dalla procura nazionale, rimetta a quest'ultima la valutazione circa la necessità o meno di un'attivazione

immediata delle indagini, in relazione alla ricorrenza o meno di una situazione di urgenza. Nel primo caso, si potrebbe procedere all'iscrizione del procedimento secondo le regole ordinarie, dandone comunicazione alla Procura europea ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 2 del Regolamento, al fine dell'eventuale esercizio della propria competenza attraverso il ricorso all'avocazione; nel secondo caso, si potrebbe prevedere che il pubblico ministero si limiti ad annotare – in apposito registro di nuova istituzione – gli estremi della notizia di reato, procedendo all'iscrizione di un fascicolo nazionale solo a seguito della comunicazione della decisione della Procura europea di non esercitare la sua competenza, ovvero scaduto un termine allo stato quantificato in 30 giorni,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 2, comma 3, si valuti l'opportunità di sostituire il riferimento al limite di età del sessantatreesimo anno ivi previsto con quello al sessantesimo anno;

b) all'articolo 4, andrebbe valutata l'opportunità di modificare la disposizione prevedendo che il Ministro della giustizia elabori una proposta relativamente al numero dei procuratori europei delegati, nonché alla ripartizione funzionale e territoriale delle competenze tra gli stessi, da sottoporre al procuratore capo europeo, previo parere del Consiglio superiore della magistratura da esprimere entro un termine massimo di sette giorni, in assenza del quale il Ministro procede alla negoziazione dell'accordo;

c) all'articolo 5, comma 6, si valuti l'opportunità di prevedere che il Consiglio superiore della magistratura individui una lista di riserva di candidati idonei stabilendone il relativo periodo di validità;

d) all'articolo 7, comma 3, si valuti l'opportunità di sostituire il riferimento al « magistrato europeo delegato » con quello al « procuratore europeo delegato »;

e) all'articolo 10 dello schema di decreto, al comma 1, si valuti l'opportunità di prevedere che con il decreto del Ministro della giustizia ivi previsto è altresì determinata la pianta organica relativa alle sedi di servizio dei procuratori europei delegati; al medesimo articolo 10, al comma 4, si valuti l'opportunità di una più chiara definizione dei compiti del Ministero della giustizia nell'assegnazione del personale alle sedi di servizio dei procuratori europei delegati;

f) al comma 1 dell'articolo 14 dello schema di decreto, si valuti l'opportunità di sostituire il riferimento ai « reati indicati all'articolo 9 » ivi contenuto con il riferimento ai reati per i quali la Procura europea potrebbe esercitare la sua compe-

tenza in conformità del regolamento (UE) 2017/1939;

g) al comma 2 dell'articolo 14 dello schema di decreto, si valuti l'opportunità di chiarire che l'obbligo di denuncia ivi previsto va adempiuto anche nei confronti delle procure nazionali;

h) all'articolo 14 dello schema di decreto, si valuti l'opportunità di introdurre una disposizione volta a consentire il tempestivo compimento degli atti urgenti a fronte di una *notitia criminis* comunque ricevuta o acquisita dalla procura nazionale, rimettendo a quest'ultima la valutazione circa la necessità o meno di un'attivazione immediata delle indagini, in relazione alla ricorrenza o meno di una situazione di urgenza.

## **III COMMISSIONE PERMANENTE**

**(Affari esteri e comunitari)**

---

*S O M M A R I O*

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	43
---	----

### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 9 dicembre 2020.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle  
16.40 alle 16.45.

## V COMMISSIONE PERMANENTE

### (Bilancio, tesoro e programmazione)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

DL 150/2020: Misure urgenti per il rilancio del servizio sanitario della regione Calabria e per il rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario. C. 2772-A Governo (Parere all'Assemblea) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, e osservazione – Parere su emendamenti</i> ) .....	45
--	----

##### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1939, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea – « EPPO ». Atto n. 204 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	52
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/821, che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione di stagno, tantalio e tungsteno, dei loro minerali, e di oro, originari di zone di conflitto o ad alto rischio. Atto n. 207 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	55
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145, per il finanziamento delle missioni internazionali e degli interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione per l'anno 2020. Atto n. 219 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i> ) ..	58

##### DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale recante regolamento in materia di requisiti di accesso, condizioni, criteri e modalità degli interventi del Patrimonio Destinato. Atto n. 222 (Rilievi alle Commissioni VI e X) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	64
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 03/2020, relativo all'acquisizione, funzionamento e supporto di una piattaforma aerea multi-missione e multi-sensore per la condotta di attività di caratterizzazione, sorveglianza e monitoraggio della situazione tattico-operativa, di supporto decisionale di livello strategico e operativo, di Comando e Controllo (C2) multi-dominio e di protezione elettronica. Atto n. 223 (Rilievi alla IV Commissione) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione</i> ) .....	65
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 17/2020, relativo all'acquisizione di un veicolo tattico multiruolo per le operazioni speciali. Atto n. 224 (Rilievi alla IV Commissione) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione</i> ) .....	67
AVVERTENZA .....	69

**SEDE CONSULTIVA**

*Mercoledì 9 dicembre 2020. — Presidenza del vicepresidente Giorgio LOVECCHIO. — Interviene la viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.*

**La seduta comincia alle 15.50.**

**DL 150/2020: Misure urgenti per il rilancio del servizio sanitario della regione Calabria e per il rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario.**

**C. 2772-A Governo.**

(Parere all'Assemblea).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, e osservazione – Parere su emendamenti).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 2 dicembre 2020, ed avvia l'esame delle proposte emendative ad esso riferite.

La viceministra Laura CASTELLI, con riferimento alle richieste di chiarimento formulate dal relatore nel corso della precedente seduta, rappresenta quanto segue.

All'articolo 1, comma 1, con riguardo alla nomina del Commissario *ad acta*, il richiamo introdotto nel corso dell'esame in sede referente al comma 569 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 potrebbe essere opportunamente sostituito con quello al comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 159 del 2007, che prevede, tra l'altro, che ove la regione non adempia alla diffida del Presidente del Consiglio dei Ministri in merito al piano di rientro, il Ministro della salute, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, nomina un commissario *ad acta* per l'intero periodo di vigenza del piano di rientro.

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione del bilancio dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) per provvedere agli oneri derivanti dalle spese per il personale di cui la stessa Agenzia può avvalersi, ai sensi dell'articolo 1,

comma 4, determina effetti negativi in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a euro 125.660 per l'anno 2020, a euro 751.385 per l'anno 2021 e a euro 626.240 per l'anno 2022. A tali effetti si provvede, ai sensi del medesimo comma 4, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008, che reca le occorrenti risorse, fermo restando che l'utilizzo delle predette risorse non risulta suscettibile di compromettere la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente.

L'utilizzo di una quota del 20 per cento delle risorse accantonate dall'articolo 6, complessivamente pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, per far fronte agli oneri derivanti dal piano per l'assunzione di personale medico, sanitario e socio-sanitario, facendo ricorso innanzitutto agli idonei delle graduatorie in vigore, previsto dall'articolo 1, comma 4-*bis*, non appare idoneo a fronteggiare oneri permanenti, quali quelli derivanti dalle citate assunzioni. La disposizione prevede inoltre che l'autorizzazione al piano assunzionale sia disposta dal Ministro della salute senza richiamare, da un lato, eventuali valutazioni del Commissario *ad acta*, dall'altro, il fatto che le risorse utilizzate a copertura saranno concesse solo subordinatamente al verificarsi delle condizioni previste dall'articolo 6, comma 2, ossia la presentazione e l'approvazione del Programma operativo di prosecuzione del Piano di rientro per il periodo 2022-2023, nonché la sottoscrizione di uno specifico Accordo tra lo Stato e le regioni.

Il fondo di parte corrente per il riaccertamento dei residui passivi perenti del Ministero della salute, utilizzato per far fronte agli oneri per gli anni 2021 e 2022 derivanti dal compenso da corrispondere ai Commissari straordinari degli enti del Servizio sanitario regionale, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, reca le occorrenti risorse e il suo utilizzo non risulta suscettibile di compromettere la realizzazione di programmi di spesa già avviati dal predetto Ministero.

La disposizione di cui all'articolo 4, comma 2, che prevede la possibilità che la Commissione straordinaria per la gestione dell'ente infiltrato da organizzazioni mafiose si avvalga di ulteriori unità di personale con oneri a carico del bilancio dell'azienda sanitaria locale ed ospedaliera interessata, riproduce il contenuto dell'articolo 10, comma 2, del decreto-legge n. 35 del 2019.

La disposizione di cui all'articolo 5, comma 1, nella parte in cui consente al Commissario *ad acta* di avvalersi, oltre che del Corpo della Guardia di finanza, anche dell'Agenzia delle entrate, introdotta nel corso dell'esame in sede referente, potrebbe determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Al fine di escludere tale eventualità, da un lato, dovrebbero essere puntualmente definiti, nei limiti delle sue competenze istituzionali, gli ambiti della collaborazione dell'Agenzia delle entrate, e, dall'altro, la clausola di neutralità finanziaria, di cui al comma 2 del medesimo articolo 5, dovrebbe essere riferita anche all'Agenzia medesima.

Carmelo Massimo MISITI (M5S), *relatore*, nel prendere atto dei chiarimenti forniti dal Governo, rileva peraltro – sulla base dei medesimi – la necessità di prevedere che il Ministro della salute autorizzi il Commissario *ad acta* ad effettuare il piano per l'assunzione di personale medico, sanitario e socio-sanitario, anche mediante scorrimento delle graduatorie, previsto dall'articolo 1, comma 4-*bis*, sentito il Commissario medesimo e solo al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 6, comma 2, stabilendo che a tale piano assunzionale possa darsi luogo nei limiti di un'autorizzazione di spesa di 12 milioni di euro annui a decorrere dal 2021 – incrementando corrispondentemente il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario standard cui concorre lo Stato a decorrere dal 2022 da destinarsi alla regione Calabria – ai cui oneri si provvede mediante utilizzo di una quota pari al 20 per cento delle risorse accantonate ai sensi dell'articolo 6, comma 1, per l'anno 2021, nonché mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dell'accantonamento del fondo speciale di parte

corrente di competenza del Ministero della salute a decorrere dall'anno 2022.

Ravvisa, altresì, la necessità di modificare la disposizione di cui all'articolo 5, prevedendo che, nell'esercizio delle proprie funzioni, il Commissario *ad acta* possa avvalersi anche della collaborazione dell'Agenzia delle entrate qualora debba svolgere attività che coinvolgano le competenze della medesima Agenzia, estendendo conseguentemente la clausola di neutralità finanziaria di cui al comma 2 anche al supporto e alla collaborazione dell'Agenzia stessa.

Tutto ciò considerato, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge di conversione in legge del decreto-legge n. 150 n. 2020, recante misure urgenti per il rilancio del servizio sanitario della regione Calabria e per il rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario (C. 2772-A Governo);

preso atto dei chiarimenti del Governo da cui si evince che:

all'articolo 1, comma 1, con riguardo alla nomina del Commissario *ad acta*, il richiamo introdotto nel corso dell'esame in sede referente al comma 569 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 potrebbe essere opportunamente sostituito con quello al comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 159 del 2007, che prevede, tra l'altro, che ove la regione non adempia alla diffida del Presidente del Consiglio dei Ministri in merito al piano di rientro, il Ministro della salute, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, nomina un commissario *ad acta* per l'intero periodo di vigenza del piano di rientro;

l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione del bilancio dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) per provvedere agli oneri derivanti dalle spese per il personale di cui la stessa Agenzia può avvalersi, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, determina effetti negativi in ter-

mini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a euro 125.660 per l'anno 2020, a euro 751.385 per l'anno 2021 e a euro 626.240 per l'anno 2022;

a tali effetti si provvede, ai sensi del medesimo comma 4, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008, che reca le occorrenti risorse, fermo restando che l'utilizzo delle predette risorse non risulta suscettibile di compromettere la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente;

L'utilizzo di una quota del 20 per cento delle risorse accantonate dall'articolo 6, complessivamente pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, per far fronte agli oneri derivanti dal piano per l'assunzione di personale medico, sanitario e socio-sanitario, facendo ricorso innanzitutto agli idonei delle graduatorie in vigore, previsto dall'articolo 1, comma 4-bis, non appare idoneo a fronteggiare oneri permanenti, quali quelli derivanti dalle citate assunzioni;

inoltre, la disposizione prevede che l'autorizzazione al piano assunzionale sia disposta dal Ministro della salute senza richiamare, da un lato, eventuali valutazioni del Commissario *ad acta*, dall'altro, il fatto che le risorse utilizzate a copertura saranno concesse solo subordinatamente al verificarsi delle condizioni previste dall'articolo 6, comma 2, ossia la presentazione e l'approvazione del Programma operativo di prosecuzione del Piano di rientro per il periodo 2022-2023, nonché la sottoscrizione di uno specifico Accordo tra lo Stato e le regioni;

il fondo di parte corrente per il riaccertamento dei residui passivi perenti del Ministero della salute, utilizzato per far fronte agli oneri per gli anni 2021 e 2022 derivanti dal compenso da corrispondere ai Commissari straordinari degli enti del Servizio sanitario regionale, ai sensi dell'arti-

colo 2, comma 3, reca le occorrenti risorse e il suo utilizzo non risulta suscettibile di compromettere la realizzazione di programmi di spesa già avviati dal predetto Ministero;

la disposizione di cui all'articolo 4, comma 2, che prevede la possibilità che la Commissione straordinaria per la gestione dell'ente infiltrato da organizzazioni mafiose si avvalga di ulteriori unità di personale con oneri a carico del bilancio dell'azienda sanitaria locale ed ospedaliera interessata, riproduce il contenuto dell'articolo 10, comma 2, del decreto-legge n. 35 del 2019;

la disposizione di cui all'articolo 5, comma 1, nella parte in cui consente al Commissario *ad acta* di avvalersi, oltre che del Corpo della Guardia di finanza, anche dell'Agenzia delle entrate, introdotta nel corso dell'esame in sede referente, potrebbe determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

al fine di escludere tale eventualità, da un lato, dovrebbero essere puntualmente definiti, nei limiti delle sue competenze istituzionali, gli ambiti della collaborazione dell'Agenzia delle entrate, e, dall'altro, la clausola di neutralità finanziaria, di cui al comma 2 del medesimo articolo 5, dovrebbe essere riferita anche all'Agenzia medesima;

rilevata pertanto la necessità di:

prevedere che il Ministro della salute autorizzi il Commissario *ad acta* ad effettuare il piano per l'assunzione di personale medico, sanitario e socio-sanitario, anche mediante scorrimento delle graduatorie, previsto dall'articolo 1, comma 4-bis, sentito il Commissario medesimo e solo al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 6, comma 2, stabilendo che a tale piano assunzionale possa darsi luogo nei limiti di un'autorizzazione di spesa di 12 milioni di euro annui a decorrere dal 2021 – incrementando corrispondentemente il livello del finanziamento del fabbisogno

sanitario *standard* cui concorre lo Stato a decorrere dal 2022 da destinarsi alla regione Calabria – ai cui oneri si provvede mediante utilizzo di una quota pari al 20 per cento delle risorse accantonate ai sensi dell'articolo 6, comma 1, per l'anno 2021, nonché mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero della salute a decorrere dall'anno 2022;

modificare la disposizione di cui all'articolo 5, prevedendo che, nell'esercizio delle proprie funzioni, il Commissario *ad acta* può avvalersi altresì della collaborazione dell'Agenzia delle entrate qualora debba svolgere attività che coinvolgono le competenze della medesima Agenzia, estendendo conseguentemente la clausola di neutralità finanziaria di cui al comma 2 anche al supporto e alla collaborazione dell'Agenzia stessa;

considerato, infine, che dovrebbe essere valutata l'opportunità, all'articolo 1, comma 1, con riguardo alla nomina del Commissario *ad acta*, di sostituire il richiamo al comma 569 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 con quello al comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 159 del 2007,

esprime sul testo del provvedimento in oggetto:

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:*

*all'articolo 1, comma 4-bis, apportare le seguenti modificazioni:*

*sostituire le parole da:* il Ministro della salute *fino a:* piano assunzionale straordinario *con le seguenti:* il Ministro della salute, al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 6, comma 2, sulla base del fabbisogno rilevato dalle aziende del servizio sanitario regionale, sentito il Commissario

*ad acta*, autorizza il medesimo Commissario ad attuare un piano straordinario;

*sostituire le parole da:* nel limite *fino a:* presente decreto *con le seguenti:* nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al primo periodo del comma 4-ter;

*Conseguentemente:*

*all'articolo 1, dopo il comma 4-bis, aggiungere i seguenti:*

4-ter. Per l'attuazione del comma 4-bis è autorizzata la spesa di 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. A tal fine è autorizzata la spesa di 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 ai cui oneri si provvede, per l'anno 2021, mediante utilizzo di una quota del 20 per cento delle risorse di cui all'articolo 6, comma 1, e, a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4-quater. Per effetto di quanto previsto dal comma 4-ter, a decorrere dall'anno 2022 il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario standard cui concorre lo Stato è incrementato di 12 milioni di euro annui, da destinarsi alla regione Calabria.

*all'articolo 5, apportare le seguenti modificazioni:*

*al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole:* e della collaborazione dell'Agenzia delle entrate;

*dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Commissario *ad acta* può avvalersi



altresì della collaborazione dell'Agenzia delle entrate qualora debba svolgere attività che coinvolgano le competenze della medesima Agenzia.;

*al comma 2, dopo le parole: Corpo della Guardia di finanza aggiungere le seguenti: e dell'Agenzia delle entrate;*

*e con la seguente osservazione:*

*si valuti l'opportunità di sostituire, all'articolo 1, comma 1, il richiamo al comma 569 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2014, n. 190, con quello al comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 ».*

La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Carmelo Massimo MISITI (M5S), *relatore*, comunica inoltre che l'Assemblea ha trasmesso, in data odierna, il fascicolo n. 1 degli emendamenti. In proposito, con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala le seguenti:

Sutto 1.4, che prevede, tra l'altro, che agli oneri derivanti dalla messa a disposizione del Commissario *ad acta* di personale, uffici e mezzi necessari all'espletamento dell'incarico, si provvede, nel limite di 150 mila euro per l'anno 2020 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente relativo al bilancio triennale 2020-2022 di competenza del Ministero della salute, che per l'anno 2020 non reca le occorrenti disponibilità;

Ferro 6.016, che prevede la realizzazione di un centro Covid nel presidio ospedaliero Villa Bianca dell'Azienda ospedaliero-universitaria Mater Domini di Catan-

zaro, senza tuttavia precisare puntualmente gli oneri che ne conseguono e indicare le modalità della relativa copertura.

Per quanto concerne invece le proposte emendative per le quali appare opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:

Panizzut 1.3, che prevede, tra l'altro, che il Ministro della salute convochi una conferenza straordinaria per l'affiancamento della regione Calabria, a cui partecipano i componenti del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali e del Comitato permanente per l'erogazione dei LEA, il Commissario ad acta, il Direttore del Dipartimento tutela della salute della regione Calabria e il Direttore generale dell'AGENAS e che predispone e approva un documento integrato di indirizzo programmatico, contenente parametri, criteri e linee guida per la redazione di un documento unico straordinario di programmazione sanitaria regionale integrata. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa;

Ferro 1.15, che prevede che sia il Ministero della salute, in luogo della regione Calabria come attualmente previsto, a mettere a disposizione del Commissario ad acta il personale, gli uffici e i mezzi necessari all'espletamento dell'incarico. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

Parentela 1.100, che estende il piano assunzionale previsto dal comma 4-*bis* anche al personale tecnico. Al riguardo, considera necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di estendere il piano assunzionale nel senso indicato dalla proposta emendativa, nel rispetto del limite di spesa quale risultante dalla con-

dizione contenuta nel parere testé espresso dalla Commissione bilancio;

Ferro 2.02, che prevede la nomina del comandante della Guardia di finanza della regione Calabria a Commissario straordinario per la ricognizione e l'accertamento dei debiti commerciali maturati al 31 dicembre 2020 dagli enti del Servizio sanitario della medesima regione, stabilendo, tra l'altro, che a tal fine esso predisponga una piattaforma digitale a ciò dedicata e possa avvalersi di esperti nonché degli uffici del Ministero dell'economia e delle finanze. La proposta emendativa dispone inoltre che all'attuazione delle predette attività si provveda a valere sulle risorse indicate all'articolo 6 del presente decreto. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nell'ambito delle risorse indicate all'articolo 6, posto che queste ultime risultano già preordinate a specifiche finalità;

Nesci 3.101, che prevede che il Commissario *ad acta* possa stipulare un protocollo d'intesa con l'ANAC per l'affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, disponendo che, in tal caso, le aziende sanitarie o ospedaliere interessate possano richiedere che le gare siano curate da appositi uffici, istituiti o da istituire presso il Commissario *ad acta*. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa in esame;

Ferro 3.10, che demanda l'attuazione dei progetti di edilizia sanitaria al presidente della regione, coadiuvato da un comitato operativo costituito dal prefetto di Catanzaro, dal capo del Comando territoriale dell'esercito in Calabria e dal provveditore alle opere pubbliche per la Sicilia e la Calabria, anziché al Commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 122 del decreto-legge n. 18 del 2020, come attualmente previsto dal testo del provvedimento in esame. Al riguardo, appare necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa in esame;

Occhiuto 3.5, che istituisce un Fondo di rotazione, con una dotazione di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, da destinare alla riduzione della mobilità sanitaria e delle liste d'attesa nonché alla stabilizzazione e assunzione di personale sanitario, provvedendo al relativo onere mediante corrispondente riduzione del Fondo per il reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n. 145 del 2018. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla idoneità della copertura finanziaria indicata nella proposta emendativa nonché circa la compatibilità dello strumento del fondo rotativo rispetto ad oneri di personale, suscettibili peraltro di presentare carattere permanente;

Misiti 3.110, che prevede che il Commissario *ad acta* individui i centri di emergenza collegati con la rete regionale e definisca le modalità per il funzionamento del servizio di elisoccorso, disponendo a tale proposito che, previa intesa con lo stato maggiore della difesa e sulla base di specifici protocolli, possano essere utilizzati anche i velivoli in dotazione a unità militari presenti in regione. Al riguardo, considera necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa in esame;

Lazzarini 6.1, che è volta a destinare l'autorizzazione di spesa di 15 milioni di euro in favore della regione Calabria, di cui all'articolo 6, comma 4, alla realizzazione di un'infrastruttura per il monitoraggio qualitativo e quantitativo dei parametri economico-finanziari delle strutture sanitarie della regione medesima e delle attività assistenziali da esse svolte, sostituendo integralmente la finalità attualmente individuate nel testo del provvedimento. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della quantificazione degli oneri recati dalla proposta emendativa in esame;

Occhiuto 6.3, che introduce – in relazione alla spesa di 15 milioni di euro autorizzata ai sensi dell'articolo 6, comma

4 – un’ulteriore finalità, consistente nelle attività di ricognizione del fabbisogno epidemiologico. Al riguardo, reputa necessario acquisire l’avviso del Governo in merito alla possibilità di dare corso alla proposta emendativa in commento nei limiti della spesa autorizzata ai sensi dell’articolo 6, comma 4;

Occhiuto 6.4, che stanziava ulteriori 10 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all’articolo 20 della legge n. 67 del 1988, concernenti il programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia ed ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, allo scopo di riattivare presidi sanitari e ospedali di montagna della regione Calabria, al fine di riconvertirli per la gestione dell’emergenza Covid-19. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l’avviso del Governo in merito all’effettiva disponibilità delle risorse previste a copertura, anche alla luce degli interventi eventualmente già programmati a valere sulle medesime risorse;

Occhiuto 6.5 e 6.6, che prevedono che l’autorizzazione di spesa di 15 milioni di euro in favore della Calabria di cui all’articolo 6, comma 4, sia destinata anche alla creazione di una infrastruttura per il monitoraggio qualitativo e quantitativo dei parametri economico-finanziari e delle attività assistenziali nonché alla possibilità per la regione e le aziende sanitarie di provvedere in proprio all’analisi dei dati. Al riguardo, considera necessario acquisire l’avviso del Governo in merito alla possibilità di dare corso alle proposte emendative in commento nei limiti della spesa autorizzata ai sensi dell’articolo 6, comma 4;

Occhiuto 6.7, che prevede che il Commissario *ad acta*, nell’ambito degli interventi di cui all’articolo 6, individui specifiche professionalità mediante apposite procedure selettive. Al riguardo, reputa necessario acquisire l’avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa in esame:

Gemmato 6.012, che le farmacie pubbliche e private convenzionate con il Ser-

vizio sanitario nazionale siano autorizzate ad effettuare test diagnostici che prevedono il prelievo di sangue mediante l’utilizzo di dispositivi per il prelievo ematico capillare a scopo diagnostico, demandando la definizione delle modalità attuative a un regolamento del Ministro della salute. Al riguardo, reputa necessario acquisire l’avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa in esame, anche in considerazione del fatto che la stessa non risulta assistita da una apposita clausola di invarianza finanziaria;

Zolezzi 6.0100, che autorizza il Ministro della salute ad apportare modificazione al decreto ministeriale 15 dicembre 1990 sul Sistema informativo delle malattie infettive diffuse, provvedendo a inserire tra le malattie oggetto di notifica la polmonite a genesi infettiva. Al riguardo, reputa necessario acquisire l’avviso del Governo in merito alla possibilità di attuare la proposta emendativa in commento nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

Occhiuto 7.100, che prevede che, all’esito della ricognizione da parte del Commissario *ad acta* dell’indebitamento degli enti del Servizio sanitario calabrese al 31 dicembre 2019, il Ministero dell’economia e delle finanze stipuli un’apposita convenzione con la Cassa Depositi e Prestiti Spa finalizzata alla concessione in favore della regione Calabria di una anticipazione di liquidità, pari al deficit patrimoniale accertato ai soli fini del ripiano dei debiti degli enti del Servizio sanitario regionale, che sarà restituita dalla regione Calabria con un piano di ammortamento a rate costanti, comprensive di capitale e interessi, di durata massima pari a trenta anni, decorrente dall’anno successivo a quello in cui è stata erogata l’anticipazione. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l’avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa in esame.

Segnala, infine, che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

La Viceministra Laura CASTELLI, in mancanza di relazione tecnica, esprime parere contrario su tutte le proposte emendative puntualmente richiamate dal relatore ed esprime nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.

Carmelo Massimo MISITI (M5S), *relatore*, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, propone pertanto di esprimere parere contrario sugli emendamenti 1.3, 1.4, 1.15, 1.100, 3.5, 3.10, 3.101, 3.110, 6.1, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7 e 7.100 e sugli articoli aggiuntivi 2.02, 6.012, 6.016 e 6.0100, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative.

La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

### **La seduta termina alle 16.**

#### **ATTI DEL GOVERNO**

*Mercoledì 9 dicembre 2020. — Presidenza del vicepresidente Giorgio LOVECCHIO. — Interviene la viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.*

### **La seduta comincia alle 16.**

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1939, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea – « EPPO ».**

**Atto n. 204.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 2 dicembre 2020.

La Viceministra Laura CASTELLI, con riferimento alle richieste di chiarimento formulate dal relatore nel corso della precedente seduta, rappresenta quanto segue.

Riguardo all'articolo 2, in materia di autorità competente e procedimento per la designazione dei candidati all'incarico di Procuratore europeo, gli oneri correlati all'espletamento delle attività istruttorie attribuite risultano sostenibili a legislazione vigente, rientrando tale funzione tra i compiti del Consiglio superiore della magistratura, posto che tale attività di valutazione sarà svolta, come esplicitato al comma 5, dalla commissione già istituita ai sensi dell'articolo 12, comma 13, del decreto legislativo n. 160 del 2006. La partecipazione alle sedute della citata commissione, pertanto, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, considerato che ai componenti della stessa non verranno corrisposti gettoni di presenza, indennità o emolumenti aggiuntivi, comunque denominati. Lo svolgimento delle attività connesse, inserito all'interno dei programmi delle sedute ordinariamente previste dalla commissione citata, potrà essere fronteggiato con le risorse presenti nel bilancio autonomo di tale organo, di cui al capitolo 2195, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, già destinate alla corresponsione delle indennità di seduta e di tutti gli altri emolumenti comunque denominati, secondo la disciplina stabilita dai commi 13, 15, 16 e 17 del citato articolo 12 del decreto legislativo n. 160 del 2006.

Con riferimento all'articolo 3, in materia di collocamento fuori ruolo e trattamento economico del Procuratore europeo, la neutralità finanziaria connessa alla collocazione fuori ruolo del Procuratore europeo è correlata sia alla circostanza che l'amministrazione giudiziaria è tenuta ad assicurare la fattibilità dell'istituto in esame nei limiti del contingente previsto dalla legge 13 novembre 2008 n. 181, per il quale, dunque, è stata prevista *ab origine* la ne-

cessaria copertura finanziaria, sia alla circostanza che il predetto Procuratore europeo è interamente retribuito da EPPO, senza che vi siano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Riguardo all'articolo 4, in materia di Autorità competente, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1939, la struttura e la composizione dell'EPPO hanno una definizione progressiva, come indicato dallo stesso regolamento, e la ripartizione funzionale e territoriale delle competenze tra i procuratori europei delegati in ogni Stato avverrà in base a un accordo tra le autorità competenti dei diversi Paesi e il procuratore capo. Infatti, la stima dei ventisei magistrati che mantengono la loro appartenenza all'organigramma degli uffici nazionali del pubblico ministero presso i tribunali capoluogo di distretto – individuati per espressa previsione normativa – era stata prevista prudenzialmente proprio per garantire un'efficiente e capillare ripartizione delle relative competenze sia a livello funzionale che territoriale, calibrandola agli ipotetici fabbisogni di un Procuratore europeo delegato per distretto di Corte di appello. Il numero di ventisei Procuratori europei delegati, uno per ciascuna Procura presso il distretto di Corte d'appello, potrà trovare un positivo riscontro da parte del Procuratore capo europeo, in quanto tale previsione rappresenta un limite superiore, che lo stesso Procuratore potrà a sua volta determinare anche al di sotto del tetto ipotizzato.

Con riferimento all'articolo 6, in materia di provvedimenti conseguenti alla nomina dei Procuratori europei delegati, e all'articolo 7, in materia di trattamento economico e regime contributivo dei Procuratori europei delegati, gli eventuali istituti del trattamento accessorio (diarie di missione, indennità varie) sono a carico dell'amministrazione giudiziaria che vi provvederà mediante le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, in quanto, in base agli articoli 14 e 16 della decisione del collegio dell'EPPO del 29 settembre 2020, i procuratori europei delegati per la loro attività hanno diritto ad una remunerazione mensile di base corrisposta in base

ai livelli, ad un'indennità di servizio così come determinata ai sensi dell'articolo 8 della stessa decisione e ad un importo aggiuntivo, se dovuto, secondo le modalità stabilite all'articolo 16 della predetta decisione. I possibili effetti di risparmio, allo stato non quantificabili, dipendono da una serie di variabili da analizzare nel tempo a livello operativo.

Con riferimento all'articolo 8, recante modifiche alla tabella B, annessa alla legge 5 marzo 1991, n. 71, si evidenzia che non risulta necessaria la rideterminazione dei fabbisogni o adeguamento delle dotazioni organiche, in quanto oggetto dell'attività di indagine dei Procuratori europei delegati sono i medesimi reati di cui attualmente si occupano le procure nazionali. Infatti, non si tratta di incarichi aggiuntivi ma di un medesimo incarico svolto su due livelli complementari: l'uno sul piano nazionale e l'altro sul piano internazionale per i reati specificatamente individuati che non saranno più di competenza dell'autorità inquirente interna ma dei predetti procuratori delegati in qualità di incaricati altamente specializzati per le stesse materie di cui attualmente si occupano i pubblici ministeri su scala locale. Pertanto, rimane inalterata la dotazione organica attuale della magistratura, trattandosi essenzialmente di competenze specializzate che sono spostate ed incentrate su un contingente individuato di Procuratori europei delegati.

Con riferimento all'articolo 9, in materia di poteri dei Procuratori europei delegati e del Procuratore europeo, le stime effettuate in relazione all'articolo 4, basate su un numero di 2 missioni mensili per Procuratore europeo delegato, consentono di garantire lo svolgimento delle attività di ciascun Procuratore europeo delegato su tutto il territorio nazionale, a prescindere dalla sede assegnata, stante la distribuzione capillare dei suddetti magistrati che permette di presidiare tutti i distretti di Corte di appello senza necessità di intraprendere un maggior numero di missioni rispetto a quelle prudenzialmente stimate.

Con riferimento all'articolo 10, in materia di sedi dei Procuratori europei delegati, alla luce di quanto evidenziato in

relazione al precedente articolo 8, si ribadisce che il lavoro dei Procuratori europei delegati non rientra in nuove funzioni o attribuzioni, ma è attività istruttoria espletata sui reati di competenza delle procure distrettuali che sarà demandata alla competenza specialistica di un contingente individuato di magistrati Procuratori europei delegati. Pertanto, per l'amministrazione non si tratta di nuova attività ma di mettere a disposizione dei magistrati in questione le risorse umane e strumentali già esistenti – quali il personale di cancelleria o segreteria giudiziaria già presenti in servizio nonché i locali, il mobilio e le attrezzature di cui l'amministrazione è già dotata – necessarie allo svolgimento dell'incarico e dei compiti assegnatigli.

Per quanto concerne l'articolo 17, in materia di dichiarazioni relative alle misure di indagine di cui all'articolo 30 regolamento, in relazione alla facoltà da parte dei Procuratori europei delegati di disporre l'attività di intercettazione per i reati di competenza specializzata loro demandata, si segnala che la nuova disciplina delle intercettazioni ha comportato la revisione, al ribasso, dei prezzi delle prestazioni delle operazioni di intercettazione con riflessi positivi per la finanza pubblica. Infatti, già la revisione delle voci di listino delle prestazioni obbligatorie, avvenuta con decreto interministeriale del 28 dicembre 2017 in attuazione dell'articolo 1, comma 88, della legge 23 giugno 2017, n. 103, ha permesso il conseguimento di risparmi di spesa, i quali sono destinati ad essere ulteriormente incrementati a seguito della imminente emanazione del decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, relativo alla individuazione, definizione e determinazione delle corrispondenti tariffe delle prestazioni funzionali alle operazioni captative, in attuazione del comma 89 dell'articolo 1 della predetta legge n. 103 del 2017. Grazie all'adozione dei citati provvedimenti di razionalizzazione delle spese per le operazioni di intercettazioni, le eventuali spese sostenute dai Procuratori europei delegati, nell'ambito dell'attività di indagine, po-

tranno essere affrontate con i margini di risparmio in tal modo conseguiti.

In relazione, infine, all'articolo 20, recante disposizioni finanziarie, l'invarianza finanziaria, ad eccezione di quanto previsto all'articolo 4, è garantita dal fatto che gli occorrenti adempimenti potranno essere fronteggiati nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, non prevedendo, per realizzare gli obiettivi prefissati dal presente provvedimento, oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

Emanuele CESTARI (LEGA), con particolare riferimento all'articolo 7 dello schema di decreto in discussione, concernente il trattamento economico e il regime contributivo del procuratore europeo delegato, rammenta che nella seduta del 18 settembre 2019, in occasione dell'esame presso codesta Commissione bilancio del disegno di legge di delegazione europea 2018 – con specifico riferimento all'articolo 4, recante Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1939, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea EPPO – era stata evidenziata la necessità di verificare che, qualora lo schema di decreto legislativo attuativo avesse comportato nuovi o maggiori oneri, anche in relazione ad eventuali contributi previdenziali figurativi da riconoscere al magistrato italiano nominato presso la Procura europea, la sua adozione sarebbe stata comunque subordinata, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, al reperimento delle occorrenti risorse finanziarie tramite apposito provvedimento legislativo. Tanto considerato, dal momento che il citato aspetto non risulta a suo avviso pienamente chiarito nelle informazioni fornite dal Governo, ritiene opportuno un maggiore approfondimento della questione, al fine di escludere il verificarsi di oneri non adeguatamente valutati a carico della finanza pubblica. Chiede pertanto che il seguito dell'esame del provvedimento possa essere rinviato ad altra seduta.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA) si associa alla richiesta di rinvio testé avanzata dal collega Cestari, anche tenendo conto della particolare rilevanza della materia oggetto del presente schema di decreto.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/821, che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione di stagno, tantalio e tungsteno, dei loro minerali, e di oro, originari di zone di conflitto o ad alto rischio.**

**Atto n. 207.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 2 dicembre 2020.

La Viceministra Laura CASTELLI, con riferimento alle richieste di chiarimento formulate dal relatore nel corso della precedente seduta, rappresenta quanto segue.

Riguardo all'articolo 2, in materia di Autorità nazionale competente, le risorse umane del Ministero dello sviluppo economico sono già impegnate nell'attuazione del regolamento (UE) 2017/821 in quanto lo stesso è già in vigore, sebbene gli obblighi per gli importatori si applichino dal 1° gennaio 2021. La funzione di attuazione del regolamento da parte dell'Autorità, in tutti gli ambiti di competenza è indicata tra quelle svolte dalla Direzione generale per la politica industriale, l'innovazione e le piccole e medie imprese del Ministero dello sviluppo economico dalla vigente normativa di organizzazione del medesimo Ministero e il suo esercizio non arreca pregiudizi alle attività attualmente svolte del Ministero dello sviluppo economico.

Riguardo all'articolo 3, in materia di azioni per l'applicazione effettiva ed uniforme del regolamento, come indicato nella relazione tecnica, l'Autorità partecipa al Gruppo di esperti degli Stati membri, istituito dalla Commissione quale principale organo per lo scambio di informazioni e per la discussione in merito alla predisposizione dei contenuti e all'adozione degli atti delegati. Il regolamento, all'articolo 15, disciplina, inoltre, il Comitato al quale partecipa l'Autorità per l'adozione degli atti di esecuzione adottati dalla Commissione. In merito alle trasferte UE per l'annualità 2021 si ipotizza che nei primi mesi dell'anno, per via delle restrizioni dovute all'emergenza Covid non si potranno svolgere riunioni in presenza e pertanto si stima che almeno una delle riunioni verrà svolta in remoto, da cui discende la differenza tra le 6 trasferte previste per il 2021 e le 7 per il 2022. Circa le trasferte europee il rimborso della Commissione, e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, riguarda un solo esperto per i costi di viaggio, pernottamento e diaria per un solo giorno, mentre sono a carico dell'amministrazione di provenienza i costi inerenti alla diaria per il restante giorno (sono stati ipotizzati due giorni a missione) e in alcuni casi i trasporti da e per terminali per un costo medio stimato di 300 euro (inclusi oneri fiscali e previdenziali). Per la partecipazione al Comitato si prevedono due riunioni annue e la presenza di una sola persona alla riunione, mentre per l'*expert group* si ipotizza che, in considerazione della natura tecnica degli incontri, possa essere necessaria la partecipazione di un ulteriore esperto almeno ad una riunione annua, per un costo stimato orientativo medio di circa 2.000 euro, totalmente a carico dell'amministrazione. Nella tabella allegata alla relazione tecnica è stato indicato, a titolo esemplificativo, un costo medio, per una missione di due giorni, pari a 600 euro. Per le trasferte presso altri organismi internazionali gli oneri sono tutti a carico dell'Amministrazione e il costo medio stimato è di 2.000 euro per una missione di due giorni che include viaggio, alloggio, diarie e spostamenti.

Tale stima è stata effettuata sulla base dell'esperienza dell'Amministrazione anche in relazione a missioni OCSE, anche considerando che potrebbero esserci trasferite nei luoghi di origine dei minerali per iniziative organizzate da organizzazioni internazionali. Circa le trasferite nazionali per le attività di promozione, vista l'emergenza Covid in atto, nel 2021 si prevede di realizzare tali attività in modalità virtuale e, per tale ragione, non sono indicati costi per le missioni nazionali nel 2021 così come non ci sono costi per la stampa di materiali, mentre per il 2022 la dicitura trasferite europee nella terza colonna della voce 2.2 « Trasferite nazionali » è un refuso, trattandosi di trasferite nazionali come risulta dal titolo della prima colonna.

Gli oneri per i flussi informativi della piattaforma *web* di collegamento con il Registro delle imprese e l'Agenzia delle dogane sono a carico del Ministero dello sviluppo economico.

All'articolo 5, in materia di controlli *ex post*, come indicato nella relazione tecnica, si prevede un percorso formativo specialistico come pure un percorso di aggiornamento periodico del personale dedicato, che richiede un impegno finanziario più consistente nella annualità 2021 e costante nelle annualità successive. Nel 2021 si ipotizza quindi di realizzare uno sforzo maggiore per la formazione del personale e per la predisposizione dei materiali, mentre dall'annualità 2022 le ore di formazione differiscono da quelle di produzione di materiali in quanto si ipotizza di riutilizzare i materiali già predisposti nella prima annualità anche per quelle successive, seppure con gli aggiornamenti necessari alla luce dell'esperienza realizzata. Per quanto riguarda il numero dei controlli *ex post*, il fatto che tutti gli importatori siano soggetti ai controlli non significa che gli stessi debbano essere effettivamente controllati *ex post*. Infatti la norma precisa, in linea con il regolamento europeo, che il programma dei controlli *ex post* deve essere definito ogni anno sulla base dei rischi, del numero e del volume delle importazioni. Tali dati saranno disponibili solo dopo essere stati acquisiti dall'Agenzia delle dogane come

previsto all'articolo 9 dello schema di decreto.

Gli appositi accordi che l'Autorità può concludere con enti strumentali o altri soggetti pubblici ai sensi dell'articolo 5, comma 8, non comporteranno nuovi o maggiori oneri per il Ministero dello sviluppo economico in coerenza con quanto previsto dalla normativa vigente in materia di accordi tra Amministrazioni. L'utilizzo di risorse del Ministero dello sviluppo economico per lo svolgimento delle predette attività di controllo non è infatti suscettibile di arrecare pregiudizi alle attività attualmente svolte dal medesimo Ministero.

Riguardo all'articolo 8, si conferma che il funzionamento del Comitato è assicurato mediante le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

In merito all'utilizzo delle risorse presenti sul Fondo per il recepimento della normativa europea si conferma la disponibilità delle predette risorse a decorrere dall'anno 2021 e l'assenza di pregiudizi nei confronti delle finalità previste a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

Ubaldo PAGANO (PD), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato lo Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/821, che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione di stagno, tantalio e tungsteno, dei loro minerali, e di oro, originari di zone di conflitto o ad alto rischio (Atto n. 207);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

riguardo all'articolo 2, in materia di Autorità nazionale competente, le risorse umane del Ministero dello sviluppo econo-



mico sono già impegnate nell'attuazione del regolamento (UE) 2017/821 in quanto lo stesso è già in vigore, sebbene gli obblighi per gli importatori si applichino dal 1° gennaio 2021;

la funzione di attuazione del regolamento da parte dell'Autorità, in tutti gli ambiti di competenza è indicata tra quelle svolte dalla Direzione generale per la politica industriale, l'innovazione e le piccole e medie imprese (DGPIIPMI) del Ministero dello sviluppo economico dalla vigente normativa di organizzazione del medesimo Ministero e il suo esercizio non arreca pregiudizi alle attività attualmente svolte del Ministero dello sviluppo economico;

riguardo all'articolo 3, in materia di azioni per l'applicazione effettiva ed uniforme del regolamento, come indicato nella relazione tecnica, l'Autorità partecipa al Gruppo di esperti degli Stati membri, istituito dalla Commissione quale principale organo per lo scambio di informazioni e per la discussione in merito alla predisposizione dei contenuti e all'adozione degli atti delegati;

il regolamento, all'articolo 15, disciplina, inoltre, il Comitato al quale partecipa l'Autorità per l'adozione degli atti di esecuzione adottati dalla Commissione;

in merito alle trasferte UE per l'annualità 2021 si ipotizza che nei primi mesi dell'anno, per via delle restrizioni dovute all'emergenza Covid non si potranno svolgere riunioni in presenza e pertanto si stima che almeno una delle riunioni verrà svolta in remoto, da cui discende la differenza tra le 6 trasferte previste per il 2021 e le 7 per il 2022;

circa le trasferte europee il rimborso della Commissione (e del MAECI) riguarda un solo esperto per i costi di viaggio, pernottamento e diaria per un solo giorno, mentre sono a carico dell'Amministrazione di provenienza i costi inerenti alla diaria per il restante giorno (sono stati ipotizzati due giorni a missione) e in alcuni

casi i trasporti da e per terminali per un costo medio stimato di 300 euro (inclusi oneri fiscali e previdenziali);

per la partecipazione al Comitato si prevedono due riunioni annue e la presenza di una sola persona alla riunione, mentre per l'*expert group* si ipotizza che, in considerazione della natura tecnica degli incontri, possa essere necessaria la partecipazione di un ulteriore esperto almeno ad una riunione annua, per un costo stimato orientativo medio di circa 2.000 euro, totalmente a carico dell'Amministrazione;

nella tabella allegata alla relazione tecnica è stato indicato, a titolo esemplificativo, un costo medio, per una missione di due giorni, pari a 600 euro;

per le trasferte presso altri organismi internazionali gli oneri sono tutti a carico dell'Amministrazione e il costo medio stimato è di 2.000 euro per una missione di due giorni che include viaggio, alloggio, diarie e spostamenti;

tale stima è stata effettuata sulla base dell'esperienza dell'Amministrazione anche in relazione a missioni OCSE, anche considerando che potrebbero esserci trasferte nei luoghi di origine dei minerali per iniziative organizzate da organizzazioni internazionali;

circa le trasferte nazionali per le attività di promozione, vista l'emergenza Covid in atto, nel 2021 si prevede di realizzare tali attività in modalità virtuale e, per tale ragione, non sono indicati costi per le missioni nazionali nel 2021 così come non ci sono costi per la stampa di materiali, mentre per il 2022 la dicitura trasferte europee nella terza colonna della voce 2.2 "Trasferte nazionali" è un refuso, trattandosi di trasferte nazionali come risulta dal titolo della prima colonna;

gli oneri per i flussi informativi della piattaforma *web* di collegamento con il Registro delle imprese e l'Agenzia delle dogane sono a carico del Ministero dello sviluppo economico;

all'articolo 5, in materia di controlli *ex post*, come indicato nella relazione tecnica, si prevede un percorso formativo specialistico come pure un percorso di aggiornamento periodico del personale dedicato, che richiede un impegno finanziario più consistente nella annualità 2021 e costante nelle annualità successive;

nel 2021 si ipotizza quindi di realizzare uno sforzo maggiore per la formazione del personale e per la predisposizione dei materiali, mentre dall'annualità 2022 le ore di formazione differiscono da quelle di produzione di materiali in quanto si ipotizza di riutilizzare i materiali già predisposti nella prima annualità anche per quelle successive, seppure con gli aggiornamenti necessari alla luce dell'esperienza realizzata;

per quanto riguarda il numero dei controlli *ex post*, il fatto che tutti gli importatori siano soggetti ai controlli non significa che gli stessi debbano essere effettivamente controllati *ex post*;

infatti la norma precisa, in linea con il regolamento europeo, che il programma dei controlli *ex post* deve essere definito ogni anno sulla base dei rischi, del numero e del volume delle importazioni;

tali dati saranno disponibili solo dopo essere stati acquisiti dall'Agenzia delle dogane come previsto all'articolo 9 dello schema di decreto;

gli appositi accordi che l'Autorità può concludere con enti strumentali o altri soggetti pubblici ai sensi dell'articolo 5, comma 8, non comporteranno nuovi o maggiori oneri per il Ministero dello sviluppo economico in coerenza con quanto previsto dalla normativa vigente in materia di accordi tra Amministrazioni;

l'utilizzo di risorse del Ministero dello sviluppo economico per lo svolgimento delle predette attività di controllo non è suscettibile di arrecare pregiudizi alle attività attualmente svolte dal medesimo Ministero;

riguardo all'articolo 8, si conferma che il funzionamento del Comitato è assicurato mediante le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

in merito all'utilizzo delle risorse presenti sul Fondo per il recepimento della normativa europea si conferma la disponibilità delle predette risorse a decorrere dall'anno 2021 e l'assenza di pregiudizi nei confronti delle finalità previste a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE ».**

La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), con riferimento all'articolo 2, chiede un chiarimento circa il fatto che il personale del Ministero dello sviluppo economico possa essere in grado di assicurare, in condizioni di neutralità finanziaria, anche le nuove attività connesse all'introduzione, a decorrere dall'anno 2021, di specifici obblighi a carico degli importatori.

La Viceministra Laura CASTELLI conferma che dall'attuazione dell'articolo 2 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, poiché le risorse umane del Ministero dello sviluppo economico risultano al momento già impegnate nell'attuazione del regolamento (UE)2017/821, dal momento che le disposizioni dello stesso sono comunque già in vigore, fermo restando che gli obblighi per gli importatori si applicheranno solo dal 1° gennaio 2021.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 21 luglio**

**2016, n. 145, per il finanziamento delle missioni internazionali e degli interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione per l'anno 2020.**

**Atto n. 219.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, in sostituzione del relatore, in merito all'articolo 1, recante ripartizione del fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145, posto che la relazione tecnica assicura che le misure corrispondono a quelle indicate nell'Allegato I – con riferimento alle schede tecniche annesse, ai fini della esposizione degli oneri attesi per ciascun aggregato relativo a ogni missione – e in considerazione della circostanza che le autorizzazioni sono espressamente configurate nella relazione tecnica quali limiti massimi di spesa, con la sola eccezione delle spese riguardanti il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per le quali tale configurazione non è formalmente esplicitata nelle relative schede, ritiene andrebbe solo confermato che anche per tali missioni la quota dello stanziamento ivi prevista nel riparto assolve alla funzione di tetto massimo di spesa. A tale proposito, ricorda che analoga rassicurazione era pervenuta nel corso dell'esame dello schema di riparto dell'anno precedente.

Inoltre, venendo ai profili di computo, riguardo sia alle spese di personale sia a quelle di funzionamento, osserva che i dati e gli elementi di quantificazione forniti dalla documentazione tecnica appaiono sostanzialmente in linea con quelli riportati, per analoghe fattispecie, dalle corrispondenti relazioni tecniche allegate, a precedenti provvedimenti di riparto. In particolare per gli oneri attesi in tema di spese di personale, dal momento che le schede annesse alla relazione tecnica recano puntualmente l'illustrazione dei parametri retributivi e indennitari considerati ai fini del

calcolo degli oneri, comprensivi anche dei prospetti di calcolo anche degli effetti « indotti » previsti per l'erario, non ha osservazioni da formulare.

In merito ai criteri di calcolo adottati nelle stime degli oneri riportati nelle singole schede tecniche, con riferimento alle missioni internazionali di cui alle schede numero 1, da 8 a 103, da 11 a 13, 16, 17, 19, 21, da 24 a 26, 29, 31, 33, 34 e da 36 a 44, ritiene che andrebbero richiesti ulteriori elementi informativi in merito ai parametri di volta in volta adottati nella stima della quota di oneri per cui le schede si limitano a fornire una sola sommaria descrizione dei fattori di spesa. In particolare, evidenzia in tal senso per le missioni richiamate la voce di spesa corrispondente agli oneri espressamente indicati come *una tantum*, che andrebbe perciò confortata alla luce di più puntuali indicazioni circa i criteri e parametri di volta in volta considerati per la loro quantificazione.

In relazione ai profili di onerosità aggiuntiva riconducibili, in particolare, alle ulteriori missioni di cui alle schede numero 9-*bis* (Forze armate – EUNAVFOR MED operazione IRINI), 17-*bis* (Forze armate-EUAM IRAQ), 29-*bis* (Forze armate – Task Force TAKUBA – Sahel), 38-*bis* (Forze armate – Dispositivo aeronavale nazionale – Golfo di Guinea) e 41-*bis* (Forze armate – NATO assistenza Paesi fianco sud Alleanza), per un onere complessivo stimato pari a 47 milioni di euro circa, di cui 35 milioni relativi al fabbisogno di spesa atteso per il 2020 e a 12 milioni di euro circa nel 2021, dal momento che i fabbisogni riconducibili a tali autorizzazioni si pronono a carico dello stanziamento definitivo previsto ai sensi della legislazione vigente, andrebbero a suo parere chiarite le modalità con cui si possa coprire tali nuove missioni avvalendosi delle sole risorse che sono già stanziati in bilancio per la medesima annualità. In particolare, andrebbe chiarito se lo stanziamento di bilancio 2020 era già calibrato in previsione dell'autorizzazione di nuove missioni internazionali oppure se vi si fa fronte tramite risparmi conseguiti da altre missioni o interventi di cooperazione, che andrebbero puntual-

mente indicati. Segnala peraltro che le previsioni assestate del bilancio 2020 del Fondo in esame hanno subito una riduzione per 134 milioni.

Ad ogni buon conto, ritiene che vada comunque evidenziato che tale circostanza configura la formale copertura di un nuovo onere a valere di risorse che sono tuttavia già previste ai sensi della legislazione vigente. Circostanza, quest'ultima, che a rigore non sarebbe di per sé consentita dalla legge di contabilità, atteso peraltro che il provvedimento in esame è un atto di fonte secondaria, e, pertanto, dovrebbe essere volto alla mera definizione del *quantum* di risorse spettanti alle amministrazioni di volta in volta interessate dalle missioni internazionali, a valere dello stanziamento unico che a tal fine è iscritto nello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze.

Venendo all'esame degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, fa presente che l'imputazione degli oneri all'anno 2020 è motivata sulla base del fatto che la contabilizzazione delle risorse in bilancio avviene, ai sensi della rinnovata disciplina contabile di cui all'articolo 34, comma 2, della legge n. 196 del 2009, come modificato dal decreto legislativo n. 93 del 2016, ossia in funzione della scadenza prevista per il pagamento delle obbligazioni da cui derivano gli oneri medesimi (la cosiddetta esigibilità), anziché in base al tradizionale impegno di spesa sullo stanziamento di competenza.

A tale proposito, a suo parere va innanzitutto rilevato che, a parità di condizioni, il citato criterio di contabilizzazione potrebbe pregiudicare la possibilità di autorizzare per l'anno 2021 missioni internazionali con il medesimo impatto finanziario di quelle autorizzate per l'anno 2020, salvo che non si provveda, prima della conclusione dell'esercizio in corso, al rifinanziamento del Fondo in esame anche per l'anno 2021, ovvero, per l'anno 2022, qualora si intenda imputare gli oneri anche nel corso del prossimo anno, in funzione della scadenza delle obbligazioni previste. Su tale aspetto ritiene pertanto necessaria una rassicurazione da parte del Governo.

In secondo luogo, segnala che gli oneri di cui si prevede l'imputazione in bilancio per l'anno 2020 – come risulta dalla relazione tecnica – attengono in linea di massima a spese di parte corrente, relative per lo più a spese di personale e di funzionamento, e pertanto, in base ai principi contabili applicati in sede europea (SEC 2010) dovrebbero essere integralmente imputati all'esercizio in cui il fattore produttivo viene acquisito (forza lavoro, bene o servizio), a prescindere dal momento in cui si verifica il pagamento. Osserva come la circostanza implichi che, trattandosi di fattori produttivi che ragionevolmente dovrebbero produrre la loro utilità già nell'anno 2020, ossia nell'arco temporale in cui si svolge la missione internazionale che ne ha giustificato l'acquisizione, il relativo onere in termini di indebitamento netto dovrebbe essere integralmente imputato all'esercizio 2020, anche se il pagamento delle obbligazioni da cui l'onere trae origine avverrà in un esercizio successivo, ferma restando l'imputazione di quota parte di esso in termini di saldo netto e di fabbisogno all'esercizio 2021.

Diversamente, dal momento che la relazione tecnica imputa invece una quota di oneri 2021 a tutti e tre i saldi di finanza pubblica (saldo netto, fabbisogno e indebitamento netto), sembrerebbe a suo parere indispensabile che il Governo fornisca un puntuale elenco della gamma delle spese interessate dallo slittamento, con riferimento alle quali, per l'appunto, è stata operata l'imputazione all'anno 2021, chiedendo quali siano le motivazioni di tale imputazione anche in termini di competenza economica. A tal fine, nel richiamare l'articolo 34, comma 2, della legge di contabilità, in cui si prevede che l'assunzione degli impegni di spesa, nel rispetto delle leggi vigenti e, nei limiti dei pertinenti stanziamenti iscritti in bilancio, avviene con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni sono esigibili, segnala che ciò dovrebbe accompagnarsi a forme di pubblicità mediante divulgazione periodica delle informazioni relative agli impegni assunti per gli esercizi in cui l'obbligazione diviene esigibile.

In relazione alla scheda n. 45 (MAECI – Iniziative di cooperazione allo sviluppo e di sminamento umanitario), andrebbero a suo parere chiarite le ragioni per cui tali interventi presentano uno slittamento all'anno successivo per esigibilità delle obbligazioni superiore anche all'onere del primo anno, posto che il prospetto riepilogativo indica oneri per circa 60 milioni di euro nel 2020 e 63 milioni di euro nel 2021.

Rileva poi che il prospetto riepilogativo degli effetti in relazione agli oneri riferibili alle schede di sintesi 30 (Forze Armate-MINURSO) e 31 (Forze Armate – MFO Egitto) non espone alcun effetto d'impatto in termini di indebitamento netto. A tale proposito, posto che invece il totale delle spese riportato è tale che sembra siano stati conteggiati oneri per indebitamento netto anche per tali due schede in misura simmetrica agli altri saldi, ritiene che andrebbe chiarito se si tratti di un refuso oppure andrebbe rettificato il totale e andrebbero indicate le differenti annualità di impatto e le ragioni di tale asimmetria.

Con riferimento all'articolo 2, recante indennità di missione, non ha osservazioni da formulare. Ad ogni modo, riterrebbe utile la richiesta dei riferimenti normativi aggiornati concernenti la determinazione della misura delle diarie giornaliere.

La Viceministra Laura CASTELLI, con riferimento alle richieste di chiarimento formulate dal relatore, rappresenta quanto segue.

Le quote dello stanziamento relative a ciascuna missione, contenute nello schema di decreto, sono da intendersi come limite massimo di spesa. Il ciclo di attuazione dei progetti di cooperazione relativi alla scheda n. 45 (MAECI – Iniziative di cooperazione allo sviluppo e di sminamento umanitario) è legato alle diverse caratteristiche degli interventi, alla situazione nel Paese destinatario e ai tempi tecnici per acquisire l'accordo delle autorità locali sulle operazioni, per cui, a seconda dei casi, potrà pertanto essere necessario che l'effettiva erogazione dei fondi intervenga in momenti differenziati.

Le quantificazioni e le tempistiche di spesa ipotizzate nello schema di provvedi-

mento e nella conseguente relazione tecnica risultano corrette e conformi a quanto già disposto dalla deliberazione annuale sulle missioni internazionali già approvata dal Parlamento. In tale contesto, gli oneri *una tantum*, come indicato nelle schede tecniche, si riferiscono alle spese pre e post impiego, al trasporto con vettori militari, agli equipaggiamenti speciali e ai flussi satellitari. Le spese « *una tantum* », come anche quelle di « funzionamento », non sempre sottendono costi prestabiliti per legge, anzi, quasi sempre si presentano come spese variabili e, a volte, imprevedibili nell'*an* e nel *quantum* (ad esempio, distruzione di mezzi e materiali a seguito di atti ostili e/o incidenti), tant'è che dal momento della quantificazione a quello dell'effettivo impegno di spesa non di rado si registrano sensibili scostamenti. In tale quadro, la quantificazione non può che essere effettuata sulla base di un approccio programmatico che, tenuti in debito conto gli obiettivi da raggiungere, stabilisca con esattezza il perimetro finanziario complessivo, ma non puntuale, entro il quale deve svolgersi la conseguente attività amministrativa, che deve ritenersi autorizzata entro tali limiti.

In sostanza, atteso che gli oneri di funzionamento o *una tantum* presentano la caratteristica della modulabilità, appare corretto il ricorso alla tecnica di quantificazione così detta del « tetto di spesa », che prevede la destinazione di un determinato ammontare di risorse per una specifica finalità e, nel caso di specie, per l'espletamento delle missioni in ciascun teatro. In ogni caso, la quantificazione *de qua*, ancorché non esplicitata in maniera puntuale e dettagliata come quella afferente alle spese di personale, di fatto, viene comunque effettuata in maniera circostanziata secondo un criterio *bottom-up*, coinvolgendo le unità elementari impiegate in tutti i teatri operativi che in prima battuta possono valutare e sintetizzare i molteplici fattori esogeni e, talvolta, aleatori che condizionano la pianificazione finanziaria, come ad esempio la reperibilità di beni e servizi nei mercati locali anziché in quelli della madrepatria o di paesi terzi, il grado di instabilità socio-economica, eccetera.

Tale pianificazione per livelli successivi viene verificata e/o implementata dagli organi gerarchicamente e tecnicamente sovraordinati ed in ultimo la quantificazione viene processata dagli organi di vertice della Difesa, avuto riguardo agli obiettivi strategico-politici e al quadro finanziario di riferimento. Siffatto metodo risulta coerente con il principio generale della flessibilità di bilancio, di cui alla legge n. 196 del 2009 in materia di contabilità e finanza pubblica. Infatti, laddove le spese in parola venissero quantificate alla stregua di quelle di personale, si potrebbe determinare una inopportuna rigidità delle poste e pertanto, in caso di rimodulazioni, la quantificazione potrebbe rivelarsi non coerente o non congrua con gli obiettivi politico-strategici, attesa la dinamicità ed aleatorietà di tali spese. Con il metodo adottato, invece, qualsivoglia rimodulazione – con particolare riferimento a quelle di natura tecnico-operativa – può essere effettuata in tempi brevissimi, operando indistintamente sui volumi complessivi delle voci di spesa di funzionamento o *una tantum*. Inoltre, attraverso un criterio *top-down*, vengono invece riprogrammate le esigenze inizialmente pianificate, posticipando le attività che, per loro natura, sono procrastinabili senza pregiudizio alla sicurezza;

Le spese di funzionamento, quali approntamento, impiego e ricondizionamento, sono state imputate dalla relazione tecnica su tutti e tre i saldi di finanza pubblica in relazione all'anno 2021, sebbene risultino valorizzate nell'ambito dell'impianto programmatico finanziario delle missioni internazionali per il 2020, in quanto si è tenuto conto delle tempistiche di afflusso delle risorse, nonché dell'effettivo orizzonte temporale di consegna dei relativi beni e servizi con conseguente effetto in termini di indebitamento netto nel 2021.

Per le spese di personale, invece, l'imputazione al 2021 anche in termini di indebitamento netto è stata effettuata ai sensi del comma 4 dell'articolo 34 della legge di contabilità e finanza pubblica, secondo cui « le spese per le competenze fisse ed accessorie relative al personale sono imputate alla competenza del bilancio dell'anno fi-

nanziario in cui vengono disposti i relativi pagamenti ».

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, in sostituzione del relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato lo Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145, per il finanziamento delle missioni internazionali e degli interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione per l'anno 2020 (Atto n. 219);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

le quote dello stanziamento relative a ciascuna missione, contenute nello schema di decreto, sono da intendersi come limite massimo di spesa;

il ciclo di attuazione dei progetti di cooperazione relativi alla scheda n. 45 (MAECI – Iniziative di cooperazione allo sviluppo e di sminamento umanitario) è legato alle diverse caratteristiche degli interventi, alla situazione nel Paese destinatario e ai tempi tecnici per acquisire l'accordo delle autorità locali sulle operazioni;

a seconda dei casi, può pertanto essere necessario che l'effettiva erogazione dei fondi intervenga in momenti differenziati;

le quantificazioni e le tempistiche di spesa ipotizzate nello schema di provvedimento e nella conseguente relazione tecnica risultano corrette e conformi a quanto già disposto dalla deliberazione annuale sulle missioni internazionali già approvata dal Parlamento;

gli oneri *una tantum*, come indicato nelle schede tecniche, si riferiscono alle

spese pre e post impiego, al trasporto con vettori militari, agli equipaggiamenti speciali e ai flussi satellitari;

le spese “*una tantum*”, come anche quelle di “funzionamento”, non sempre sotendono costi prestabiliti per legge, anzi, quasi sempre, si presentano come spese variabili e, a volte, imprevedibili nell'*an* e nel *quantum* (ad esempio, distruzione di mezzi e materiali a seguito di atti ostili e/o incidenti), tant'è che dal momento della quantificazione a quello dell'effettivo impegno di spesa non di rado si registrano sensibili scostamenti;

in tale quadro, la quantificazione non può che essere effettuata sulla base di un approccio programmatico che, tenuti in debito conto gli obiettivi da raggiungere, stabilisca con esattezza il perimetro finanziario complessivo, ma non puntuale, entro il quale deve svolgersi la conseguente attività amministrativa, che deve ritenersi autorizzata entro tali limiti;

in sostanza, atteso che gli oneri di funzionamento o *una tantum* presentano la caratteristica della modulabilità, appare corretto il ricorso alla tecnica di quantificazione così detta del “tetto di spesa”, che prevede la destinazione di un determinato ammontare di risorse per una specifica finalità e, nel caso di specie, per l'espletamento delle missioni in ciascun teatro;

in ogni caso, la quantificazione *de qua*, ancorché non esplicitata in maniera puntuale e dettagliata come quella afferente alle spese di personale, di fatto, viene comunque effettuata in maniera circostanziata secondo un criterio *bottom-up*, coinvolgendo le unità elementari impiegate in tutti i teatri operativi che in prima battuta possono valutare e sintetizzare i molteplici fattori esogeni e, talvolta, aleatori che condizionano la pianificazione finanziaria, come ad esempio la reperibilità di beni e servizi nei mercati locali anziché in quelli della madrepatria o di paesi terzi, il grado di instabilità socio-economica, eccetera;

tale pianificazione per livelli successivi viene verificata e/o implementata dagli

organi gerarchicamente e tecnicamente sovraordinati ed in ultimo la quantificazione viene processata dagli organi di vertice della Difesa, avuto riguardo agli obiettivi strategico-politici e al quadro finanziario di riferimento;

siffatto metodo risulta coerente con il principio generale della flessibilità di bilancio, di cui alla legge n. 196 del 2009 in materia di contabilità e finanza pubblica;

infatti, laddove le spese in parola venissero quantificate alla stregua di quelle di personale, si potrebbe determinare una inopportuna rigidità delle poste e pertanto, in caso di rimodulazioni, la quantificazione potrebbe rivelarsi non coerente o non congrua con gli obiettivi politico-strategici, attesa la dinamicità ed aleatorietà di tali spese;

con il metodo adottato, invece, qualsivoglia rimodulazione – con particolare riferimento a quelle di natura tecnico-operativa – può essere effettuata in tempi brevissimi, operando indistintamente sui volumi complessivi delle voci di spesa di funzionamento o *una tantum*;

inoltre, attraverso un criterio *top-down*, vengono invece riprogrammate le esigenze inizialmente pianificate, posticipando le attività che, per loro natura, sono procrastinabili senza pregiudizio alla sicurezza;

le spese di funzionamento (quali approntamento, impiego e ricondizionamento) sono state imputate dalla relazione tecnica su tutti e tre i saldi di finanza pubblica in relazione all'anno 2021, sebbene risultino valorizzate nell'ambito dell'impianto programmatico finanziario delle missioni internazionali per il 2020, in quanto si è tenuto conto delle tempistiche di afflusso delle risorse, nonché dell'effettivo orizzonte temporale di consegna dei relativi beni e servizi con conseguente effetto in termini di indebitamento netto nel 2021;

per le spese di personale, invece, l'imputazione al 2021 anche in termini di

indebitamento netto è stata effettuata ai sensi del comma 4 dell'articolo 34, della legge di contabilità e finanza pubblica, secondo cui "le spese per le competenze fisse ed accessorie relative al personale sono imputate alla competenza del bilancio dell'anno finanziario in cui vengono disposti i relativi pagamenti",

esprime

**PARERE FAVOREVOLE ».**

La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 16.20.**

#### **DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO**

*Mercoledì 9 dicembre 2020. — Presidenza del vicepresidente Giorgio LOVECCHIO. — Interviene la viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.*

**La seduta comincia alle 16.20.**

**Schema di decreto ministeriale recante regolamento in materia di requisiti di accesso, condizioni, criteri e modalità degli interventi del Patrimonio Destinato. Atto n. 222.**

(Rilievi alle Commissioni VI e X).

*(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in oggetto.

Giuseppe BUOMPANE (M5S), *relatore*, fa presente che lo schema di decreto ministeriale in esame intende dare attuazione all'articolo 27 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, cosiddetto decreto Rilancio, che prevede la costituzione, nell'ambito di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. – CDP, di un

Patrimonio costituito mediante l'apporto di beni o rapporti giuridici da parte del Ministero dell'economia e delle finanze. A fronte di tale apporto CDP emette, in favore del Ministero dell'economia e delle finanze, strumenti finanziari di partecipazione condizionati all'andamento economico del Patrimonio. Ricorda che a tale scopo il Ministero dell'economia e delle finanze, per il 2020, è autorizzato ad assegnare a CDP titoli di Stato o liquidità per 44 miliardi di euro. Le risorse di tale fondo, interamente pubblico, sono destinate all'attuazione di interventi e operazioni di sostegno e rilancio del sistema economico-produttivo italiano, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Riferisce che per il finanziamento delle attività del Patrimonio Destinato o di singoli comparti, è consentita l'emissione, a valere sul Patrimonio Destinato o su singoli comparti, di titoli obbligazionari o altri strumenti finanziari di debito, anche in deroga ai limiti previsti dal codice civile per le società di capitali. Sulle obbligazioni del Patrimonio Destinato, in caso di incapienza del Patrimonio medesimo, è concessa la garanzia di ultima istanza dello Stato, con esclusione per lo Stato della facoltà di opporre la preventiva escussione del Patrimonio. La garanzia dello Stato può essere altresì concessa in favore dei portatori dei titoli emessi per finanziare il Patrimonio Destinato, a specifiche condizioni. Il Patrimonio opera in regime di totale esenzione fiscale, mentre gli interessi e gli altri proventi dei titoli emessi dal Patrimonio Destinato e dai suoi comparti sono soggetti a imposta sostitutiva con aliquota del 12,5 per cento.

Illustra, quindi, il testo del provvedimento precisando quanto segue. Il Titolo I (articoli 1-4) contiene le disposizioni generali riguardanti i soggetti beneficiari, i requisiti di accesso alle misure agevolative, le condizioni, i criteri e le modalità degli interventi.

Il Titolo II (articoli 5-14) disciplina i diversi tipi di intervento in coerenza con quanto previsto dal *Temporary Framework* e dalla decisione della Commissione europea C (2020) 6459 *final* che ha ritenuto l'istituzione del Patrimonio Destinato com-



patibile con la normativa sugli aiuti di Stato. Sono, pertanto, previsti i limiti e le condizioni per gli aumenti di capitale, i prestiti obbligazionari con obbligo di conversione e i prestiti obbligazionari subordinati convertibili, nonché le modalità di disinvestimento del Patrimonio Destinato.

Il Titolo III (articoli 15-24) disciplina, invece, gli interventi a condizioni di mercato, effettuati secondo le priorità nel Piano nazionale di riforma.

Il Titolo IV (articoli 25-28) disciplina l'attività istruttoria preliminare agli interventi, le dichiarazioni richieste alle società finanziate e i controlli successivi. Per l'attività di controllo è consentita la stipulazione di protocolli di collaborazione e di scambio di informazioni con istituzioni e amministrazioni pubbliche, ivi incluse le autorità di controllo, regolazione e vigilanza, nonché con l'autorità giudiziaria e con la Guardia di Finanza.

Il Titolo V (articoli 29-32) reca disposizioni sul regolamento del Patrimonio Destinato che deve essere adottato da Cassa depositi e prestiti.

Il Titolo VI (articoli 33-37) disciplina gli aspetti economico-finanziari del fondo.

Il Titolo VII (articolo 38) prevede la garanzia di ultima istanza dello Stato.

Il Titolo VIII (articolo 39-40) consente il cumulo con altre misure di aiuto approvate dalla Commissione europea e con gli aiuti cosiddetti *de minimis*. Vengono inoltre individuate obblighi di reporting e di monitoraggio delle misure di aiuto.

Il Titolo IX (articolo 41) precisa che il decreto si applica a CDP limitatamente all'attività inerente agli interventi a valere sul Patrimonio Destinato e che CDP gestisce il Patrimonio Destinato anche sulla base di eventuali atti di indirizzo del Ministro dell'economia e delle finanze.

Fa presente, infine, che la relazione tecnica allegata allo schema di decreto in esame conferma che le disposizioni in esso contenute sono meramente attuative dell'articolo 27 e, pertanto, non comportano oneri aggiuntivi rispetto a quanto stabilito per la suddetta norma.

Conclude affermando che il provvedimento non appare pertanto presentare pro-

fili problematici dal punto di vista finanziario.

Tutto ciò considerato, propone di esprimere una valutazione favorevole sullo schema di decreto in esame.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), in considerazione dell'importanza del decreto ministeriale concernente il Patrimonio Destinato di Cassa Depositi e Prestiti Spa, chiede di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta per consentire un approfondimento adeguato.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 03/2020, relativo all'acquisizione, funzionamento e supporto di una piattaforma aerea multi-missione e multi-sensore per la condotta di attività di caratterizzazione, sorveglianza e monitoraggio della situazione tattico-operativa, di supporto decisionale di livello strategico e operativo, di Comando e Controllo (C2) multi-dominio e di protezione elettronica.**

**Atto n. 223.**

(Rilievi alla IV Commissione).

(*Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione.*)

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in oggetto.

Giuseppe BUOMPANE (M5S), *relatore*, ricorda che il Ministro della difesa, in data 23 novembre 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera *b*), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), la richiesta di parere parlamentare in ordine allo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 03/2020, relativo all'acquisizione, funzionamento e supporto di una piattaforma aerea multi-missione e multi-sensore per la condotta di attività di caratterizzazione, sorveglianza e monitoraggio della situazione tattico-operativa, di supporto decisionale di livello strategico e ope-

rativo, di Comando e Controllo (C2) multi-dominio e di protezione elettronica (atto del Governo n. 223). Ricorda, quindi, che tale provvedimento è stato assegnato, in data 25 novembre 2020, alla IV Commissione (Difesa) in sede primaria, nonché alla V Commissione (Bilancio), ai fini della deliberazione di rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento della Camera.

Fa presente che, come si evince dalla nota tecnica redatta dallo Stato maggiore della Difesa ed allegata al presente schema di decreto, il programma pluriennale prevede l'acquisizione di piattaforme aeree di ultima generazione caratterizzate da costi di gestione fortemente calmierati ed elevate prestazioni con particolare riferimento all'autonomia di volo, alla quota di tangenza e alla velocità del velivolo. Il programma in esame, il cui avvio è previsto nel 2020, ha una durata molto estesa e si concluderà nel 2056. In proposito, le Commissioni parlamentari sono chiamate ad esprimere il proprio parere sulla prima fase del programma, che si concluderà nel 2032. La prima *tranche* del programma comporta un onere previsionale complessivo stimato in 1.223,1 milioni di euro, a valere sul pertinente capitolo in conto capitale dello stato di previsione del Ministero della difesa (capitolo 7120-02), afferente alla missione n. 1, Difesa e sicurezza del territorio, Programma n. 1.5, Pianificazione generale delle Forze armate e approvvigionamenti militari.

Evidenzia che lo schema di decreto prevede che la prima *tranche* sia finanziata attraverso le risorse del piano gestionale n. 2 (Spese relative a tutti i settori della componente aerea e spaziale, ai mezzi per l'assistenza al volo militare, ai radar ed ai sistemi per la difesa aerea delle Forze armate connesse con la costruzione, l'acquisizione, l'ammodernamento, il rinnovamento, la trasformazione, la manutenzione straordinaria dei mezzi, impianti, sistemi, apparecchiature, equipaggiamenti, dotazioni e connesse scorte, ivi comprese quelle relative ai carbolubrificanti per le esigenze delle Forze armate le attività complementari) del capitolo 7120 dello stato di previsione del Ministero della difesa (Spese per

costruzione e acquisizione di impianti e sistemi). In proposito, evidenzia altresì che il citato piano gestionale reca uno stanziamento pari a 1.168.514.885 euro per il 2020, a 1.277.880.771 euro per il 2021 e a 1.373.803.961 euro per il 2022.

Sottolinea inoltre che la scheda tecnica precisa che la ripartizione della spesa per ciascun esercizio potrà essere temporalmente rimodulata in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti come emergente al completamento dell'attività tecnico-amministrativa, compatibilmente con gli effetti sui saldi di finanza pubblica.

Tanto considerato, nel prendere atto che le risorse stanziata a legislazione vigente appaiono congrue rispetto alle spese oggetto di copertura, ritiene comunque opportuno che il Governo confermi l'effettiva disponibilità delle stesse – anche alla luce del nuovo quadro finanziario delineato dal disegno di legge di bilancio per il triennio 2021-2023 – e assicuri che l'utilizzo delle risorse medesime non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

La Viceministra Laura CASTELLI assicura che le risorse iscritte sul piano gestionale n. 2 del capitolo 7120 dello stato di previsione del Ministero della difesa risultano disponibili ai fini della copertura delle spese del programma pluriennale in esame, anche alla luce del nuovo quadro finanziario recato dal disegno di legge di bilancio per il triennio 2021-2023. Inoltre conferma che l'utilizzo delle predette risorse non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione degli ulteriori interventi programmati a legislazione vigente a valere sul citato piano gestionale.

Giuseppe BUOMPANE (M5S), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

«La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del

Regolamento, lo Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 03/2020, relativo all'acquisizione, funzionamento e supporto di una piattaforma aerea multi-missione e multi-sensore per la condotta di attività di caratterizzazione, sorveglianza e monitoraggio della situazione tattico-operativa, di supporto decisionale di livello strategico e operativo, di Comando e Controllo (C2) multi-dominio e di protezione elettronica (Atto n. 223);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

le risorse iscritte sul piano gestionale n. 2 del capitolo 7120 dello stato di previsione del Ministero della difesa risultano disponibili ai fini della copertura delle spese del programma pluriennale in esame, anche alla luce del nuovo quadro finanziario recato dal disegno di legge di bilancio per il triennio 2021-2023;

l'utilizzo delle predette risorse non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione degli ulteriori interventi programmati a legislazione vigente a valere sul citato piano gestionale,

#### VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo ».

La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 17/2020, relativo all'acquisizione di un veicolo tattico multi-ruolo per le operazioni speciali.**

**Atto n. 224.**

(Rilievi alla IV Commissione).

*(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in oggetto.

Carmelo Massimo MISITI (M5S), *relatore*, ricorda che il Ministro della difesa, in data 23 novembre 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), la richiesta di parere parlamentare in ordine allo schema di decreto ministeriale concernente l'approvazione del programma pluriennale di ammodernamento e rinnovamento SMD 17/2020, relativo all'acquisizione di un veicolo tattico multi-ruolo per le operazioni speciali (atto del Governo n. 224). Ricorda che tale provvedimento è stato quindi assegnato, in data 25 novembre 2020, alla IV Commissione (Difesa) in sede primaria, nonché alla V Commissione (Bilancio), ai fini della deliberazione di rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento della Camera.

Illustra quindi il contenuto del provvedimento evidenziando quanto segue. Come si evince dalle schede tecnica e illustrativa redatte dallo Stato maggiore della Difesa ed allegate al presente schema di decreto, di cui rappresentano parte integrante, il programma in esame attiene allo sviluppo, all'omologazione e all'avvio della produzione in serie di un veicolo tattico di multi-ruolo per le operazioni speciali, al fine di dotare i reparti interessati di strumenti che garantiscano in misura elevata la mobilità e la capacità offensiva e forniscano al contempo un adeguato livello di protezione.

Per quanto riguarda i profili di carattere finanziario, si segnala che il programma pluriennale reca un costo complessivo di 15 milioni di euro lungo un arco temporale compreso tra il 2021-2023 e che esso graverà sui pertinenti capitoli in conto capitale dello stato di previsione del Ministero della difesa, afferenti alla missione n. 1, Difesa e sicurezza del territorio, Programma n. 1.5, Pianificazione generale delle Forze armate e approvvigionamenti militari.

Nello specifico, ad una quota degli oneri, pari a 3 milioni per l'anno 2021 e a 2 milioni di euro per l'anno 2022, si farà

fronte utilizzando le risorse derivanti dal rifinanziamento del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese disposto dal comma 1072 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017, attribuite in sede di riparto al Ministero della difesa e riconducibili – pur in assenza di una esplicita indicazione in tal senso nel testo – al settore di interventi denominato « attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni ».

In particolare, in sede di primo riparto del Fondo in parola, al predetto settore di interventi nella competenza del Ministero della difesa sono state assegnate, con riferimento al periodo interessato dallo schema di decreto, risorse pari a circa 316 milioni di euro per l'anno 2021 e a circa 324 milioni di euro per l'anno 2022.

Per quanto concerne, invece, la rimanente quota degli oneri previsti dal programma in esame, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2022 e a 6 milioni di euro per l'anno 2023, ad essa si farà fronte a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio del medesimo Ministero della difesa, in particolare attingendo alle risorse allocate sul capitolo 7120, piano gestionale n. 3. In proposito, ricorda che il predetto piano gestionale reca, sulla base della vigente legge di bilancio, uno stanziamento pari a 292.941.381 euro per l'anno 2021 e a 293.887.35 euro per l'anno 2022.

La scheda tecnica precisa inoltre che la ripartizione della spesa per ciascun esercizio potrà essere temporalmente rimodulata in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti come emergente al completamento dell'attività tecnico-amministrativa, compatibilmente con gli effetti sui saldi di finanza pubblica.

Tanto considerato, nel prendere atto che le risorse stanziata a legislazione vigente appaiono comunque congrue rispetto alle spese oggetto di copertura, ritiene opportuno che il Governo confermi l'effettiva disponibilità delle stesse – anche alla luce del nuovo quadro finanziario delineato dal disegno di legge di bilancio per il triennio 2021-2023 – e assicuri che l'utilizzo delle risorse medesime non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di ulteriori

interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

La Viceministra Laura CASTELLI conferma che le risorse di competenza del Ministero della difesa a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016, come rifinanziato, nonché quelle iscritte sul piano gestionale n. 3 del capitolo 7120 dello stato di previsione del medesimo Ministero risultano disponibili ai fini della copertura delle spese del programma pluriennale in esame, anche alla luce del nuovo quadro finanziario recato dal disegno di legge di bilancio per il triennio 2021-2023.

Conferma inoltre che l'utilizzo delle predette risorse non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione degli ulteriori interventi programmati a legislazione vigente a valere sulle quote del citato Fondo di competenza del Ministero della difesa e su quelle del predetto piano gestionale.

Carmelo Massimo MISITI (M5S), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 17/2020, relativo all'acquisizione di un veicolo tattico multiruolo per le operazioni speciali (Atto n. 224);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

le risorse di competenza del Ministero della difesa a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016, come rifinanziato, nonché quelle iscritte sul piano gestionale n. 3 del capitolo 7120 dello stato di previsione del medesimo Ministero risultano disponibili ai fini della copertura delle spese del pro-

gramma pluriennale in esame, anche alla luce del nuovo quadro finanziario recato dal disegno di legge di bilancio per il triennio 2021-2023;

l'utilizzo delle predette risorse non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione degli ulteriori interventi programmati a legislazione vigente a valere sulle quote del citato Fondo di competenza del Ministero della difesa e su quelle del predetto piano gestionale,

#### VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo ».

La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, con riferimento all'organizzazione dei lavori della

Commissione, comunica che, secondo quanto convenuto tra i gruppi, il seguito dell'esame del disegno di legge di bilancio 2021-2023, già previsto per oggi, avrà luogo nella giornata di venerdì 11 dicembre.

**La seduta termina alle 16.45.**

#### AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

#### SEDE REFERENTE

*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023.*  
*C. 2790-bis Governo.*

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

## VI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Finanze)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020. C. 2670 Governo (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere su emendamenti</i> ) .....	70
ALLEGATO 1 ( <i>Proposte emendative trasmesse dalla XIV Commissione</i> ) .....	73
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020. C. 2757 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere su emendamenti</i> ) .....	71
ALLEGATO 2 ( <i>Proposte emendative trasmesse dalla XIV Commissione</i> ) .....	74

##### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione della Commissione europea al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio: Verso un processo decisionale più efficiente e democratico nella politica fiscale dell'UE. COM(2019) 8 final ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	71
--	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	72
---	----

##### COMITATO RISTRETTO:

Istituzione dei certificati di compensazione fiscale. Esame C. 2075 Cabras e C. 2593 Gusmeroli	72
--	----

##### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 9 dicembre 2020. — Presidenza del presidente Luigi MARATTIN. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessio Mattia Villarosa.*

#### La seduta comincia alle 13.30.

**Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020.**

**C. 2670 Governo.**

(Parere alla XIV Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere su emendamenti).*

La Commissione inizia l'esame delle proposte emendative trasmesse, per gli ambiti di competenza, dalla XIV Commissione e riferiti al provvedimento.

Luigi MARATTIN, *presidente*, avverte che la Commissione è chiamata ad esaminare, in sede consultiva, le proposte emendative trasmesse dalla XIV Commissione, per gli ambiti di competenza, riferiti al disegno di legge C. 2670, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020 (*vedi allegato 1*).

Rammenta che nel caso in cui la Commissione Finanze esprima parere favorevole sugli emendamenti, questi potranno

essere respinti dalla Commissione Politiche dell'Unione europea solo per motivi di compatibilità con la normativa europea o per esigenze di coordinamento generale.

Viceversa le proposte emendative sulle quali la Commissione Finanze esprimerà parere contrario non saranno oggetto di esame da parte della XIV Commissione ma potranno in ogni caso essere ripresentate in Assemblea.

Invita quindi il relatore e il rappresentante del Governo ad esprimere il proprio parere sulle proposte emendative trasmesse.

Filippo SCERRA (M5S), *relatore*, esprime parere contrario sugli articoli aggiuntivi Magi 8.01 e 8.02.

Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA esprime parere conforme a quello del relatore.

Massimo UNGARO (IV) preannuncia la propria astensione sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere contrario del relatore.

**Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020.**

**C. 2757 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla XIV Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere su emendamenti).*

La Commissione inizia l'esame delle proposte emendative trasmesse, per gli ambiti di competenza, dalla XIV Commissione e riferiti al provvedimento.

Luigi MARATTIN, *presidente*, avverte che la Commissione è chiamata ad esaminare, in sede consultiva, le proposte emendative trasmesse dalla XIV Commissione, per gli ambiti di competenza, riferiti al disegno di legge C. 2757, approvato dal Senato, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di

altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020 (*vedi allegato 2*).

Rammenta che nel caso in cui la Commissione Finanze esprima parere favorevole sugli emendamenti, questi potranno essere respinti dalla Commissione Politiche dell'Unione europea solo per motivi di compatibilità con la normativa europea o per esigenze di coordinamento generale.

Viceversa le proposte emendative sulle quali la Commissione Finanze esprimerà parere contrario non saranno oggetto di esame da parte della XIV Commissione ma potranno in ogni caso essere ripresentate in Assemblea.

Invita quindi il relatore e il rappresentante del Governo ad esprimere il proprio parere sulle proposte emendative trasmesse.

Marco LACARRA (PD), *relatore*, esprime parere contrario sugli emendamenti Rosello 10.1 e 10.2.

Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA esprime parere conforme a quello del relatore.

Nessuno altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere contrario del relatore.

**La seduta termina alle 13.35.**

#### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

*Mercoledì 9 dicembre 2020. – Presidenza del presidente Luigi MARATTIN. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Alessio Mattia Villarosa.*

**La seduta comincia alle 13.35.**

**Comunicazione della Commissione europea al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio: Verso un processo decisionale più efficiente e democratico nella politica fiscale dell'UE. COM(2019) 8 final.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 23 ottobre 2019.

Luigi MARATTIN, *presidente*, avverte che la Commissione prosegue l'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, della Comunicazione della Commissione europea al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio: Verso un processo decisionale più efficiente e democratico nella politica fiscale dell'UE (COM (2019) 8 final), per il quale è stato svolto un ciclo di audizioni.

Massimo UNGARO (IV), *relatore*, segnala che è in corso di predisposizione una proposta di documento finale sulla Comunicazione in oggetto, che si riserva di presentare alla Commissione in tempi brevi, una volta pervenuto il parere di competenza della Commissione Politiche dell'Unione europea. Segnala inoltre che sulla Comunicazione si sono già espressi i Parlamenti ceco e svedese.

Ricorda poi come il passaggio del procedimento decisionale dell'UE in materia fiscale dalla procedura legislativa speciale, con voto all'unanimità, alla procedura legislativa ordinaria, con voto a maggioranza qualificata, sia contestato da alcuni per il timore di una perdita di sovranità. Giudica però infondato tale timore in quanto, anche una volta modificato il processo decisionale, non sarà comunque possibile introdurre nuove imposte o modifiche alle aliquote delle imposte vigenti. Sarà invece

consentita una più efficiente lotta all'evasione e all'elusione fiscale, una maggiore armonizzazione dei sistemi fiscali e una migliore gestione delle risorse proprie dell'Unione europea, ovvero IVA e *Web tax*.

Preannuncia quindi l'intenzione di proporre una valutazione favorevole della Comunicazione, che si riserva di illustrare dettagliatamente al momento della presentazione.

Luigi MARATTIN, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.40.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.40 alle 13.45.

**COMITATO RISTRETTO**

*Mercoledì 9 dicembre 2020.*

**Istituzione dei certificati di compensazione fiscale.  
Esame C. 2075 Cabras e C. 2593 Gusmeroli.**

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 13.45 alle 14.10.



## ALLEGATO 1

**Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020 (C. 2670 Governo).**

**PROPOSTE EMENDATIVE TRASMESSE DALLA XIV COMMISSIONE**

**ART. 8**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**Art. 8-bis.**

*(Abrogazione delle disposizioni in materia di concessioni demaniali marittime – sentenza Corte di giustizia dell'Unione europea, 14 luglio 2016, n. C-458/14)*

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 676, lettera b), le parole: « e concedibili » sono sostituite dalle seguenti: « ai fini di una loro messa a gara tramite procedure aperte »;

b) al comma 681, le parole: « sono assegnate le aree concedibili ma prive di concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge » sono sostituite dalle seguenti: « sono indette delle procedure concorsuali aperte ai fini dell'assegna-

zione delle aree libere a di quelle in cui esistano concessioni preesistenti »;

c) al comma 682, primo periodo, la parola: « quindici » è sostituita dalla seguente: « cinque » e l'ultimo periodo è soppresso;

d) al comma 683, primo periodo, la parola: « quindici » è sostituita dalla seguente: « cinque »;

e) al comma 684, la parola: « quindici » è sostituita dalla seguente: « cinque ».

**8.01. Magi.**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**Art. 8-bis.**

*(Abrogazione delle disposizioni in materia di concessioni demaniali marittime – sentenza Corte di giustizia dell'Unione europea, 14 luglio 2016, n. C-458/14)*

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, i commi da 675 a 685 sono abrogati.

**8.02. Magi.**

## ALLEGATO 2

**Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020 (C. 2757 Governo, approvato dal Senato).**

**PROPOSTE EMENDATIVE TRASMESSE DALLA XIV COMMISSIONE**

ART. 10.

*Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: tenendo conto anche delle dimensioni delle società o enti.*

**10.1.** Rossello, Battilocchio, Marrocco, Pettarin, Ruggieri, Elvira Savino, Cosimo Sibilìa, Vietina.

*Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:*

*f-bis) apportare alla normativa vigente le modifiche e le integrazioni necessarie ad assicurare che, in conformità con quanto previsto dall'articolo 17 del regolamento UE n. 537/2014 del 16 aprile 2014, per i gruppi bancari costituiti da più di cinquanta banche che vi aderiscono sulla base di un contratto che assicura l'esistenza di una situazione di controllo come definito dai principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea, le durate massime dell'incarico alle società di revisione, di cui al primo comma dell'articolo*

17 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, possono essere prorogate se – su raccomandazione del comitato per il controllo interno e la revisione contabile qualora previsto ovvero su raccomandazione dell'organo di controllo – l'organo di amministrazione, sentito l'organo di controllo propone all'assemblea dei soci che l'incarico sia rinnovato e tale proposta sia approvata. In tal caso, prevedere che la durata massima può essere prorogata, fino ad un massimo di venti anni, qualora in sede di costituzione di tali gruppi bancari sia stata esperita una procedura di selezione per la revisione legale dei conti a norma dell'articolo 16, paragrafi da 2 a 5, del Regolamento europeo. Prevedere altresì che le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche agli enti sottoposti a regime intermedio, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 19-ter del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, e dal regolamento UE n. 537/2014 del 16 aprile 2014;

**10.2.** Rossello, Battilocchio, Marrocco, Pettarin, Ruggieri, Elvira Savino, Cosimo Sibilìa, Vietina.

## VII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Cultura, scienza e istruzione)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020. Emendamenti C. 2757 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Esame di emendamenti e conclusione – Parere</i> ) .....	75
ALLEGATO ( <i>Emendamenti trasmessi dalla XIV Commissione</i> ) .....	77

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, in videoconferenza, sugli effetti dell'epidemia di Covid-19 sul sistema di istruzione, di Giovanni Biondi, Presidente dell'INDIRE .....	76
Audizione, in videoconferenza, sugli effetti dell'epidemia di Covid-19 sul sistema di istruzione, di Augusta Celada, direttrice dell'Ufficio scolastico regionale per la Lombardia, e di Fabrizio Manca, direttore dell'Ufficio scolastico regionale per il Piemonte .....	76
Audizione, in videoconferenza, sugli effetti dell'epidemia di Covid-19 sul sistema di istruzione, di rappresentanti delle associazioni di studenti <i>Schools for future</i> e <i>Studenti Presenti</i> ...	76
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	76
AVVERTENZA .....	76

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 9 dicembre 2020. — Presidenza della presidente Vittoria CASA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo Lorenza Bonaccorsi.*

#### La seduta comincia alle 13.35.

**Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020. Emendamenti C. 2757 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla XIV Commissione).

(*Esame di emendamenti e conclusione – Parere*).

La Commissione inizia l'esame degli emendamenti.

Vittoria CASA, *presidente*, dopo aver ricordato che la Commissione ha già esaminato il disegno di legge di delegazione europea 2019-2020, deliberando nella seduta del 1° dicembre 2020 di riferire alla XIV Commissione in senso favorevole, con osservazioni, sulle parti di propria competenza, senza approvare emendamenti, avverte che, successivamente, il presidente della XIV Commissione ha trasmesso, in considerazione del loro contenuto e della competenza della VII Commissione, alcuni emendamenti presentati al disegno di legge in titolo presso la stessa XIV Commissione (*vedi allegato*). La VII Commissione è quindi

chiamata a esprimere alla XIV Commissione il parere su questi emendamenti.

Gianluca VACCA (M5S), *relatore*, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti.

La sottosegretaria Lorenza BONACORSI esprime parere conforme a quello del relatore.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione, con distinte votazioni, delibera di esprimere parere contrario sugli emendamenti 8.1, 9.1, 9.2 e 9.3 Montaruli, 9.6 Mollicone, 9.4 e 9.5 Montaruli.

**La seduta termina alle 13.40.**

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Mercoledì 9 dicembre 2020.*

**Audizione, in videoconferenza, sugli effetti dell'epidemia di Covid-19 sul sistema di istruzione, di Giovanni Biondi, Presidente dell'INDIRE.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.45 alle 14.40.

**Audizione, in videoconferenza, sugli effetti dell'epidemia di Covid-19 sul sistema di istruzione, di Augusta Celada, direttrice dell'Ufficio scolastico regionale per la Lombardia, e di Fabrizio Manca, direttore dell'Ufficio scolastico regionale per il Piemonte.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.40 alle 16.15.

**Audizione, in videoconferenza, sugli effetti dell'epidemia di Covid-19 sul sistema di istruzione, di rappresentanti delle associazioni di studenti *Schools for future* e Studenti Presenti.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 16.15 alle 17.

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Mercoledì 9 dicembre 2020.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 18.50 alle 19.20.

#### AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

#### COMITATO RISTRETTO

*Disposizioni in materia di reclutamento e stato giuridico dei ricercatori universitari e degli enti di ricerca, nonché di dottorato e assegni di ricerca.*

*Esame C. 208 Fregolent, C. 783 Torto, C. 1382 Melicchio, C. 1608 Melicchio, C. 2218 Piccoli Nardelli e C. 2294 Angiola.*

#### COMITATO RISTRETTO

*Soppressione del divieto di contemporanea iscrizione a più università o corsi di studio universitari.*

*Esame C. 43 Schullian, C. 1350 Ascani, C. 1573 Minardo, C. 1649 Sasso, C. 1924 CNEL e C. 2069 Lattanzio*

## ALLEGATO

**Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020. Emendamenti C. 2757 Governo, approvato dal Senato**

**EMENDAMENTI TRASMESSI DALLA XIV COMMISSIONE**

**ART. 8.**

*Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* , e assicurando il loro funzionamento sulla base di un sistema tariffario regolamentato dall'organismo di gestione.

**8.1.** Montaruli, Mantovani.

**ART. 9.**

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole:* all'articolo 3 con le seguenti: agli articoli 3 e 4.

**9.1.** Montaruli, Mantovani.

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

*b-bis)* garantire che la riserva dei diritti di estrazione di testo e dati di cui all'articolo 4, paragrafo 3 della direttiva (UE) 2019/790 sia utilizzabile tramite sistemi *standard* aperti e goda di facile accessibilità a tutti i titolari dei diritti, in particolare per le esigenze delle piccole, medie e micro-imprese e dei singoli autori che pubblicano su servizi di condivisione di contenuti *online*.

**9.2.** Montaruli, Mantovani.

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

*b-bis)* specificare che i prestatori di servizi di condivisione di contenuti *online*

non possono vincolare l'accesso ai propri servizi alla rinuncia alla riserva di cui all'articolo 4, paragrafo 3 della direttiva (UE) 2019/790.

**9.3.** Montaruli, Mantovani.

*Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:*

*h-bis)* prevedere che l'adeguata tutela dei diritti degli editori, tramite le associazioni di categoria, maggiormente rappresentative, sia garantita da una negoziazione obbligatoria che individui, entro un termine definito, una quota adeguata dei proventi generati dai prestatori di servizi della società dell'informazione che remunerati il diritto degli editori di cui all'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/790. In caso di mancato accordo tra le parti in un termine prestabilito, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato definisce le condizioni, anche economiche, della utilizzazione dei contenuti da parte delle piattaforme digitali;

**9.6.** Mollicone, Montaruli, Mantovani.

*Al comma 1, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:*

*o-bis)* garantire che la segnalazione fornita dai titolari dei diritti di cui all'articolo 17, paragrafo 4, lettera c) della direttiva (UE) 2019/790 sia utilizzabile tramite sistemi *standard* aperti e sia facilmente accessibile anche alle piccole, medie e micro-imprese.

**9.4.** Montaruli, Mantovani.

Al comma 1, dopo la lettera q), aggiungere la seguente:

*q-bis*) prevedere, ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/790, che gli artisti interpreti o esecutori di fonogrammi, anche nel caso in cui abbiano ceduto i diritti per la messa a disposizione delle fissazioni delle proprie prestazioni

artistiche e delle relative riproduzioni su servizi di musica su richiesta, ricevano una remunerazione adeguata e proporzionata da chi ha effettuato la messa a disposizione, da gestire in forma collettiva secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35;

**9.5.** Montaruli, Mantovani.

## VIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

---

#### S O M M A R I O

##### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'anno 2020, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Atto n. 218 ( <i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	80
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)</i> .....	84

##### SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020. Emendamenti C. 2670 Governo (Alla XIV Commissione) ( <i>Esame emendamenti e conclusione – Parere su emendamenti</i> ) .....	81
<i>ALLEGATO 2 (Emendamento 8.22 La Relatrice)</i> .....	85
<i>ALLEGATO 3 (Parere approvato dalla Commissione)</i> .....	86
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020. Emendamenti C. 2757 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Esame emendamenti e conclusione – Parere su emendamenti</i> ) .....	82
<i>ALLEGATO 4 (Parere approvato dalla Commissione)</i> .....	87

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 1218 Siracusano, C. 1739 D'Uva, C. 2376 Navarra e C. 2399 Siracusano recanti Risanamento dei nuclei abitativi degradati nella città di Messina, di rappresentanti della Confederazione Italiana della Proprietà Edilizia (Confedilizia) .....	83
--	----

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni, in videoconferenza, sulle iniziative per la messa in sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso, di rappresentanti dell'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga e dell'Osservatorio indipendente del Gran Sasso .....	83
--	----

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni, in videoconferenza, sul legame fra inquinamento e COVID-19, di rappresentanti dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS) e del Sistema Nazionale per la Protezione Ambientale (SNPA) .....	83
--	----

**ATTI DEL GOVERNO**

*Mercoledì 9 dicembre 2020. — Presidenza della presidente Alessia ROTTA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Roberto Morassut.*

**La seduta comincia alle 14.15.**

**Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'anno 2020, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi.**

**Atto n. 218.**

*(Seguito esame e conclusione — Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto rinviato nella seduta del 1° dicembre scorso.

Silvia FREGOLENT (IV), *relatrice*, presenta una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Il Sottosegretario Roberto MORASSUT esprime parere conforme a quello della relatrice.

Alessio BUTTI (FDI) preannuncia l'astensione del proprio gruppo sulla proposta di parere della relatrice. Non vi è chiarezza infatti sulla distribuzione delle risorse assegnate e sarebbe stato opportuno un intervento del Governo volto ad evidenziare se i criteri utilizzati per tale riparto siano basati sulla valutazione dei progetti presentati dai beneficiari ovvero sulla storicità. Osserva infatti che, tra tutti i potenziali beneficiari di risorse, alcuni parchi sono stati esclusi dalla assegnazione di finanziamenti e auspica per il futuro maggiore trasparenza da parte del Ministero, al fine di evitare comportamenti analoghi a quelli troppe volte adottati dalla Presidenza del Consiglio.

Elena LUCCHINI (LEGA) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere della relatrice sull'atto che, al pari di quanto avvenuto lo scorso anno, reca un volume di risorse analogo. Chiede al rappresentante del Governo e alla relatrice precisazioni in merito alla distribuzione agli enti parco virtuosi delle risorse del fondo di premialità, che quest'anno ammonta a circa 50 mila euro, di qualche migliaio di euro in più rispetto alle risorse previste nell'anno passato.

Silvia FREGOLENT (IV) precisa che i criteri di ripartizione sono stati determinati secondo le indicazioni pervenute dai dipartimenti del Ministero. Invita il Governo a sottolineare con chiarezza, già a partire dal prossimo anno, quali parchi virtuosi siano stati premiati con il fondo stanziato dall'atto in esame e chiede se, in relazione agli stanziamenti dell'anno passato, possa fare pervenire alla Commissione nei prossimi giorni una nota che specifichi i destinatari delle risorse del fondo di premialità.

Il Sottosegretario di Stato Roberto MORASSUT raccoglie l'invito della relatrice a far pervenire una nota che dia conto della distribuzione delle risorse del fondo di premialità. Tiene a precisare che i criteri di ripartizioni sono stati definiti in modo trasparente dal Ministero.

Elena LUCCHINI (LEGA) precisa che la sua richiesta era di conoscere quali enti parco fossero stati destinatari delle risorse del fondo di premialità stanziato nell'anno passato.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole presentata dalla relatrice (*vedi allegato 1*).

Alessia ROTTA, *presidente*, avverte che, in ragione della capienza dell'aula e della richiesta di partecipazione ai successivi lavori della Commissione di un numero di commissari superiore a quella consentita, riconvoca immediatamente la Commissione presso la Sala della Lupa.

**La seduta termina alle 14.25.**



**SEDE CONSULTIVA**

*Mercoledì 9 dicembre 2020. — Presidenza della presidente Alessia ROTTA. — Intervengono il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti, Roberto Traversi e il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Roberto Morassut.*

**La seduta comincia alle 14.30.**

**Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020.**

**Emendamenti C. 2670 Governo.**

(Alla XIV Commissione).

*(Esame emendamenti e conclusione – Parere su emendamenti).*

La Commissione inizia l'esame degli emendamenti sul provvedimento in titolo.

Alessia ROTTA, *presidente*, avverte che la XIV Commissione ha trasmesso 23 emendamenti (*vedi Bollettino delle giunte e delle Commissioni parlamentari del 26 novembre 2020*) che investono ambiti di competenza della VIII Commissione e che sono stati inviati ai gruppi lo scorso 30 novembre. A tali proposte emendative si è poi aggiunto un ulteriore emendamento 8.22, presentato dalla relatrice dopo la scadenza del termine (*vedi allegato 2*). Anche tale testo, su cui non sono stati presentati i subemendamenti, è stato prontamente inviato ai colleghi.

Avverte che l'articolo aggiuntivo Ilaria Fontana 28.03 risulta essere stato ritirato dalla presentatrice presso la Commissione di merito.

Sulle proposte emendative trasmesse, la Commissione è chiamata ad esprimere un parere che, in questa fase, assume efficacia vincolante. Infatti qualora la Commissione esprima parere favorevole, la XIV Commissione è tenuta ad approvare la proposta emendativa, potendola respingere solo per motivi attinenti alla compatibilità con la normativa comunitaria o per esigenze di coordinamento generale. Qualora, invece, la Com-

missione esprima parere contrario, la XIV Commissione non potrà procedere oltre nell'esame dell'emendamento medesimo.

Antonio FEDERICO (M5S), *relatore*, esprime parere favorevole sugli emendamenti 8.22 della relatrice, sugli identici emendamenti Gelmini 8.7 e Giglio Vigna 8.17, limitatamente alla modifica alle lettere a) e c), nonché sugli identici emendamenti 28.1. La Relatrice e Maggioni 28.4.

Formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sugli identici emendamenti Giacomoni 8.5, Montaruli 8.20, Bianchi 8.14 e Incerti 8.1, sugli identici emendamenti Gelmini 8.7 e Giglio Vigna 8.17, limitatamente alla modifica di cui alla lettera b), Labriola 8.10 e 8.9, Deiana 8.11 e 8.13, sugli identici emendamenti Incerti 8.3, Cattaneo 8.4, Giglio Vigna 8.15 e Montaruli 8.19, sugli identici emendamenti Gelmini 8.6, Giglio Vigna 8.16 e Ferro 8.18, Ilaria Fontana 8.12, Caretta 28.6 e Bazzaro 28.5.

Il Sottosegretario Roberto TRAVERSI e il sottosegretario Roberto MORASSUT dichiarano di condividere la proposta di parere del relatore.

Paola DEIANA (M5S) dichiara di voler ritirare gli emendamenti a propria firma 8.11 e 8.13.

Ilaria FONTANA (M5S) dichiara di voler ritirare l'emendamento a propria firma 8.12.

Stefania PEZZOPANE (PD), con riguardo agli emendamenti Incerti 8.1 e 8.3, preannuncia l'intendimento del suo gruppo di procedere al loro ritiro.

Antonio FEDERICO (M5S), *relatore*, formula quindi la proposta di parere (*vedi allegato 3*).

Tullio PATASSINI (LEGA) pur prendendo atto delle parziali aperture del Governo in ordine a proposte provenienti dalle opposizioni, ritiene che vi sia un'azione ancora troppo timida per la disciplina del sistema degli appalti. A suo avviso dovrebbe invece operarsi una radicale riforma del settore, con

particolare riguardo al subappalto che, lungi dal rendere meno lenta e macchinosa la procedura, impedisce allo stato attuale la partecipazione delle piccole e medie imprese alle opere, sulla scorta di un pregiudizio ideologico negativo su tale istituto, basato sul timore di possibili infiltrazioni della criminalità organizzata negli appalti. Per tali ragioni, confermando di condividere le proposte emendative dei colleghi di Forza Italia, dichiara a nome del proprio gruppo il voto contrario sulla proposta di parere del relatore.

Erica MAZZETTI (FI) denuncia nuovamente come la normativa attuale sia la vera causa del blocco dei lavori pubblici in Italia. Questo spiega anche per quali ragioni sia poi necessario sempre ricorrere a commissari straordinari, nella incapacità di risolvere i problemi in via ordinaria. Eppure tiene a sottolineare come la sua parte politica non abbia fatto mancare il proprio contributo anche attraverso proposte di legge, una delle quali a sua prima firma, che offrono soluzioni di semplificazione burocratica delle procedure. Segnala come il Governo non manifesti adeguata attenzione alle aziende di minori dimensioni, come testimonia anche la recente disciplina del cosiddetto « super bonus » tutto sbilanciato a favore delle grandi imprese, peraltro sempre le stesse. Denuncia come tale atteggiamento di chiusura della maggioranza si stia manifestando anche con riguardo alle proposte migliorative presentate dalle opposizioni al disegno di legge di bilancio, ad esempio con riguardo alla riduzione delle cause di esclusione dalle gare di appalto, e pertanto voterà contro la proposta di parere del relatore.

Piorgio CORTELAZZO (FI) ritiene opportuno che sia messo a verbale come la disciplina in materia di lavori pubblici e appalti richieda necessariamente interventi radicali di riforma e non – come purtroppo è avvenuto negli ultimi anni – cambi repentini e schizofrenici delle maggioranze e dei governi di turno. Si è tutti consapevoli che occorre intervenire sulla eccessiva burocrazia che si sviluppa negli 8000 comuni italiani e nei circa 4000 RUP, che non assumono certa-

mente decisioni uniformi. Altro aspetto su cui richiama l'attenzione è la necessità di revisione delle attestazioni SOA e dunque dell'aggiornamento delle soglie che costituisce un serio problema per gli operatori economici del settore. Ancora, ricorda le difficoltà dei comuni più piccoli che, non essendo certamente in grado di svolgere procedure competitive con numeri elevati di imprese, sono costrette a ricorrere alla procedura dell'estrazione a sorte, che certamente non valorizza la qualità.

Infine, occorre a suo avviso, come anche sollecitato dagli amministratori locali e dalle organizzazioni rappresentative degli operatori economici del settore, creare un più stretto legame fisico tra l'area di cantiere e l'impresa, per garantire una maggiore conoscenza dello stato di fatto dei luoghi prima dell'intervento.

Antonio FEDERICO (M5S), *relatore*, ritiene che le considerazioni espresse dai colleghi siano meritevoli di attenzione e sollecitino riflessioni che in parte sono oggetto anche del provvedimento in esame. Si riferisce in particolare alla possibilità di evitare l'esclusione dall'appalto in caso di sentenza di condanna definitiva e di limitare i motivi di esclusione dal medesimo, evocate dalla collega Mazzetti ed oggetto delle identiche proposte emendative Gelmini 8. 7.e Giglio Vigna 8. 17, parzialmente accolte.

Per altre questioni ritiene non sia questa la sede propria di esame.

La Commissione approva la proposta di parere sulle proposte emendative trasmesse dalla XIV Commissione, presentata dal relatore (*vedi allegato 3*).

**Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020.**

**Emendamenti C. 2757 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla XIV Commissione).

(*Esame emendamenti e conclusione – Parere su emendamenti*).

La Commissione inizia l'esame degli emendamenti sul provvedimento in titolo.

Alessia ROTTA, *presidente*, avverte che la XIV Commissione ha trasmesso 9 proposte emendative che investono ambiti di competenza della VIII Commissione.

Sulle proposte emendative trasmesse, la Commissione è chiamata ad esprimere un parere che, in questa fase, assume efficacia vincolante. Infatti qualora la Commissione esprima parere favorevole, la XIV Commissione è tenuta ad approvare la proposta emendativa, potendola respingere solo per motivi attinenti alla compatibilità con la normativa comunitaria o per esigenze di coordinamento generale. Qualora, invece, la Commissione esprima parere contrario, la XIV Commissione non potrà procedere oltre nell'esame dell'emendamento medesimo.

Antonio FEDERICO (M5S), *relatore*, formula una proposta di parere (*vedi allegato 4*).

Il Sottosegretario Roberto TRAVERSI e il sottosegretario Roberto MORASSUT dichiarano di condividere la proposta di parere del relatore.

Erica MAZZETTI (FI) chiede alla presidente se si procederà alla votazione dei singoli emendamenti ovvero se si procederà ad un'unica votazione sulla proposta di parere.

Elena LUCCHINI (LEGA) dichiara di voler sottoscrivere, in accordo con il presentatore, l'emendamento Battilocchio 22.3.

Alessia ROTTA, *presidente*, conferma che si procederà ad un'unica votazione sulla proposta di parere del relatore, salvo che non vi siano apposite richieste in senso diverso.

La Commissione approva la proposta di parere sulle proposte emendative trasmesse

dalla XIV Commissione, presentata dal relatore (*vedi allegato 4*).

**La seduta termina alle 14.55.**

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Mercoledì 9 dicembre 2020.*

**Audizione, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 1218 Siracusano, C. 1739 D'Uva, C. 2376 Navarra e C. 2399 Siracusano recanti Risanamento dei nuclei abitativi degradati nella città di Messina, di rappresentanti della Confederazione Italiana della Proprietà Edilizia (Confedilizia).**

L'audizione si è svolta dalle 15 alle 15.30.

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Mercoledì 9 dicembre 2020.*

**Audizioni, in videoconferenza, sulle iniziative per la messa in sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso, di rappresentanti dell'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga e dell'Osservatorio indipendente del Gran Sasso.**

Le audizioni si sono svolte dalle 15.30 alle 16.35.

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Mercoledì 9 dicembre 2020.*

**Audizioni, in videoconferenza, sul legame fra inquinamento e COVID-19, di rappresentanti dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS) e del Sistema Nazionale per la Protezione Ambientale (SNPA).**

Le audizioni si sono svolte dalle 16.35 alle 17.15.

ALLEGATO 1

**Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'anno 2020, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi.  
Atto n. 218.**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VIII Commissione,

esaminato lo schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'anno 2020, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (atto n. 218);

valutati favorevolmente i contenuti complessivi dello schema di provvedimento in esame e i criteri adottati dal Ministero dell'ambiente per il riparto degli stanziamenti iscritti nel proprio stato di previsione a favore degli enti, istituti, associazioni e fondazioni sottoposti alla sua vigilanza,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## ALLEGATO 2

**Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020.  
Emendamenti C. 2670 Governo.**

**EMENDAMENTO 8.22 LA RELATRICE**

## ART. 8.

*Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:*

*0a) all'articolo 46:*

1) al comma 1:

1.1) dopo la lettera *d)*, è inserita la seguente: « *d-bis*) altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura; »;

1.2) alla lettera *e)*, le parole: « di cui alle lettere da *a)* a *d)* » sono sostituite

con le seguenti: « di cui alle lettere da *a)* a *d-bis* »;

2) il comma 2 è sostituito con il seguente: « 2. Per i primi cinque anni dalla costituzione, ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento di cui al comma 1, il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara può essere documentato anche con riferimento ai requisiti dei soci, per le società costituite nella forma di società di persone o di società cooperative, e ai requisiti dei direttori tecnici ovvero dei professionisti dipendenti con rapporto a tempo indeterminato, per le società di capitali e i soggetti di cui alla lettera *d-bis*. ».

**8.22.** La Relatrice.

## ALLEGATO 3

**Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020.  
Emendamenti C. 2670 Governo.**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VIII Commissione,

esaminati gli emendamenti al disegno di legge europea 2019-2020 (C. 2670 Governo), presentati presso la XIV Commissione;

preso atto della volontà dei presentatori espressa nel corso della seduta di ritirare gli emendamenti Deiana 8.11 e 8.13 e Ilaria Fontana 8.12, su cui il relatore aveva preannunciato l'invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

sugli emendamenti 8.22 la relatrice, sugli identici emendamenti Gelmini \*\*8.7 e

Giglio Vigna \*\*8.17, limitatamente alla modifica alle lettere *a)* e *c)* nonché sugli identici emendamenti \*28.1. La Relatrice e Maggioni \*28.4;

**PARERE CONTRARIO**

sugli identici emendamenti Giacomoni \*8.5, Montaruli \*8.20, Bianchi \*8.14 e Incerti \*8.1, sugli identici emendamenti Gelmini \*\*8.7 e Giglio Vigna \*\*8.17, limitatamente alla modifica di cui alla lettera *b)*, Labriola 8.10 e 8.9, sugli identici emendamenti \*Incerti 8.3, Cattaneo \*8.4, Giglio Vigna \*8.15 e Montaruli \*8.19, sugli identici emendamenti Gelmini \*\*8.6, Giglio Vigna \*\*8.16 e Ferro \*\*8.18, Caretta 28.6 e Baz-zaro 28.5.

ALLEGATO 4

**Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020. Emendamenti C. 2757 Governo, approvato dal Senato.**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VIII Commissione,

esaminati gli emendamenti al disegno di legge « Legge di delegazione europea 2019-2020 » (C. 2757 Governo, approvato dal Senato), presentati presso la XIV Commissione,

esprime

**PARERE CONTRARIO**

sugli emendamenti 22.1 Bianchi; 22.2 Mazzetti; 22.4 Mazzetti; 22.5 Nevi; 22.3 Battilocchio; 22.6 Caretta; 22.8 Caretta; 22.7 Nevi; 29.01 Mazzetti.

## IX COMMISSIONE PERMANENTE

### (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

#### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, in videoconferenza, del Presidente, ingegner Francesco Caio, e dell'Amministratore delegato, dottor Fabio Lazzerini, di Italia Trasporto Aereo Spa sulla predisposizione del piano industriale della società .....	88
---	----

#### ATTI DEL GOVERNO:

Sull'ordine dei lavori .....	88
Schema di contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Ferrovie dello Stato italiane Spa e Tunnel Euralpin Lyon Turin (TELT) Sas per il finanziamento, la progettazione e la realizzazione della sezione transfrontaliera della parte comune della nuova linea ferroviaria Torino-Lione. Atto n. 221 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	89

#### SEDE REFERENTE:

Disciplina del volo da diporto o sportivo. C. 2493 Bendinelli ( <i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 2804</i> ) .....	95
AVVERTENZA .....	96

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Mercoledì 9 dicembre 2020.*

**Audizione, in videoconferenza, del Presidente, ingegner Francesco Caio, e dell'Amministratore delegato, dottor Fabio Lazzerini, di Italia Trasporto Aereo Spa sulla predisposizione del piano industriale della società.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.30 alle 17.

#### ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 9 dicembre 2020. — Presidenza della presidente Raffaella PAITA.*

**La seduta comincia alle 18.55.**

#### Sull'ordine dei lavori.

Elena MACCANTI (LEGA) desidera condividere con la Commissione quanto accaduto nel corso della riunione del tavolo tecnico sulla questione delle revisioni convocata dal governo.

In particolare stigmatizza il fatto che in quella sede il viceministro Cancellieri abbia fatto intendere di non essere a conoscenza degli emendamenti sul tema delle revisioni approvati all'unanimità dalla Commissione Trasporti alla legge di bilancio, che saranno probabilmente esaminati in quella sede nel corso della prossima settimana. Evidenzia come si tratti di un segnale di scarso rispetto per l'importante e proficuo lavoro svolto dalla Commissione, trattandosi oltretutto di emendamenti su cui il rappre-



sentante del Governo aveva espresso un parere favorevole,

Chiede quindi alla Presidenza di farsi carico di un confronto con il governo maggiormente costruttivo, al fine di garantire che anche il lavoro che si svolge in sede tecnica tenga conto dell'attività svolta in seno alla Commissione Trasporti, frutto di un approccio condiviso tra tutte le forze politiche.

Roberto ROSSO (FI), nel sottolineare nuovamente come gli emendamenti al disegno di legge di bilancio siano stati approvati dalla Commissione trasporti all'unanimità, ritiene alquanto sorprendente che il rappresentante del governo, anche se in una sede tecnica, non sia apparso edotto di quanto succede nella Commissione di riferimento.

Ritiene che quanto accaduto oggi nella riunione del tavolo tecnico sul tema delle revisioni sia l'ennesima prova di una mancanza di dialogo costruttivo tra il Governo e il Parlamento su questioni peraltro ampiamente condivise dai gruppi parlamentari.

Raffaella PAITA, *presidente*, informa i colleghi che sarà sua cura verificare quanto accaduto nella riunione odierna del tavolo tecnico, affinché il lavoro della Commissione possa essere adeguatamente valorizzato.

**Schema di contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Ferrovie dello Stato italiane Spa e Tunnel Euralpin Lyon Turin (TELT) Sas per il finanziamento, la progettazione e la realizzazione della sezione transfrontaliera della parte comune della nuova linea ferroviaria Torino-Lione. Atto n. 221.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Davide GARIGLIO (PD), *relatore*, ricorda che la Commissione avvia oggi l'esame dello schema di contratto di pro-

gramma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. e Tunnel Euralpin Lyon Turin S.A.A. (TELT) per il finanziamento, la progettazione e la realizzazione della sezione transfrontaliera della parte comune della nuova linea ferroviaria Torino-Lione.

Nel ripercorrere brevemente le fasi del complesso *iter* di approvazione del contratto di programma che prevede l'approvazione di una specifica deliberazione da parte del CIPE, l'esame parlamentare e la successiva approvazione e registrazione del contratto tra le parti, evidenzia come il contratto in esame sia stato predisposto coerentemente con quanto previsto dall'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per la realizzazione e l'esercizio di una nuova linea ferroviaria Torino-Lione, con Allegati, fatto a Roma il 30 gennaio 2012 e ratificato con la legge 23 aprile 2014, n. 71, e con l'Accordo tra Italia e Francia del 24 febbraio del 2015 per avviare la realizzazione dei lavori definitivi della linea Torino-Lione, integrato dal Protocollo addizionale (firmato a Venezia l'8 marzo 2016), che recepisce la certificazione dei costi dell'opera ed il Regolamento dei contratti, ratificato con la legge 5 gennaio 2017, n. 1.

Ricorda che la sezione transfrontaliera comprende, oltre al tunnel a due canne di circa 57 chilometri, tra Saint-Jean-de-Maurienne (F) e Susa-Bussoleno in territorio italiano, le stazioni di Saint-Jean-de-Maurienne e di Susa, nonché i raccordi alle linee esistenti (in Italia alla linea storica a Bussoleno). Il Tunnel sostituirà l'attuale percorso, che è costituito (partendo dall'Italia, verso la Francia) dalla tratta ferroviaria da Susa a Bardonecchia, dal Tunnel ferroviario storico del Fréjus di circa 14 km, che non risponde ai nuovi standard europei di sicurezza (definiti nel regolamento UE n. 1303/2014); dalla tratta ferroviaria dalla fine del Tunnel storico, intorno a Modane (FR), fino a St. Jean de Maurienne (FR). Le attuali tratte ferroviarie in salita ed in discesa prima e dopo il Tunnel del Fréjus, sono in buona parte in galleria, per un totale di circa 35 km di

tunnel (di cui in Italia 23 km di gallerie da Bussoleno a Salbertrand).

La parte in territorio italiano della Sezione transfrontaliera di nuova realizzazione è complessivamente pari a 17 km circa, di cui: 12,53 km nel Tunnel di base (la parte italiana del Tunnel), dal confine di Stato all'imbocco est del tunnel a Bussoleno (Susa); il Nodo di Susa, comprendente sia la nuova Stazione internazionale con un tratto all'aperto di circa 3 km; la galleria per l'interconnessione alla linea storica Torino Modane di 2,1 km; l'interconnessione con la linea storica Torino-Modane all'entrata della Stazione di Bussoleno; lo svincolo di Chiomonte e opere connesse.

Si tratta quindi della prima parte dell'opera che nell'ambito del trattato prevederebbe la realizzazione nella parte comune (al cui interno si colloca la sezione transfrontaliera a cui si riferisce il contratto di programma oggetto d'esame) in territorio francese del collegamento tra St. Jean de Maurienne e i dintorni di Montmélian e in territorio italiano della tratta tra Susa e Chiusa San Michele. Tale parte dovrebbe essere definita con riguardo alla sua realizzazione sulla base di successivi accordi. In ogni caso per le fasi successive a quella della sezione transfrontaliera, l'art. 16 dell'Accordo Internazionale del 2012 prevede che ogni Parte finanzi, con l'aiuto dell'Unione europea, le infrastrutture situate sul proprio territorio.

Oltre quindi alle opere concernenti la tratta appena ricordata, rientra nella competenza italiana la realizzazione dei collegamenti dai dintorni di Chiusa S. Michele al nodo di Torino (rientranti nella sezione internazionale) nonché l'adeguamento della linea storica tra Avigliana e Bussoleno. Si tratta di opere finanziate e da finanziare nell'ambito del contratto di programma parte investimenti tra Rete ferroviaria italiana e Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

A questo proposito segnala che l'Aggiornamento 2018-2019 del Contratto di Programma tra MIT e RFI 2017-2021, evidenzia i seguenti costi nella Tabella A (Portafoglio investimenti in corso e programmatici), per un totale di 1.900 milioni di euro,

fino a Torino San Paolo, da cui inizia il passante ferroviario di Torino, così suddivisi:

per la tratta Avigliana – Orbassano e lo scalo di Orbassano (Classe C – Interventi prioritari): 1.700,15 milioni di euro (di cui 65,54 finanziati dal MEF e 1.634,61 milioni di euro come fabbisogni finanziari). Segnala che dei 1700,15 milioni di euro 200 milioni di euro saranno destinati all'adeguamento dello scalo di Orbassano;

per l'adeguamento della linea storica nella tratta Bussoleno-Avigliana: 200 milioni di euro, di cui 81 milioni finanziati (Convenzione TELT – RFI del 28/6/2018) e 119 milioni di euro da finanziare nel 2021;

Ricorda inoltre che per lo scalo di Torino-Orbassano (classe B – Interventi in esecuzione) sono previsti 13 milioni di euro (finanziati sul Fondo Sviluppo e Coesione). Attualmente per questo intervento sono in corso le attività propedeutiche all'avvio della fase realizzativa.

Sottolinea come i costi della tratta italiana, originariamente previsti i 4.327 milioni di euro, siano stati ampiamente ridimensionati nel corso della scorsa legislatura, a seguito di una *project review* fortemente voluta dal ministro Delrio, che ha portato al già ricordato importo di circa 1.700 milioni di euro. Ricorda che il costo potrebbe peraltro risultare in concreto di importo notevolmente inferiore, sia perché la stima non tiene conto di un eventuale contributo dell'Unione europea, sia perché l'attualizzazione dei tassi di interesse applicata in via prudenziale è di molto superiore ai tassi effettivi.

Quanto ai costi della sezione transfrontaliera oggetto dell'esame si ricorda che essi vengono finanziati, in base a quanto previsto dai Trattati internazionali sopra ricordati, per quote da tutti i soggetti interessati: UE, Francia e Italia.

Evidenzia preliminarmente che l'ammontare di costo certificato dell'intera opera è stato pertanto attualizzato dal CIPE, a partire dal gennaio 2012, con verifica annuale, fino al completamento dei lavori.

Come risulta dalla delibera CIPE n. 67 del 7 agosto 2017, la verifica annuale del tasso d'aumento effettivo dei prezzi per le grandi opere ha portato all'applicazione un tasso annuo nullo per il periodo 2012-2015 e pari all'1,5 per centoper il periodo 2016-2029; pertanto, il costo complessivo attualizzato della intera sezione transfrontaliera, come rivalutato dal CIPE, ammonta a 9.630,25 milioni di euro in valuta corrente, da ripartire tra Francia, Italia e UE.

In base a tale costo rivalutato, il CIPE ha pertanto fissato un nuovo limite di impegno di spesa per l'Italia pari a 5.631,47 milioni di euro, comprensivo della quota a carico dell'Unione europea ancora da determinare, di cui 5.574,21 milioni per il costo rivalutato fino a completa realizzazione dell'opera e 57,26 milioni per misure di accompagnamento ulteriori, autorizzando l'avvio della realizzazione per lotti costruttivi della « Nuova linea ferroviaria Torino-Lione ».

In tale quadro finanziario, il costo complessivo dell'intera sezione transfrontaliera, individuato dallo schema di Contratto di programma tra MIT, Ferrovie dello Stato italiane e TELT è pari a 6.371,18 milioni di euro, composto dal costo di cinque lotti costruttivi e delle opere compensative per 5.631,470 milioni di euro e dal costo di studi ed opere geognostiche, pari a 739,71 milioni di euro (di cui 402 a carico dello Stato italiano e 337,71 a carico dell'Unione europea). La delibera CIPE 67/2017 evidenzia che le disponibilità complessive, cioè le coperture che riguardano la fase di studi ed i primi due lotti, ammontano a circa 3.632,33 milioni di euro, di cui 2.966,76 milioni di risorse statali e 665,57 milioni di risorse UE, che garantiscono la completa copertura finanziaria della fase di Studi ed indagini geognostiche (739,71 milioni di euro, di cui 402 milioni a carico dell'Italia), del lotto costruttivo 1 (del costo di 2.563,70 milioni di euro di cui 2.433 a carico dell'Italia) e del lotto costruttivo 2 (dal costo di 328,92 milioni di euro, di cui 131,76 a carico dell'Italia). I fabbisogni residui, relativi al finanziamento dei restanti lotti costruttivi 3, 4 e 5 sono stati stimati dal CIPE complessivamente in 2.738,84 milioni

di euro, comprensivi della quota a carico dell'Unione europea che è ancora da determinare. Essi sono relativi al 3° lotto per 1.274,32 milioni di euro (Tunnel di base completamente), al 4° lotto per 414,68 milioni di euro (Opere all'aperto in Italia), al 5° lotto costruttivo per 992,58 milioni di euro (Attrezzaggio tecnologico), nonché alle opere compensative aggiuntive previste dalla delibera Cipe n. 67/2017 (per 57,26 milioni di euro) di cui tratta l'articolo 2, comma 3 dello schema di contratto all'esame.

Per quanto riguarda le risorse UE, lo schema di Contratto di programma evidenzia che il cofinanziamento europeo assegnato all'intervento, nei tre cicli di pianificazione TEN-T 2001-2006, TENT 2007-2013 e CEF 2014-2020, è complessivamente pari a 665,57 milioni di euro, di cui 214,31 milioni già incassati da LTF-TELT a chiusura dei programmi fino al 2013. Per il Programma CEF 2014-2020 le attività sono in svolgimento e regolate dal Grant Agreement n. INEA/CEF/TRAN/M2014/1057372 sottoscritto il 25 novembre 2015 fra lo Stato Italiano, lo Stato francese e l'UE per l'attuazione dell'azione « Cross Border Section of the New Lyon-Turin Rail Link – Montcenis Base Tunnel (TBM) – 2014-EU-TM-0401-M », con il quale sono assegnate sovvenzioni a valere sulla quota italiana fino ad un massimo di 451,26 milioni di euro, sia per le opere geognostiche (123,40 milioni di euro) che per i lavori (327,86 milioni di euro). A inizio 2021 prenderà il via il negoziato per il nuovo Grant Agreement che dovrà stanziare la successiva tranche di finanziamento per l'opera.

Passando all'esame dell'articolato, l'articolo 1 elenca una serie di definizioni ed abbreviazioni e richiama le Tavole relative al « Costo e finanziamenti » e al « Prospetto delle fonti e degli impieghi di cassa per studi, ricognizioni e lavori preliminari ». Lo stesso articolo precisa che le Tavole in questione e gli Allegati costituiscono parte integrante del Contratto.

L'articolo 2 definisce l'oggetto del Contratto con riguardo alla disciplina dei rapporti tra lo Stato, FS e TELT. In particolare, vengono sottolineati gli aspetti relativi alle modalità di finanziamento della progetta-

zione, tra cui le attività di studio, ricognizione e i lavori preliminari, nonché i profili concernenti la realizzazione dell'opera da parte di TELT. Nel comma 1 dell'articolo si specifica che il Contratto disciplina le parti relative al finanziamento limitatamente alla quota di finanziamento italiana. In questo modo, come si evince anche dalla relazione di accompagnamento, vengono esclusi dalla disciplina in questione gli analoghi rapporti che TELT dovrà intrattenere con lo Stato Francese. Per quanto attiene ai costi per la quota italiana e ai relativi finanziamenti statali e comunitari disponibili, il comma 2 rinvia a quanto contenuto nella Tavola 1 (Costo e finanziamenti).

Si segnala, infine, che il comma 3 dell'articolo 2 reca una serie di disposizioni in merito alla realizzazione delle opere e delle misure compensative dell'impatto territoriale e sociale connesso al progetto definitivo. Nello specifico si richiamano in tale comma i limiti di spesa per la realizzazione di queste opere, fissato in un importo pari a 32,13 milioni di euro, oltre alle ulteriori misure di accompagnamento che sono state previste nella delibera CIPE n. 67 del 2017 e il cui limite di spesa è fissato in 57,26 milioni di euro.

Lo stesso comma specifica che le modalità di realizzazione delle opere e la definizione delle misure compensative saranno oggetto di apposite convenzioni da stipulare tra TELT, la Regione Piemonte e gli altri Enti interessati. È previsto, infine, un obbligo informativo da parte di FS nei confronti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in merito allo stato di attuazione di tali opere e misure.

L'articolo 3 concerne la durata del Contratto. Il comma 1 stabilisce la decorrenza dalla data di sottoscrizione del Contratto stesso. La scadenza, invece, è fissata al 31 dicembre 2029 o comunque fino all'ultima azione volta alla messa in esercizio dell'Opera. Al comma 2 viene disciplinata la possibilità di aggiornare il Contratto stesso, su richiesta di ciascuna delle Parti, qualora dovessero sopraggiungere eventuali novità anche a seguito di interventi legislativi che abbiano un impatto sostanziale sui contenuti del Contratto stesso. Da ultimo il comma

3 dell'articolo in questione stabilisce che l'assegnazione di specifiche risorse finanziarie destinate all'Opera e approvate con delibere CIPE, e che dovessero essere adottate successivamente alla stipula del Contratto, avranno immediata efficacia fra le Parti.

L'articolo 4 concerne l'insieme degli obblighi in capo a FS e a TELT.

In particolare, secondo quanto previsto dal comma 1, TELT è obbligata, tra l'altro, ad adottare le misure più appropriate per assicurare la maggiore efficienza in termini di tempi e costi nell'esecuzione delle proprie attività; consentire lo svolgimento da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o di FS delle verifiche che dovessero essere disposte; garantire un continuo flusso di dati informativi al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti anche attraverso l'alimentazione dei sistemi informativi relativi al monitoraggio delle opere pubbliche e al monitoraggio degli investimenti pubblici; fornire, con cadenza almeno quadrimestrale, e comunque ogni volta che vengano richieste, le informazioni relative all'avanzamento dell'opera. Il comma 2, invece, definisce gli obblighi a carico di FS. Tra questi si segnalano: adottare tutte le azioni necessarie volte ad assicurare la tempestiva richiesta agli uffici competenti delle erogazioni finanziarie previste; assicurare la corretta e tempestiva erogazione al Promotore delle risorse finanziarie rese disponibili; trasmettere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con cadenza annuale, una relazione sulle attività svolte nell'anno precedente con particolare riguardo al rispetto della normativa sugli appalti e agli adempimenti connessi alle normative antimafia; elaborare, entro sei mesi dalla data di sottoscrizione del Contratto in esame, un dossier di valutazione del progetto che dovrà essere costantemente aggiornato in occasione di variazioni sostanziali relative ai tempi, ai costi e alle risorse finanziarie dell'Opera. Si prevede, da ultimo, che FS trasmetta al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 30 giugno di ciascun anno, in base alle informazioni ricevute dal Promotore e alle verifiche effettuate, una re-

lazione sullo stato di attuazione dell'investimento.

L'articolo 5 è dedicato ai finanziamenti e alle modalità di erogazione e conguaglio. Il comma 1 stabilisce che le Parti, nella pianificazione dell'erogazione di cassa, riportino l'indicazione delle singole fonti di finanziamento distinguendo tra le risorse derivanti da finanziamenti dello Stato e quelle derivanti da programmi della Comunità europea (TEN-T) o da altri tipi di finanziamento. Il comma 2 interviene sui trasferimenti delle risorse finanziarie di fonte nazionale precisando che le stesse risorse saranno corrisposte a FS, previa richiesta. Il conferimento avverrà in due trasferimenti annuali. Il comma 3 disciplina eventuali rimodulazioni, mentre il comma 4 prevede che all'atto del completamento delle opere previste dal Contratto, FS predisponga il conto generale e definitivo delle spese sostenute, sulla base del quale FS potrà richiedere al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti il saldo ovvero procederà al rimborso di quanto eventualmente percepito in eccesso.

L'articolo 6 delinea i poteri del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti a cui spetta il compito di porre in essere tutte le azioni necessarie affinché possano essere rese disponibili al Promotore, per il tramite di FS, le risorse necessarie per la realizzazione dell'Opera. L'articolo in questione specifica che il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti deve verificare il rispetto degli obblighi contrattuali da parte di TELT e di FS, effettuando, se necessario, studi, indagini, ispezioni e controlli diretti e indiretti sulle attività. Rispetto a tale attività di vigilanza il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti dovrà riferire con cadenza annuale alle Camere.

L'articolo 7 concerne la valutazione delle performance e la disciplina degli eventuali inadempimenti delle Parti. In particolare, il comma 1 prevede che TELT provveda a comunicare, entro il mese di giugno di ogni anno, gli obiettivi di performance dell'anno in corso e la misurazione delle performance relative all'anno precedente. A tale riguardo il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, su proposta di TELT, indivi-

derà un ventaglio di attività significative nell'ambito dell'Opera. Il comma 2 dell'articolo in questione stabilisce i livelli di performance collegati allo scostamento rilevato a consuntivo rispetto a quanto programmato. In particolare, nel caso in cui vi sia uno scostamento inferiore al 10 per cento si sarà in presenza di una performance positiva, mentre qualora lo scostamento risulti compreso fra il 10 e il 25 per cento si ricadrà in una performance negativa. Infine, laddove lo scostamento dovesse risultare superiore al 25 per cento la performance verrà valutata come fortemente negativa. Il comma 3 stabilisce, inoltre, che il mancato rispetto da parte di TELT e/o di FS degli obblighi circa la tempistica delle comunicazioni previste, costituisce inadempimento a seguito di una prima diffida ad adempiere che dovrà essere effettuata dal Ministero. Da ultimo il comma 4 dell'articolo in questione prevede che TELT colleghi la valutazione delle performance dei dirigenti responsabili dei progetti di investimento ai livelli di performance delineati dall'articolo in questione.

L'articolo 8 disciplina le modalità di comunicazione tra le Parti e l'articolo 9, infine, disciplina le controversie specificando che il Contratto in questione è regolato dalla legge della Repubblica italiana. Nel caso in cui dovessero insorgere delle controversie si prevede un procedimento di composizione amichevole tra le Parti con la nomina di un rappresentante di ciascuna Parte. Qualora la controversia non sia componibile con il procedimento amichevole la controversia stessa verrà deferita al Foro di Roma.

Davide SERRITELLA (M5S), nel ricordare come il gruppo del Movimento 5 Stelle abbia in più occasioni espresso notevoli perplessità sulla realizzazione dell'opera in questione, ritiene opportuno che la Commissione svolga un ciclo di audizioni al fine di approfondire gli elementi di maggiori criticità, al termine delle quali il suo gruppo potrà quindi addivenire ad una valutazione complessiva dell'atto in esame.

Elena MACCANTI (LEGA) ringrazia innanzitutto il relatore per il lavoro svolto ed

esprime soddisfazione per la presentazione dell'atto da parte del governo. Prende atto della richiesta di svolgere un ciclo di audizioni avanzata dal gruppo del Movimento 5 Stelle che si augura possano svolgersi in congiunta con l'omologa commissione del Senato al fine di non procrastinare eccessivamente l'espressione del prescritto parere parlamentare.

Ricorda che sul tema della realizzazione dell'opera Torino-Lione il Parlamento si è espresso con l'approvazione di una mozione che è stata causa della fine del governo Conte I.

Nel ribadire che la Commissione ha un termine assai stringente per esprimere il parere di competenza, oltretutto nel pieno svolgimento della sessione di bilancio, auspica che non si creda di poter rinviare l'espressione del parere mediante la richiesta di un numero eccessivo di audizioni.

Raffaella PAITA, *presidente*, con riferimento allo svolgimento delle audizioni richieste da alcuni gruppi parlamentari, preannuncia che l'audizione della ministra de Micheli si svolgerà nella giornata di lunedì prossimo in congiunta con il Senato e che in ogni caso anche le altre audizioni dovranno terminare entro la giornata di giovedì prossimo al fine di consentire alla Commissione Trasporti di rispettare il previsto termine per l'espressione del parere di competenza.

Diego SOZZANI (FI), nel condividere l'organizzazione dei lavori preannunciata dalla Presidente, ricorda come l'atto del governo in esame giunga al termine di un complesso *iter* che ha riguardato il contratto di programma e che è stato preceduto da un lungo dibattito sull'analisi dei costi benefici dell'opera in questione.

Con particolare riferimento ai costi evidenzia come i costi relativi alla realizzazione delle tratte di competenza dell'Italia restano nel quadro finanziario risultante dalle precedenti delibere del CIPE. Di tale specifico aspetto ritiene debba tenersi conto anche ai fini delle previste audizioni dal momento che proprio la questione dei costi è stata oggetto di un lungo dibattito parla-

mentare che non ritiene debba riaprirsi in questa fase.

Paolo FICARA (M5S), nel richiamare quanto già dichiarato dal collega Serritella, ribadisce la posizione del gruppo del Movimento 5 Stelle, che però da solo non ha la maggioranza e dunque non dispone della forza per imporre la sua linea, come accaduto per la mozione approvata dal Senato nell'agosto del 2019.

Con riferimento specifico al quadro finanziario, ricorda che, a seguito dell'ampio dibattito svoltosi in quella occasione, l'Unione europea si era dimostrata disponibile ad un incremento del contributo di parte europea dal 40 per cento al 55 per cento. Ritiene pertanto che la prevista audizione della ministra de Micheli possa essere un'utile occasione per verificare se l'aumento del contributo europeo è stato effettivamente previsto al fine di onorare gli impegni precedentemente assunti dall'esecutivo italiano.

Davide GARIGLIO (PD), *relatore*, con riferimento ad alcune considerazioni svolte dai colleghi intervenuti, desidera precisare come l'atto in esame non riguardi gli aspetti tecnici di realizzazione dell'opera né possa essere l'occasione per riaprire un dibattito politico che si è già ampiamente svolto durante la prima parte di questa legislatura.

Sottolinea come l'atto in esame infatti serva in realtà a fornire una cornice giuridico-formale alla realizzazione delle sezioni transfrontaliere dell'opera mediante l'individuazione di compiti e responsabilità attribuite alle parti coinvolte.

Al riguardo ricorda che i lavori di realizzazione dell'opera non si sono mai arrestati e che i flussi finanziari delle risorse messe a disposizione dal gruppo FS non si sono mai interrotti. Ribadisce quanto già affermato nella sua relazione, evidenziando come sul piano finanziario le valutazioni compiute dal Ministero dell'economia e delle finanze siano improntate a un principio prudenziale per far fronte all'eventualità che i costi possano risultare molto più elevati di quelli effettivamente stimati.

Rispetto alla richiesta di svolgere alcune audizioni, ritiene che nella loro organizzazione si debba tener conto innanzitutto degli attori principali e cioè del Ministero delle infrastrutture dei trasporti, di Ferrovie dello Stato spa e di TELT. Ritiene inoltre che possano essere svolte audizioni delle principali autorità istituzionali coinvolte e dei principali *stakeholders*, tutto ciò nella tempistica indicata dalla Presidenza che condivide.

Raffaella PAITA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 19.25.**

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 9 dicembre 2020. — Presidenza della presidente Raffaella PAITA.*

**La seduta comincia alle 19.25.**

**Disciplina del volo da diporto o sportivo.  
C. 2493 Bendinelli.**

*(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 2804).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 23 settembre 2020.

Raffaella PAITA, *presidente*, ricorda che è in corso di svolgimento un ciclo di audizioni informali sulla proposta di legge.

Avverte che è stata assegnata alla Commissione la proposta di legge C. 2804, d'iniziativa del deputato Maschio, recante disciplina del volo da diporto o sportivo, che, vertendo su identica materia, è abbinata alla proposta di legge in esame.

Davide BENDINELLI (IV), *relatore*, riferisce che la proposta di legge C.2804, di iniziativa del deputato Maschio, si compone di nove articoli, suddivisi in tre capi.

Il capo I, composto dagli articoli da 1 a 5, reca le disposizioni generali.

In dettaglio, l'articolo 1 reca la definizione volo da diporto o sportivo (VDS).

L'articolo 2 individua le competenze dell'Aero Club d'Italia in materia.

L'articolo 3 demanda al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti l'adozione dei regolamenti di attuazione della normativa.

L'articolo 4 prevede una modalità di comunicazione aggiuntiva, attraverso i mezzi propri dell'Aero Club d'Italia, delle informazioni aeronautiche, i *NOtice To Air Man*, che interessano le attività di volo da diporto o sportivo.

L'articolo 5 prevede la sostituzione del termine « apparecchi » previsto dall'articolo 743 del codice della navigazione, con quello più di « aeromobili », identificati, al primo comma dello stesso articolo 743, in « ogni macchina destinata al trasporto per aria di persone o cose ».

Il capo II, con gli articoli da 6 a 8, regola le sanzioni interdittive della sospensione e della revoca dei titoli rilasciati dall'Aero Club d'Italia, predeterminando il limite minimo e massimo di durata della sospensione nelle fattispecie previste dall'allegato 2. Secondo quanto affermato dalla relazione illustrativa, la normativa vigente (legge n. 106 del 1985) prevede infatti generiche sanzioni amministrative pecuniarie che, di fatto, non hanno trovato mai attuazione per l'assenza dei presupposti organizzativi e giuridici per la loro concreta irrogazione.

Il capo III, composto dal solo articolo 9, reca infine l'abrogazione della vigente disciplina legislativa e regolamentare.

In conclusione ritiene che la Commissione possa svolgere un approfondito e fruttuoso lavoro al fine di giungere alla redazione di un testo che preveda un intervento normativo articolato, da tempo atteso da tutti gli operatori del settore del volo sportivo. Auspica pertanto che l'*iter* delle proposte di legge in esame possa essere ampiamente condiviso.

Cosimo Maria FERRI (IV), nell'esprimere apprezzamento per l'attività istruttoria e conoscitiva fin qui svolta dalla Commissione Trasporti, condivide l'opportunità, sottolineata dal relatore, di procedere ad un lavoro costruttivo al fine di modifi-

care la disciplina vigente del volo sportivo, settore che aspetta da tempo un intervento articolato.

Esprime quindi apprezzamento anche per i contenuti della proposta di legge del collega Maschio che è stata oggi abbinata.

Approfitta anche di questa sede per segnalare alla presidenza di aver inviato una richiesta di audizione del nuovo commissario straordinario del ponte di Albiano Magra, che potrà a suo giudizio essere svolta al termine della procedura di nomina del nuovo commissario straordinario.

Raffaella PAITA, *presidente*, con riferimento alla segnalazione del collega Ferri informa la commissione che è sua intenzione procedere non appena possibile all'audizione del nuovo commissario straordinario, una volta perfezionatosi il procedimento di nomina con la registrazione presso la Corte dei conti.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 19.30.**

#### AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Audizione di esperti della materia, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2493 Bendinelli, recante « Disciplina del volo da diporto o sportivo ».*

#### ATTI DEL GOVERNO

*Proposta di nomina del dottor Paolo Emilio Signorini a presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale.*  
*Nomina n. 69.*



## X COMMISSIONE PERMANENTE

### (Attività produttive, commercio e turismo)

#### S O M M A R I O

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di Snam, nell'ambito dell'esame in sede di Atti del Governo, dello Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1938, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010 (Atto n. 200) ..... 97

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni informali, in videoconferenza, di rappresentanti di FIM-CISL, FIOM-CGIL, UILM, UGLM e USB Lavoro privato Industria in merito alle prospettive industriali degli stabilimenti siderurgici ex Ilva ..... 97

##### AUDIZIONI INFORMALI

*Mercoledì 9 dicembre 2020.*

**Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di Snam, nell'ambito dell'esame in sede di Atti del Governo, dello Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1938, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010 (Atto n. 200).**

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.35 alle 14.50.

##### AUDIZIONI INFORMALI

*Mercoledì 9 dicembre 2020.*

**Audizioni informali, in videoconferenza, di rappresentanti di FIM-CISL, FIOM-CGIL, UILM, UGLM e USB Lavoro privato Industria in merito alle prospettive industriali degli stabilimenti siderurgici ex Ilva.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 18.50 alle 19.30.

## XI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Lavoro pubblico e privato)

#### S O M M A R I O

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del dottor Andrea Garnero, economista del lavoro presso la direzione per l'occupazione, il lavoro e gli affari sociali dell'OCSE, nell'ambito dell'esame congiunto della « Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a salari minimi adeguati nell'Unione europea (COM(2020) 682 final) » e del « Documento di lavoro dei servizi della Commissione – Sintesi della relazione sulla valutazione d'impatto (SWD(2020) 246 final) » .....	98
---	----

##### INTERROGAZIONI:

5-04648 Durigon: Iniziative in materia di regolarizzazione dei lavoratori immigrati, con particolare riguardo al lavoro agricolo .....	99
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	105
5-04901 Ubaldo Pagano: Condizioni di lavoro dei dipendenti dei <i>call center</i> , in particolare nel territorio della provincia di Taranto .....	99
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	107
5-05038 Siracusano: Durata della validità del documento unico di regolarità contributiva (DURC) nell'attuale fase di emergenza sanitaria .....	99
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	108

##### SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020. Emendamenti C. 2670 Governo (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere su proposte emendative</i> ) .....	100
<i>ALLEGATO 4 (Parere approvato dalla Commissione)</i> .....	111

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di FILLEA CGIL, FILCA CISL, FENEAL UIL e UGL Costruzioni, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1033 Tripiedi, recante modifiche al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, concernenti l'accesso anticipato al pensionamento per i lavoratori delle imprese edili e affini .....	104
--	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	104
---	-----

##### AUDIZIONI INFORMALI

*Mercoledì 9 dicembre 2020.*

Audizione del dottor Andrea Garnero, economista del lavoro presso la direzione per l'occupazione, il

lavoro e gli affari sociali dell'OCSE, nell'ambito dell'esame congiunto della « Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a salari minimi adeguati nell'Unione europea (COM(2020) 682 final) » e del « Documento di lavoro dei servizi della Commissione – Sintesi della

relazione sulla valutazione d'impatto (SWD(2020) 246 final)».

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.05 alle 14.25.

#### INTERROGAZIONI

*Mercoledì 9 dicembre 2020. — Presidenza del vicepresidente Camillo D'ALESSANDRO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Stanislao Di Piazza.*

#### La seduta comincia alle 14.30.

**5-04648 Durigon: Iniziative in materia di regolarizzazione dei lavoratori immigrati, con particolare riguardo al lavoro agricolo.**

Il sottosegretario Stanislao DI PIAZZA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Elena MURELLI (LEGA), in qualità di cofirmataria dell'atto di sindacato ispettivo, pur ringraziando il sottosegretario, si dichiara insoddisfatta della risposta, in quanto essa ha eluso le principali domande poste dall'interrogazione, prima fra tutte quella riguardante il numero di immigrati irregolari, già presenti sul territorio nazionale, che hanno beneficiato della sanatoria. Ricorda che la Lega ha sempre considerato i procedimenti di regolarizzazione quali strumenti inidonei all'emersione dei fenomeni di caporalato in agricoltura, sottolineando invece l'importanza di adottare misure dirette e di immediata applicabilità, quale, ad esempio, il *voucher* per lo svolgimento dei lavori agricoli stagionali, oggetto di numerose proposte emendative presentate dalla sua parte politica nel corso della legislatura. È necessario, infatti, affrontare con serietà e determinazione il grave problema dello sfruttamento lavorativo in agricoltura, come ben messo in evidenza anche dall'indagine conoscitiva che la Commissione sta conducendo insieme alla XIII Commissione, in via di conclusione.

**5-04901 Ubaldo Pagano: Condizioni di lavoro dei dipendenti dei call center, in particolare nel territorio della provincia di Taranto.**

Il sottosegretario Stanislao DI PIAZZA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Ubaldo PAGANO (PD), pur ringraziando il sottosegretario, esprime il suo rincrescimento perché nella risposta appare chiaro che il Governo non ha intenzione di attivare un tavolo di confronto tra le parti per tentare di risolvere il problema dei lavoratori che hanno perso il lavoro per aver denunciato la mancanza di condizioni lavorative minime, sia in termini di sicurezza dei luoghi di lavoro, sia in termini di rispetto dei minimi salariali previsti dai contratti collettivi. In tal modo, teme che, in futuro, i lavoratori preferiranno rinunciare a rivendicare i propri diritti per non correre il rischio di essere licenziati.

**5-05038 Siracusano: Durata della validità del documento unico di regolarità contributiva (DURC) nell'attuale fase di emergenza sanitaria.**

Il sottosegretario Stanislao DI PIAZZA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Matilde SIRACUSANO (FI) ringrazia il sottosegretario per la tempestività della risposta, ma non può ritenersi soddisfatta perché essa non porta alcun chiarimento sulla questione da lei segnalata. Pertanto, gli imprenditori siciliani continueranno a non sapere se la validità del DURC si consideri automaticamente prorogata fino alla fine dello stato di emergenza. Ricorda che un emendamento in materia, presentato al disegno di legge di bilancio da deputati del gruppo Forza Italia, è stato dichiarato inammissibile per estraneità di materia. Auspica, pertanto, un impegno del Governo, che venga incontro alle innegabili esigenze delle imprese, che non possono essere lasciate sole in un frangente come quello attuale.

Camillo D'ALESSANDRO (IV), *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 14.55.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 9 dicembre 2020. — Presidenza della Presidente Debora SERRACCHIANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Stanislao Di Piazza.*

**La seduta comincia alle 15.**

**Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea — Legge europea 2019-2020.**

**Emendamenti C. 2670 Governo.**

(Parere alla XIV Commissione).

*(Esame e conclusione. — Parere su proposte emendative.)*

La Commissione inizia l'esame degli emendamenti al provvedimento in titolo.

Debora SERRACCHIANI, *presidente*, avverte che la XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ha trasmesso, per l'espressione del parere di competenza, le proposte emendative riferite al disegno di legge europea n. 2670 Governo, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea — Legge europea 2019-2020, presentate direttamente presso tale Commissione e che investono ambiti di competenza della XI Commissione.

In proposito, ricorda che al parere della Commissione è riconosciuta, in questa fase, una particolare efficacia vincolante. Nello specifico, segnala che: qualora la Commissione esprima parere favorevole su un emendamento, la XIV Commissione è tenuta ad adeguarsi al parere e potrà respingerlo solo per motivi attinenti alla compatibilità con la normativa comunitaria o per esigenze di coordinamento generale; qualora la Commissione esprima parere contrario, la XIV

Commissione non potrà procedere oltre nell'esame dell'emendamento medesimo.

Dà quindi la parola alla relatrice, onorevole Mura, perché illustri il contenuto delle proposte emendative all'esame e formuli la proposta di parere.

Romina MURA (PD), *relatrice*, rileva che sono riferiti all'articolo 1, che reca disposizioni per l'attuazione della direttiva 2014/54/UE, relativa alle misure intese ad agevolare l'esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera circolazione dei lavoratori, gli emendamenti Paolin 1.5, Marrocco 1.4, Rossello 1.3, Giglio Vigna 1.8, 1.9 e 1.6, Montaruli 1.11, gli identici emendamenti Giglio Vigna 1.7 e Montaruli 1.10, nonché l'articolo aggiuntivo Cominardi 1.01.

In particolare, l'emendamento Paolin 1.5 è volto a sopprimere il comma 1, che reca le modifiche al decreto legislativo n. 216 del 2003 (di attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro), per renderlo conforme alla direttiva 2014/54/UE, relativa alle misure intese ad agevolare l'esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera circolazione dei lavoratori. Ricorda che la necessità di tale intervento è emersa nell'ambito della procedura interna della Commissione europea (denominata ARES) 2019/1602365). Pertanto, la soppressione del comma 1 comporterebbe il perdurare della mancata conformità all'ordinamento europeo, favorendo l'apertura di una procedura di contenzioso, che potrebbe portare ad una specifica procedura di infrazione.

L'emendamento Marrocco 1.4, che intende aggiungere la lettera *0a*) al comma 1, è volto a integrare il titolo del decreto legislativo n. 216 del 2003, con l'indicazione dell'attuazione anche della direttiva 2014/54/UE. Contestualmente, si propone la soppressione della lettera *f*) del medesimo comma 1, che reca tale integrazione del titolo del decreto legislativo. Si tratta di una modifica di carattere ordinamentale.

L'emendamento Rossello 1.3 sopprime la lettera *e*) del comma 1, che attribuisce esplicitamente all'Ufficio nazionale anti discriminazioni razziali (UNAR) il compito di

svolgere attività di promozione della parità e di rimozione di qualsiasi forma di discriminazione nei confronti dei lavoratori che esercitano il diritto alla libera circolazione all'interno dell'Unione europea, attività puntualmente specificate dalla norma medesima. Contestualmente, l'emendamento introduce il comma 1-bis, che sostituisce l'articolo 7 del decreto legislativo n. 215 del 2003, che disciplina la composizione e i compiti dell'UNAR. Dal momento che la proposta trasfonde nel nuovo articolo 7 le previsioni della lettera e), la modifica non appare avere una portata normativa nuova.

Gli emendamenti Giglio Vigna 1.8 e 1.9, che modificano la lettera e), capoverso *Art. 5-bis*, commi 1 e 2, del comma 1, sono volti a specificare che la tutela dell'UNAR riguarda i lavoratori cittadini di Stati membri dell'Unione europea. Sul punto, è opportuno notare che il disegno di legge, nell'introdurre l'articolo 5-bis nel decreto legislativo n. 215 del 2003, che assegna all'UNAR nuovi compiti, fa riferimento, al comma 1, ai lavoratori che esercitano il diritto alla libera circolazione all'interno dell'Unione europea e, al comma 2, ai lavoratori, specificando, alla lettera a) del medesimo comma, che tra i compiti dell'UNAR vi è l'assistenza ai lavoratori dell'Unione europea. In ogni caso, l'emendamento non appare in contrasto con la direttiva 2014/54/UE che, ai sensi dell'articolo 1, si applica ai lavoratori dell'Unione e ai loro familiari.

L'emendamento Giglio Vigna 1.6 propone la soppressione del comma 2, che estende la disciplina che vieta gli atti discriminatori, di cui all'articolo 15 dello Statuto dei lavoratori, ai casi di discriminazione fondata sulla nazionalità dei lavoratori. Tale soppressione appare suscettibile di dare luogo a un contenzioso con l'Unione europea per la mancata conformità del nostro ordinamento con il diritto dell'Unione.

L'emendamento Montaruli 1.11 propone la soppressione del comma 3, che prevede l'integrazione di ulteriori tre unità del contingente di personale dell'UNAR, composto da dipendenti della Presidenza del Consiglio dei ministri e di altre amministrazioni

pubbliche, collocato in posizione di comando, aspettativa o fuori ruolo. La proposta appare suscettibile di ostacolare l'esercizio dei nuovi compiti da parte dell'UNAR.

Gli identici emendamenti Giglio Vigna 1.7 e Montaruli 1.10 sono volti a sopprimere il comma 4, di copertura degli oneri recati dall'attribuzione di nuovi compiti all'UNAR (comma 1, lettera e)).

L'articolo aggiuntivo Cominardi 1.01 introduce norme in materia di riconoscimento contributivo dei periodi di *part time* verticale, prevedendo la corrispondente copertura degli oneri. Ricorda che il tema è affrontato anche dall'articolo 63 del disegno di legge di bilancio (C. 2790-bis), attualmente all'esame della Camera, che recepisce numerose pronunce giurisdizionali, compresa quella della Corte di giustizia dell'Unione europea. A suo giudizio, la previsione del disegno di legge di bilancio è preferibile, in quanto il significativo impatto finanziario della misura trova adeguata compensazione nel quadro generale della manovra di finanza pubblica.

Infine, con riferimento all'articolo 2, che reca disposizioni relative alle prestazioni sociali accessibili ai cittadini di Paesi terzi titolari di alcune categorie di permessi di soggiorno per lavoro e ricerca, l'emendamento Locatelli 2.1 ne propone la soppressione. Ricorda che tale articolo è volto a chiudere la procedura di infrazione n. 2019/2100 e che, pertanto, la sua soppressione impedirebbe all'Italia di chiudere il contenzioso in atto.

Pertanto, alla luce di quanto esposto, propone di esprimere un parere contrario su tutte le proposte emendative trasmesse dalla XIV Commissione.

Il sottosegretario Stanislao DI PIAZZA esprime parere contrario su tutte le proposte emendative trasmesse dalla XIV Commissione e auspica che i presentatori vogliano valutare la possibilità di ritirare l'articolo aggiuntivo Cominardi 1.01, presentato presso la XIV Commissione, in quanto il tema è più opportunamente affrontato dall'articolo 63 del disegno di legge di bilancio, attualmente all'esame della Camera.

Claudio COMINARDI (M5S) ritiene di non poter accedere all'ipotesi di ritiro del suo articolo aggiuntivo, presentato presso la XIV Commissione, come auspicato dal sottosegretario, prima di tutto perché il disegno di legge di bilancio non è ancora diventato legge e, in secondo luogo, perché, su un tema così importante, è necessario che la XI Commissione affermi il proprio impegno, in continuità con la scorsa legislatura.

Debora SERRACCHIANI, *presidente*, non entrando nel merito della questione, richiama i colleghi sulla particolarità dell'*iter* di approvazione del disegno di legge europea, in base al quale la XIV Commissione è tenuta a recepire gli emendamenti su cui le Commissioni di merito abbiano espresso parere favorevole, a meno che non siano in contrasto con l'ordinamento europeo. Pertanto, l'entrata in vigore dal 1° gennaio della legge di bilancio, che reca la disciplina contributiva del *part time* ciclico verticale, renderebbe necessario modificare nuovamente il testo del disegno di legge europea, che verosimilmente non entrerà in vigore entro la fine dell'anno in corso, ritardandone così ulteriormente l'approvazione.

Davide TRIPIEDI (M5S) non ritiene che vi siano preclusioni all'inserimento nel disegno di legge europea della disciplina del *part time* ciclico verticale, anche se il disegno di legge di bilancio reca una previsione di analogo tenore. Ritiene, infatti, che, qualora la legge di bilancio entrasse in vigore prima, si potrebbe procedere al ritiro dell'articolo aggiuntivo presentato presso la XIV Commissione. Questo permetterebbe alla XI Commissione di intestarsi la vittoria in una battaglia politica importante, che ha visto impegnati tutti i gruppi, di maggioranza e opposizione, sin dalla scorsa legislatura, nel corso della quale si era distinta, in particolare, la volontà del presidente Damiano.

Debora SERRACCHIANI, *presidente*, ricordando la sensibilità di tutti i gruppi parlamentari, che sul tema del *part time*

ciclico verticale hanno presentato numerosi emendamenti nel corso della legislatura, ribadisce che l'espressione di un parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Cominardi 1.01 porrebbe questioni procedurali di non facile soluzione, qualora si decidesse, successivamente, di non approvarlo o di sopprimerlo. Suggerisce, pertanto, di esplicitare nel parere l'importanza che la Commissione annette all'approvazione di una norma che regoli il *part time* ciclico verticale, auspicando la soluzione del problema nella legge di bilancio 2021.

Niccolò INVIDIA (M5S), intervenendo a titolo personale, ricorda che, proprio in considerazione del fatto che il tema del *part time* ciclico verticale è affrontato nel disegno di legge di bilancio, è stato ritirato l'articolo aggiuntivo Berlinghieri 1.03. Condivide, pertanto, la proposta della presidente, ritenendo che la previsione del disegno di legge di bilancio costituisca una vittoria per tutti i gruppi che, nel corso del tempo, si sono battuti per la soluzione del problema.

Eva LORENZONI (LEGA), intervenendo a nome del suo gruppo, dichiara di condividere le osservazioni dei colleghi Cominardi e Tripiedi, in quanto è necessario sollevare il problema finché questo non sia effettivamente risolto, con l'entrata in vigore di una specifica previsione legislativa.

Antonio VISCOMI (PD) esprime il proprio disagio nel constatare la contraddizione di coloro che, seppure dichiarandosi soddisfatti della previsione di una specifica disciplina sul *part time* ciclico verticale nel disegno di legge di bilancio, non sembrano tranquilli sulla sua effettiva approvazione. Invita, quindi, i colleghi a ricordare di far parte di una coalizione, che sostiene il Governo, e a non dare segnali sbagliati all'opinione pubblica, portando avanti iniziative non concordate e contraddittorie. Ritiene che il disegno di legge di bilancio sia la sede più idonea per la regolamentazione di una fattispecie particolarmente onerosa in termini di finanza pubblica e, per questo, condivide l'auspicio di un ritiro

dell'articolo aggiuntivo Cominardi 1.01, formulato dal rappresentante del Governo. Auspica, infine, che la Commissione continui a muoversi con la sintonia che più volte l'ha contraddistinta, come dimostra la recente approvazione del documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sull'Ispettorato nazionale del lavoro, che ha visto il sostegno di tutti i gruppi.

Debora SERRACCHIANI, *presidente*, ritiene che una breve sospensione della seduta permetterebbe ai commissari di approfondire i termini della questione.

Claudio COMINARDI (M5S), ritenendo che gli eventuali problemi tecnici che insorgerebbero in caso di espressione di un parere favorevole sul suo articolo aggiuntivo 1.01 non sarebbero insormontabili, ritiene necessario che la Commissione si spenda perché la disciplina sul *part time* ciclico verticale sia inserita anche nel disegno di legge europea, in quanto, teoricamente, non c'è certezza che il disegno di legge di bilancio sia approvato entro il 31 dicembre.

Debora SERRACCHIANI, *presidente*, osserva che la mancata approvazione del disegno di legge di bilancio entro il 31 dicembre comporterebbe problemi ben più gravi e metterebbe a rischio l'approvazione anche del disegno di legge europea.

Romina MURA (PD), *relatrice*, propone di integrare la sua proposta di parere con una specifica sottolineatura dell'importanza che la Commissione annette all'approvazione della disciplina riguardante il *part time* ciclico verticale e ritiene che la previsione dell'articolo 63 del disegno di legge di bilancio dia le migliori garanzie, anche dal punto di vista finanziario, anche nel caso in cui fossero introdotte modifiche al testo, che sicuramente sarebbero migliorative, non certo restrittive.

Claudio COMINARDI (M5S) ribadisce la necessità che la Commissione si esprima sulla questione attraverso uno specifico voto.

Debora SERRACCHIANI, *presidente*, apprezza le circostanze, sospende la seduta.

**La seduta, sospesa alle 15.30, riprende alle 15.50.**

Debora SERRACCHIANI, *presidente*, invita la relatrice, onorevole Mura, a illustrare la sua proposta di parere, che raccoglie le istanze emerse dal dibattito.

Romina MURA (PD), *relatrice*, illustra la sua proposta di parere contrario sulle proposte emendative trasmesse dalla XIV Commissione, che, tuttavia, in premessa, sottolinea l'estrema importanza della questione trattata nell'articolo aggiuntivo Cominardi 1.01, tenendo conto che la medesima questione costituisce oggetto di specifico intervento normativo all'articolo 63 del disegno di legge di bilancio 2021, all'esame della V Commissione – che auspica sia approvato nel testo presentato dal Governo – e ritenendo che, proprio in ragione dell'importanza del tema richiamato, che negli anni ha sollecitato l'attenzione della Commissione lavoro e dei gruppi nella stessa presenza, nell'ipotesi di mancata approvazione dell'articolo 63 del disegno di legge di bilancio, il tema debba comunque essere ripreso e regolato con specifico emendamento al disegno di legge europea 2019-2020, da presentare anche in Assemblea, nelle forme previste dal Regolamento (*vedi allegato 4*).

Il sottosegretario Stanislao DI PIAZZA esprime parere favorevole sulla proposta di parere della relatrice.

Virginio CAPARVI (LEGA) preannuncia il voto contrario del gruppo Lega sulla proposta di parere della relatrice, ritenendo che la questione procedurale posta dall'eventuale parere favorevole della Commissione sull'articolo aggiuntivo Cominardi 1.01, pur essendo eminentemente tecnica, abbia tuttavia evidenziato risvolti politici di grande importanza. Registra la confusione che regna nel Movimento 5 Stelle, il cui capogruppo in Commissione, sia pure a titolo personale, si è dissociato dalla posi-

zione assunta da autorevoli esponenti del suo gruppo. Tiene, infine, a sottolineare che il voto contrario sulla proposta di parere della relatrice non significa che la Lega sia contraria alla necessità di regolamentare gli aspetti contributivi del *part time* ciclico verticale.

Niccolò INVIDIA (M5S), preannuncia il voto favorevole del gruppo Movimento 5 Stelle sulla proposta di parere della relatrice, esprimendo soddisfazione per la sintesi raggiunta grazie all'impegno dell'onorevole Mura e dei colleghi dei gruppi di maggioranza.

Davide TRIPIEDI (M5S), ribadendo che la proposta di esprimere un parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Cominardi 1.01 non sottendeva una sfiducia nelle capacità del Governo, bensì l'intenzione di permettere alla XI Commissione di interstarsi una battaglia in cui si è sempre impegnata, ringrazia la relatrice per l'impegno profuso per raggiungere un risultato che lo soddisfa e preannuncia che continuerà a vigilare perché la questione sia risolta con l'approvazione della legge di bilancio.

Paolo ZANGRILLO (FI) e Flora FRATE (MISTO-A-+E-RI) preannunciano, a nome dei rispettivi gruppi, l'astensione nella votazione sulla proposta di parere della relatrice.

Antonio VISCOMI (PD) preannuncia il voto favorevole del gruppo Partito Democratico sulla proposta di parere della relatrice, sottolineando che la democrazia comporta il faticoso percorso che porta alla sintesi di posizioni di partenza anche molto diverse.

Elena MURELLI (LEGA), intervenendo a integrazione delle osservazioni del collega Caparvi, ribadisce la contrarietà della Lega

a un provvedimento, quale il disegno di legge europea, che non reca alcuna soluzione ai problemi più volte segnalati del *dumping* salariale e fiscale, che danneggiano le imprese italiane e che ostacolano la creazione di un vero mercato unico. Infine, ricorda che la sua parte politica, nel corso di questa legislatura, ha presentato numerose proposte emendative volte alla risoluzione del problema del *part time* ciclico verticale.

Carmela BUCALO (FDI) preannuncia il voto contrario del gruppo Fratelli d'Italia sulla proposta di parere della relatrice.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice (*vedi allegato 4*).

**La seduta termina alle 16.**

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Mercoledì 9 dicembre 2020.*

**Audizione di rappresentanti di FILLEA CGIL, FILCA CISL, FENEAL UIL e UGL Costruzioni, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1033 Tripiedi, recante modifiche al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, concernenti l'accesso anticipato al pensionamento per i lavoratori delle imprese edili e affini.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 16.05 alle 16.35.

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Mercoledì 9 dicembre 2020.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.35 alle 16.45.



## ALLEGATO 1

**5-04648 Durigon: Iniziative in materia di regolarizzazione dei lavoratori immigrati, con particolare riguardo al lavoro agricolo.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Passo ad illustrare l'atto concernente le iniziative in materia di regolarizzazione dei lavoratori immigrati, con particolare riguardo al lavoro agricolo.

Al riguardo, in ordine alla problematica dei « voucher » in agricoltura – innanzitutto – voglio precisare che il legislatore è intervenuto introducendo, a far data dal 24 giugno 2017, la disciplina delle prestazioni autonome occasionali di cui all'articolo 54-bis, del decreto-legge n. 50 del 2017.

Per prestazioni di lavoro occasionali si intendono le attività lavorative che danno luogo, nel corso di un anno civile:

a) per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;

b) per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;

c) per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro;

d) per ciascun prestatore, per le attività di cui al decreto ministeriale 13 agosto 2019 svolte nei confronti di società sportive di cui alla legge n. 91 del 1981, a compensi di importo complessivo non superiore a 5.000 euro.

Nell'ambito dell'agricoltura, proprio in ragione delle esigenze del settore, la disciplina delle prestazioni occasionali prevede inoltre alcune specificità.

Ad esempio, in relazione al compenso, è previsto che la misura minima oraria dello stesso – normalmente pari a 9 euro – nel

settore agricolo sia pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo di lavoro stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Inoltre, rispetto agli obblighi di comunicazione si prevede una semplificazione specifica per le prestazioni da rendersi in agricoltura. L'obbligo in questione consiste infatti nella trasmissione, almeno un'ora prima dell'inizio della prestazione, attraverso la piattaforma informatica INPS o tramite *contact center*, di una dichiarazione contenente, tra l'altro, la data e l'ora di inizio e di termine della prestazione. Nell'ambito del settore agricolo è invece sufficiente comunicare la data di inizio e il monte orario complessivo presunto con riferimento a un arco temporale non superiore a 10 giorni.

Inoltre in relazione alle peculiarità del settore agricolo, la citata piattaforma è stata implementata attraverso delle funzionalità legate, fra l'altro, alla misura minima del compenso e alla possibilità di indicare la durata della prestazione secondo un calendario giornaliero, con indicazione del numero di ore complessive di utilizzo del lavoratore nell'arco temporale indicato.

Per quanto concerne l'emersione di rapporti di lavoro disciplinata dall'articolo 103 del decreto-legge n. 34 del 2020, voglio evidenziare che il cosiddetto Decreto Rilancio, si inserisce nel complesso delle risposte necessarie e indifferibili all'emergenza sanitaria in corso, con l'obiettivo di tutelare meglio la salute pubblica. Attraverso il provvedimento si è voluto, inoltre, restituire dignità ai lavoratori, strappandoli da situazioni di reale o potenziale sfruttamento, favorire legalità e sicurezza, assicurare manodopera indispensabile e regolare

in settori particolarmente colpiti dalle conseguenze della pandemia.

L'emersione è, tra l'altro, anche un ulteriore tassello del «Piano nazionale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato 2020-2022». Accanto a prevenzione, vigilanza e contrasto, questo prevede, infatti, anche assistenza e reinserimento socio-lavorativo per le vittime. Lo stesso articolo 103 del Decreto Rilancio dedicato all'emersione, richiama ai commi 20 e 21 il Piano e l'implementazione delle sue misure da parte di Amministrazioni dello Stato e Regioni per contrastare fenomeni di concentrazione e garantire il rispetto delle condizioni igienico sanitarie in un'ottica di prevenzione del contagio da COVID-19.

Nel settore agricolo l'emersione ha avuto inoltre, anche l'obiettivo di rispondere alla domanda di lavoro delle aziende agricole oneste che non vogliono rivolgersi al mercato parallelo gestito dai caporali. Queste costantemente denunciano una mancanza di manodopera che mette a serio rischio le campagne di raccolta. Le restrizioni alla mobilità internazionale durante il *lock-down* hanno impedito l'arrivo dall'estero

dei lavoratori stagionali stranieri che ogni anno garantiscono il funzionamento di questa parte della filiera del *made in Italy*. Alle esigenze urgenti del settore non si è potuta quindi rispondere in tempo con il decreto flussi per lavoro stagionale, la cui adozione è stata possibile solo nel mese di ottobre.

L'esame delle domande è ancora in corso, ma, il semplice avvio della procedura di emersione ha consentito a oltre 200 mila lavoratori di uscire da una condizione di invisibilità che diventava particolarmente e ulteriormente pericolosa in costanza dell'emergenza sanitaria, per i diretti interessati e per le comunità di accoglienza.

Visto l'elevato numero delle domande pervenute, la recente regolarizzazione non può essere considerata un'occasione sprecata. Anche in agricoltura le oltre 30.000 domande rappresentano un numero consistente di rapporti di lavoro che, in caso di esito favorevole, potrebbero essere regolamentati e nella gran parte dei casi restare regolari anche negli anni avvenire, come verificato analizzando le carriere dei lavoratori regolarizzati nelle sanatorie del 2002 e del 2012.

## ALLEGATO 2

**5-04901 Ubaldo Pagano: Condizioni di lavoro dei dipendenti dei *call center*, in particolare nel territorio della provincia di Taranto.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Passo ad illustrare l'atto concernente le condizioni di lavoro dei dipendenti dei *call center*, in particolare nel territorio della provincia di Taranto.

Al riguardo, voglio preliminarmente ricordare che la salute e la sicurezza sul lavoro costituisce un tema di importanza fondamentale che il nuovo Governo, sin dal suo insediamento, ha inserito tra le priorità da affrontare. A testimonianza di ciò – presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali – è stato avviato un confronto sui temi della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro con l'obiettivo di avviare un dialogo costruttivo tra i diversi attori coinvolti finalizzato alla individuazione di proposte condivise in ordine al rafforzamento e all'eventuale aggiornamento del quadro di tutele e di misure di prevenzione, già disciplinate in maniera organica dal decreto legislativo n. 81 del 2008.

Ricordo, inoltre – anche in vista della ricostituzione della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro – sono stati avviati tavoli tecnici di confronto con le Parti sociali nell'ambito dei quali sono stati effettuati i primi approfondimenti su alcune tematiche ritenute prioritarie.

Nello specifico, evidenzio altresì che l'attenzione da parte del Governo sul comparto *call center* è massima. Specifici incontri si sono svolti sul tema durante i quali sono stati affrontati tutte le criticità del settore.

Ciò posto, in relazione ai fatti ed alle questioni segnalate dall'Onorevole Interrogante, sulla base dell'informativa richiesta al competente Ispettorato territoriale del lavoro, risulta essere pervenuta una segnalazione da parte di SLc CGIL in merito alle imprese esercenti attività di *call center* nei

comuni di Massafra e Crispiano. Dal relativo incontro in sede è emerso che le problematiche di presunta interposizione illecita sarebbero state affrontate dalle stesse imprese esercenti *call center* direttamente con la TIM, società per la quale venivano stipulati i contratti per procacciare contratti di telefonia per il pubblico, e che erano allora in corso trattative per l'assunzione degli operatori addetti a tali compiti alle dipendenze di TIM o di aziende create *ad hoc* dalla stessa.

Conseguentemente, non sono state attivate ispezioni onde non interferire in alcun modo nelle dinamiche delle relazioni tra le parti.

Infine, ferma primaria la competenza prefettizia, si rappresenta che l'ispettorato territoriale del lavoro di Taranto non ha svolto controlli per il rispetto dei protocolli anti contagio non avendo avuto specifiche segnalazioni in merito.

Concludo sottolineando che anche in considerazione dell'attuale fase emergenziale – è ferma intenzione del Governo accrescere i livelli di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori attraverso il graduale potenziamento dell'organico tecnico dell'Ispettorato nazionale del lavoro (INL). Segnalo, comunque, che nel DDL Bilancio è stato previsto all'articolo 48 il rifinanziamento di 20 milioni di euro per i lavoratori del settore dei *call center*.

L'obiettivo del Governo va, pertanto, nella direzione di rivolgere al tema dei controlli la necessaria attenzione, anche attraverso un più efficace coordinamento dell'azione di controllo, al fine di accrescere i livelli di tutela della salute e della sicurezza e la prevenzione nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento ai settori a più alto rischio infortunistico.

## ALLEGATO 3

**5-05038 Siracusano: Durata della validità del documento unico di regolarità contributiva (DURC) nell'attuale fase di emergenza sanitaria.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Passo ad illustrare l'atto concernente la durata della validità del documento unico di regolarità contributiva (Durc) nell'attuale fase di emergenza sanitaria fornendo gli elementi di risposta sulla base anche dei contributi dell'Inps espressamente interpellato.

L'articolo 13 del decreto-legge n. 137 del 2020 e l'articolo 11 del decreto-legge n. 149 del 2020 hanno disposto, a causa del perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la sospensione dei termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali in scadenza nel mese di novembre 2020.

L'articolo 11, comma 4, del decreto-legge n. 149 del 2020 ha previsto che l'effettuazione dei pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi ai sensi della medesima norma, deve avvenire, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

In proposito, si osserva che quanto indicato dall'interrogante ovvero che « in relazione ai successivi controlli che l'amministrazione dovrà eseguire sulla regolarità del Durc dei beneficiari, il decreto-legge n. 149 del 2020 ha previsto, all'articolo 11, una temporanea esenzione dal versamento dei contributi previdenziali per alcune imprese, aventi codice Ateco indicato nella norma e sede in zona "rossa" o "arancione", per il periodo di novembre 2020 » devo fornire una precisazione.

Infatti, l'articolo 11 del decreto-legge n. 149 del 2020 ha previsto la sospensione contributiva dei versamenti del mese di novembre 2020 per tutti i datori di lavoro privati che svolgono come attività preva-

lente una di quelle riferite ai codici Ateco di cui all'Allegato 1 del medesimo decreto-legge e in favore dei datori di lavoro privati che abbiano unità produttive od operative nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, (classificate zone rosse).

La Regione Sicilia, con Ordinanza del 4 novembre 2020, poi rinnovata, è stata classificata in zona arancione, ossia con le limitazioni di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020. Dal 29 novembre 2020 la Regione Sicilia è in zona gialla - Ordinanza del 27 novembre 2020. Pertanto, nel caso della Regione Sicilia, l'effetto sospensivo, per i versamenti del mese di novembre 2020, si applica ai soli datori di lavoro di cui all'Allegato 1 del decreto-legge n. 149 del 2020, restando esclusa la possibilità di applicare la sospensione contributiva prevista nei confronti dei datori di lavoro appartenenti ai settori individuati nell'Allegato 2 del medesimo decreto in considerazione della classificazione, dapprima arancione e successivamente gialla, della Regione.

In ordine alla possibilità da parte dell'impresa beneficiaria delle misure fissate dal Comune di Messina di autocertificare, all'atto della domanda di partecipazione all'avviso per l'ottenimento del contributo, di essere in regola con gli obblighi previdenziali e assistenziali che l'interrogante afferma essere stata consentita anche in passato e ribadita dall'articolo 264 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, ritengo opportuno precisare che l'articolo 44-bis del DPR n. 445 del 2000 ha stabilito che le informazioni relative alla regolarità contributiva sono acquisite d'ufficio o controllate ai sensi dell'articolo 71 del medesimo de-

creto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 dalle pubbliche amministrazioni precedenti nel rispetto della specifica normativa di settore. Pertanto, con la riforma normativa in ordine alla semplificazione amministrativa, si è inteso considerare la peculiarità della disciplina relativa al Durc ed è stato previsto che lo stesso debba sempre essere acquisito d'ufficio dalle amministrazioni precedenti, ad eccezione dei casi in cui la specifica normativa di settore preveda la presentazione di una dichiarazione sostitutiva.

Con l'entrata in vigore del decreto ministeriale 30 gennaio 2015, a far data dal 1° luglio 2015, la verifica della regolarità contributiva nei confronti dell'Inps, dell'Inail e delle Casse Edili, avviene con modalità esclusivamente telematiche e in tempo reale indicando il codice fiscale del soggetto da verificare attraverso il sistema *Durc On Line*.

Ferma restando la previsione generale di autocertificazione di cui all'articolo 264 del decreto-legge n. 34 del 2020 dei requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento per l'erogazione di benefici economici comunque denominati, indennità, prestazioni previdenziali e assistenziali, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni e sospensioni, da parte di pubbliche amministrazioni, in relazione all'emergenza COVID-19, per le ragioni che ho esposto, tale norma non trova applicazione con riguardo al Durc.

Con riferimento alla proroga della validità del Durc, prevista (in deroga all'articolo 7, comma 2, del decreto ministeriale 30 gennaio 2015 che ha fissato la validità temporale del *Durc On Line* in 120 giorni dalla data di effettuazione della richiesta) dalle disposizioni che si sono succedute nel corso dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, si provvede a riepilogare il quadro normativo di riferimento.

L'articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, ha stabilito che « tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31

gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020 ».

Il legislatore è successivamente intervenuto con il decreto-legge n. 34 del 2020 innovando ulteriormente le disposizioni in materia di Durc con la soppressione del comma 1 dell'articolo 81 del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020. Da tale modifica consegue che rispetto al Durc, rientrando nel novero dei Documenti elencati al comma 2 dell'articolo 103, trovano applicazione le medesime disposizioni di proroga di validità ivi disciplinate e, pertanto, i *Durc On Line* con scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020 conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

In proposito, si evidenzia che, con l'articolo 8, comma 10, del decreto-legge n. 76 del 2020, il legislatore ha escluso dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 103, comma 2, in ordine alla validità prorogata del Durc, le verifiche di regolarità contributiva che le stazioni appaltanti/amministrazioni precedenti devono comunque effettuare con le ordinarie modalità nell'ambito delle fasi del procedimento contrattuale preordinate alla selezione del contraente o alla stipulazione del contratto relativamente a lavori, servizi o forniture previsti o in qualunque modo disciplinati dal medesimo decreto-legge n. 76 del 2020.

Anche la successiva proroga dello stato di emergenza al 15 ottobre 2020 non ha prodotto effetti sulla validità prorogata dei *Durc on line* con scadenza compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, per i quali è rimasta fissata al 29 ottobre 2020.

Né sono state disciplinate ulteriori proroghe in tema di validità del Durc consequenziali alla delibera del Consiglio dei ministri del 7 ottobre 2020, che ha disposto la proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili fino al 31 gennaio 2021.

Il quadro normativo descritto rende inderogabile in sede applicativa, da parte degli Istituti chiamati al rilascio del Durc, i limiti temporali individuati dal legislatore – documenti unici di regolarità contribu-

tiva in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020 – rispetto ai quali ha operato la proroga di validità, come sopra specificato, fino a tutto il 29 ottobre 2020.

A conferma di quanto fin qui esposto, segnalo, infine, che il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 125 del 2020 (approvato dal Senato) in materia di Proroga degli effetti di atti amministrativi in scadenza, ha stabilito che i documenti unici di regolarità contributiva continuano ad essere assoggettati alla disciplina ordinaria di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015.

Da ultimo, voglio evidenziare che in ordine al Durc di congruità previsto dall'articolo 8, comma 10-*bis* decreto-legge n. 76 del 2020, il Ministero che rappresento ha attivato i tavoli necessari con l'Inps, l'Inail, Ini e le casse edili ai fini dell'elaborazione del decreto previsto dalla disposizione richiamata concernente le modalità applicative del richiamato documento.

Come noto, infatti, al Durc è aggiunto quello relativo alla congruità dell'incidenza di manodopera relativa allo specifico intervento e/o appalto.

## ALLEGATO 4

**Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020 (Emendamenti C. 2670 Governo)****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XI Commissione (Lavoro pubblico e privato),

esaminate le seguenti proposte emendative riferite al disegno di legge recante Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020 (C. 2670 Governo), trasmesse dalla XIV Commissione: emendamenti 1.5 Paolin, 1.4 Marrocco, 1.3 Rossello, 1.8, 1.9 e 1.6 Giglio Vigna, 1.11 Montaruli, identici 1.7 Giglio Vigna e 1.10 Montaruli, articolo aggiuntivo 1.01 Cominardi ed emendamento 2.1 Locatelli;

ritenuta di estrema importanza la questione trattata nell'articolo aggiuntivo Cominardi 1.01, identica a quella sottesa all'articolo aggiuntivo Berlinghieri 1.03, presentato presso la XIV Commissione e successivamente ritirato;

considerato che la medesima questione costituisce oggetto di specifico intervento normativo all'articolo 63 del disegno

di legge di bilancio 2021, all'esame della V Commissione;

auspicato che il predetto articolo 63 sia approvato nel testo presentato dal Governo;

ritenuto, tuttavia, che proprio in ragione dell'importanza del tema richiamato, che negli anni ha sollecitato l'attenzione della Commissione lavoro e dei gruppi nella stessa presenti, nell'ipotesi di mancata approvazione dell'articolo 63 del disegno di legge di bilancio, il tema debba comunque essere ripreso e regolato con specifico emendamento al disegno di legge europea 2019-2020, da presentare anche in Assemblea, nelle forme previste dal Regolamento,

esprime

**PARERE CONTRARIO**

sui seguenti emendamenti e articoli aggiuntivi: 1.5 Paolin, 1.4 Marrocco, 1.3 Rossello, 1.8, 1.9 e 1.6 Giglio Vigna, 1.11 Montaruli, identici 1.7 Giglio Vigna e 1.10 Montaruli, 1.01 Cominardi e 2.1 Locatelli.

## XII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari sociali)

---

#### S O M M A R I O

#### COMITATO DEI NOVE:

DL 150/2020: Misure urgenti per il rilancio del servizio sanitario della regione Calabria e per il rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario. C. 2772-A .....	112
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	112

#### COMITATO DEI NOVE

*Mercoledì 9 dicembre 2020.*

**DL 150/2020: Misure urgenti per il rilancio del servizio sanitario della regione Calabria e per il rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario.**

**C. 2772-A.**

Il Comitato si è riunito dalle 13.30 alle 13.55 e dalle 19.05 alle 19.15.

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.05 alle 14.15.



## XIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Agricoltura)

#### S O M M A R I O

#### ATTI DEL GOVERNO:

Sulla pubblicità dei lavori .....	114
Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno 2020, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Atto n. 232 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	114
Schema di decreto legislativo recante norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto e delle ortive per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625. Atto n. 208 ( <i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	116
Schema di decreto legislativo recante norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625. Atto n. 209 ( <i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	116
Schema di decreto legislativo recante norme per la produzione a scopo di commercializzazione e la commercializzazione di prodotti sementieri per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625. Atto n. 211 ( <i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	116
Schema di decreto legislativo recante norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della vite per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625. Atto n. 212 ( <i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	117

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito dell'esame della proposta di legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione n. 184 sulla sicurezza e la salute nell'agricoltura, adottata a Ginevra il 21 giugno 2001 dalla Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro nel corso della sua 89ª sessione. C. 2666 Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro.	
Audizione, in videoconferenza, del dottor Maurizio Falco, Prefetto di Latina .....	117
Audizione, in videoconferenza, del dott. Marco Omizzolo, ricercatore dell'Istituto di studi politici economici e sociali (Eurispes) .....	117

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti dei Centri di assistenza agricola (CAA) in merito alla convenzione che regola i rapporti tra l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e i Centri medesimi .....	117
---	-----

**ATTI DEL GOVERNO**

*Mercoledì 9 dicembre 2020. — Presidenza della vicepresidente Susanna CENNI.*

**La seduta comincia alle 14.40.****Sulla pubblicità dei lavori.**

Susanna CENNI, *vicepresidente*, comunica che i gruppi M5S, PD e Italia Viva hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

**Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno 2020, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Atto n. 232.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Susanna CENNI, *vicepresidente*, avvisa che il termine per l'espressione del parere da parte della Commissione è fissato al 22 dicembre 2020.

Francesco SCOMA (IV), *relatore*, osserva che lo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali in esame dispone il riparto dei fondi stanziati per l'anno 2020 nello stato di previsione della spesa del MIPAAF, sul capitolo 2200, a favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni e altri organismi.

Prima di soffermarsi sul contenuto del provvedimento in esame, ritiene opportuno richiamare brevemente il quadro normativo di riferimento. Lo schema è stato adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ed è sottoposto al parere parlamentare sulla base di quanto previsto dall'articolo 1, comma 40, della

legge n. 549 del 1995, e dall'articolo 32, comma 2, della legge 23 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002).

Le suddette disposizioni prevedono che gli importi dei contributi dello Stato in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, di cui alla tabella A allegata alla legge n. 549 del 1995 (e alla tabella 1 allegata alla legge n. 448 del 2001 che, in relazione al dicastero agricolo, fa un generico riferimento a « Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi »), sono iscritti in un unico capitolo nello stato di previsione di ciascun Ministero interessato. Il riparto è annualmente effettuato da ciascun Ministro, con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, alle quali vengono anche inviati i rendiconti annuali dell'attività svolta dagli enti.

Il riparto delle risorse deve essere effettuato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio e dunque entro il 31 gennaio, termine questo nella prassi considerato non vincolante, intendendosi corrispondentemente rideterminate le relative autorizzazioni di spesa. Ai sensi del comma 43 del citato art. 1 della legge n. 549 del 1995, la dotazione dei capitoli di cui al comma 40 è quantificata annualmente nella Tabella C della ex legge finanziaria (poi di stabilità): tale previsione, a partire dal 2017, è da riferirsi alla seconda sezione della legge di bilancio e, in particolare, alla tabella concernente il relativo Ministero (in questo caso il MIPAAF), in base alla recente riforma dei documenti di bilancio.

Segnala inoltre che il decreto di ripartizione in capitoli della legge di bilancio per il 2020 ha previsto uno stanziamento – per il suddetto capitolo 2200 del MIPAAF – di 300.000 euro per il 2020, il 2021 e il 2022, sia in conto competenza sia in conto cassa. Segnala inoltre che lo stanziamento di 300.000 euro annui è confermato – per il triennio 2021-2023 – nel disegno di legge di bilancio 2021, attualmente all'esame del Parlamento.

Fa presente quindi che le somme ammesse a riparto dallo schema di decreto per il 2020, pari, complessivamente, a 294.641 euro, sono assegnate ai seguenti 11 benefi-

ciari: due Organismi internazionali che operano nel settore agricolo, quali la Federazione europea di zootecnia – EAAP o FEZ (quale contributo per il pagamento delle quote di partecipazione di circa 200 ricercatori italiani al convegno annuale di zootecnia da tenersi a Porto (Portogallo), nonché per la creazione e la distribuzione della newsletter della FEZ) per 14.641 euro e Ital-ICID – Comitato italiano per l'irrigazione e la Bonifica Idraulica, che aderisce all'ICID internazionale – *International Commission on Irrigation and Drainage* (per poter garantire la partecipazione e la presenza agli eventi che, periodicamente, si svolgono in diverse località mondiali, nonché per il pagamento della quota ad ICID Internazionale) per 60.000 euro; l'Accademia di agricoltura di Torino (per lo studio della « Prospezione della fertilità microbica dei suoli agricoli mediante il metodo rapido denominato Litterbag-NIRS e calibrazione delle reali produzioni ») per 15.000 euro; l'Accademia (italiana) della vite e del vino (per il sostegno delle attività svolte nel 2020 per la promozione di studi, ricerche, seminari tenuti da accademici per il perfezionamento della viticoltura e dell'enologia) per 24.000 euro; l'Università degli studi di Pisa (a parziale copertura delle spese per l'organizzazione della conferenza internazionale sul tema « Cibo della mente: competenze, conoscenze e complementarietà per la valorizzazione del settore agroalimentare ») per 35.000 euro; la Società italiana di agronomia (per il sostegno del Convegno nazionale della Società Italiana di Agronomia SIA 2020, dal titolo « Gestione sostenibile dei sistemi culturali ») per 10.000 euro; l'Ente nazionale di ricerca e promozione per la standardizzazione – ENR (a parziale copertura dei costi per la partecipazione al « Blue Sea Land – Expo dei Cluster del Mediterraneo, dell'Africa e del Medioriente » – da tenersi a Mazara del Vallo – e alle attività istituzionali finalizzate anche alla partecipazione a EXPO 2020) per 35.000 euro; il Consorzio (di ricerca) « Ballatore » (per la promozione dei prodotti ottenuti dal grano duro, tramite eventi organizzati nella città di Palermo) per 35.000 euro; la Federazione italiana dottori in scienze agrarie e forestali – FIDAF (a parziale copertura dei costi per

l'organizzazione di un evento multimediale e interdisciplinare dal titolo « Virtù o i 100 ingredienti della dieta sostenibile », da tenersi a Roma), per 22.000 euro; Agroinnova – Università degli studi di Torino (per l'organizzazione del *Festival Plant Health 2020*, da tenersi a Torino) per 35.000 euro (a fronte di una richiesta di 100.000 euro) e Agronomi per la terra (per la copertura dei costi di realizzazione di 4 dossier relativi alle novità contenute nell'ambito del pacchetto di riforma della PAC 2021-2027, in materia di miglioramento delle prestazioni delle imprese agricole) per 9.000 euro.

Osserva che la relazione tecnica annessa al provvedimento in esame ricorda che lo schema di riparto dei contributi che si propone è stato predisposto a seguito della procedura di selezione indetta sulla base del decreto dirigenziale MIPAAFT n. 22189 del 16 maggio 2019, recante « *Criteri per la selezione di domande per la concessione di contributi a favore di enti non a scopo di lucro, istituzioni di alta cultura, associazioni e fondazioni che si propongono di contribuire al progresso della ricerca e alla sua applicazione al settore agricolo* ».

Fa presente che la relazione tecnica riporta – nel dettaglio – i soggetti richiedenti e l'oggetto delle richieste che, avendone i requisiti, sono entrate a far parte della graduatoria – con relativa valutazione di merito e attribuzione di un punteggio espresso in cinquantesimi – in base alla quale le prime 11 sono risultate assegnatarie del contributo (per un totale – come anticipato – di 294.641 euro, fronte di 300.000 euro complessivamente disponibili).

Infine, ricorda che in base al comma 2, dell'art. 5 del citato decreto MIPAAFT n. 22189 del 16 maggio 2019, l'importo massimo di contributo concedibile non può essere superiore a 100 mila euro per le organizzazioni che svolgono la loro attività esclusivamente a livello internazionale, e a 35 mila euro per gli enti, le istituzioni di alta cultura, le associazioni e le fondazioni che svolgono la loro attività a livello nazionale.

Susanna CENNI, *vicepresidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Schema di decreto legislativo recante norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto e delle ortive per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625.**

**Atto n. 208.**

*(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 18 novembre 2020.

Susanna CENNI, *vicepresidente*, ricorda che nella seduta del 18 novembre scorso la relatrice, onorevole Incerti, ha introdotto il provvedimento. Avvisa che sullo schema di decreto in esame non è ancora pervenuto il prescritto parere della Conferenza Stato-regioni, in assenza del quale, pur essendo in scadenza il termine per l'espressione del parere, fissato al 12 dicembre, la Commissione non può comunque concludere l'esame del provvedimento.

Antonella INCERTI (PD), *relatrice*, fa presente che, in attesa del parere della Conferenza Stato-regioni, sta raccogliendo spunti e osservazioni che saranno utili per la predisposizione della proposta di parere sullo schema di decreto in oggetto.

Susanna CENNI, *vicepresidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Schema di decreto legislativo recante norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625.**

**Atto n. 209.**

*(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 18 novembre 2020.

Susanna CENNI, *vicepresidente*, ricorda che nella seduta del 18 novembre scorso il relatore, onorevole Parentela, ha introdotto il provvedimento. Avvisa che non è ancora pervenuto sullo schema di decreto in esame il prescritto parere della Conferenza Stato-regioni, in assenza del quale, pur essendo in scadenza il termine per l'espressione del parere, fissato al 12 dicembre, la Commissione non può comunque concludere l'esame del provvedimento.

Paolo PARENTELA (M5S), *relatore*, rinnova ai colleghi l'invito a fargli pervenire i rilievi che ritengano opportuni ai fini della predisposizione della proposta di parere, considerata la complessità e l'importanza dello schema di decreto in titolo, atteso da tempo da tutto il comparto. Ricorda, infatti, che alcune delle più rilevanti problematiche che affliggono il settore agricolo sono legate ai danni derivanti dagli agenti patogeni. A tal riguardo, anticipa che nella sua proposta di parere formulerà un'osservazione riferita alla necessità di incrementare il personale del Servizio fitosanitario nazionale che sarà chiamato a svolgere funzioni ispettive in attuazione di quanto previsto dallo schema di decreto in esame e che dovrà essere a tal fine adeguatamente formato.

Susanna CENNI, *vicepresidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Schema di decreto legislativo recante norme per la produzione a scopo di commercializzazione e la commercializzazione di prodotti sementieri per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625.**

**Atto n. 211.**

*(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 1° dicembre 2020.

Susanna CENNI, *vicepresidente*, ricorda che nella seduta del 1° dicembre scorso il

relatore, onorevole Cillis, ha introdotto il provvedimento. Avvisa che non è ancora pervenuto sull'atto il prescritto parere della Conferenza Stato-regioni e che, pertanto, pur essendo in scadenza il termine per l'espressione del parere, fissato al 12 dicembre, la Commissione non può concludere l'esame del provvedimento.

Luciano CILLIS (M5S), *relatore*, in attesa del parere della Conferenza Stato-regioni, invita i colleghi a sviluppare una discussione più ampia possibile su alcune questioni che reputa dirimenti e che sono oggetto di grande attenzione anche da parte dell'opinione pubblica e sulle quali ritiene opportuno che la Commissione esprima una posizione univoca.

Susanna CENNI, *vicepresidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Schema di decreto legislativo recante norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della vite per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625.**

**Atto n. 212.**

*(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 26 novembre 2020.

Susanna CENNI, *vicepresidente*, ricorda che nella seduta del 26 novembre scorso il relatore, onorevole Nevi, ha introdotto il provvedimento. Avvisa che, non essendo ancora pervenuto sull'atto il prescritto parere della Conferenza Stato-regioni, la Commissione non può concludere l'esame del provvedimento, relativamente al quale il

termine di scadenza per l'espressione del prescritto parere è stato fissato al 12 dicembre prossimo.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.50.**

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Mercoledì 9 dicembre 2020.*

**Nell'ambito dell'esame della proposta di legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione n. 184 sulla sicurezza e la salute nell'agricoltura, adottata a Ginevra il 21 giugno 2001 dalla Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro nel corso della sua 89<sup>a</sup> sessione. C. 2666 Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro.**

**Audizione, in videoconferenza, del dottor Maurizio Falco, Prefetto di Latina.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 15 alle 15.30.

**Audizione, in videoconferenza, del dott. Marco Omizolo, ricercatore dell'Istituto di studi politici economici e sociali (Eurispes).**

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.30 alle 16.

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Mercoledì 9 dicembre 2020.*

**Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti dei Centri di assistenza agricola (CAA) in merito alla convenzione che regola i rapporti tra l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e i Centri medesimi.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 16 alle 16.55.

## XIV COMMISSIONE PERMANENTE

### (Politiche dell'Unione europea)

#### S O M M A R I O

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della decisione quadro 2020/584/GAI, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri. Atto n. 201 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	118
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	123
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1939, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea – « EPPO ». Atto n. 204 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i> ) ..	118
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	124
Sull'ordine dei lavori .....	119

#### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a salari minimi adeguati nell'Unione europea. COM(2020)682 final.	
Documento di lavoro dei servizi della Commissione – Sintesi della relazione sulla valutazione d'impatto. SWD(2020) 246 final (Parere alla XI Commissione) ( <i>Esame congiunto e rinvio</i> ) .	119
AVVERTENZA .....	122

#### ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 9 dicembre 2020. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.*

#### La seduta comincia alle 14.30.

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della decisione quadro 2020/584/GAI, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri.**  
Atto n. 201.

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 2 dicembre 2020.

Piero DE LUCA (PD), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole sul testo in esame (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle dispo-**

sizioni del regolamento (UE) 2017/1939, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea – « EPPO ».

Atto n. 204.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 2 dicembre 2020.

Piero DE LUCA (PD), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole sul testo in esame (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

#### Sull'ordine dei lavori.

Sergio BATTELLI, *presidente*, avverte che a causa di un impedimento sopravvenuto il deputato Filippo Scerra, relatore sugli Atti del Governo nn. 203 e 207 all'ordine del giorno della seduta odierna, non potrà partecipare ai lavori; propone pertanto il rinvio del relativo esame ad altra seduta.

Alessandro GIGLIO VIGNA (LEGA) chiede se sia presente il numero legale per una eventuale votazione del parere sugli Atti del Governo all'esame.

Sergio BATTELLI, *presidente*, fa presente che per il prosieguo della seduta non sussisterebbe comunque il numero legale e in ragione dell'impedimento del relatore, concorde la Commissione, rinvia ad altra seduta l'esame degli Atti del Governo nn. 203 e 207.

**La seduta termina alle 14.40.**

#### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 9 dicembre 2020. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

**La seduta comincia alle 14.40.**

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a salari minimi adeguati nell'Unione europea.

COM(2020)682 final.

Documento di lavoro dei servizi della Commissione – Sintesi della relazione sulla valutazione d'impatto. SWD(2020) 246 final.

(Parere alla XI Commissione).

(Esame congiunto e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto degli atti dell'Unione europea in oggetto.

Francesca GALIZIA (M5S), *relatrice*, ricorda che la Commissione avvia oggi l'esame, ai fini del parere da rendere alla XI Commissione (Lavoro pubblico e privato), della proposta di direttiva relativa a salari minimi adeguati nell'Unione europea (COM(2020)682), presentata dalla Commissione europea il 28 ottobre 2020.

Si tratta di un'iniziativa preannunciata dalla Presidente *von der Leyen* sin dalle sue dichiarazioni programmatiche e che è stata preceduta, nei mesi scorsi, da una consultazione in due fasi delle parti sociali.

Sottolinea che il tema ha una dimensione sociale molto rilevante, con particolare riferimento al fenomeno della cosiddetta « povertà lavorativa » e alla questione delle disuguaglianze salariali, anche di genere, e del contrasto al *dumping* salariale come elemento distorsivo della concorrenza sul mercato interno. Ricorda che si tratta di un tema di cui la Commissione ha discusso in più occasioni e, da ultimo, nel corso dell'esame del Programma di lavoro della Commissione per il 2020. Le pratiche di *dumping* sociale e contributivo, infatti, danneggiano i lavoratori e incentivano le delocalizzazioni delle imprese in Paesi che offrono minori tutele ai lavoratori e ridotti standard di tutela ambientale.

Negli ultimi decenni, inoltre, come evidenziato dalla Commissione europea, l'aumento della povertà lavorativa e delle disuguaglianze salariali è stato esasperato anche dalle tendenze strutturali in atto nei

mercati del lavoro, quali la globalizzazione, la digitalizzazione e l'aumento delle forme di lavoro atipiche che, in particolare nel settore dei servizi, si sono tradotte in un'accentuata polarizzazione del lavoro che ha a sua volta generato un aumento della percentuale di posti di lavoro a bassa retribuzione e a bassa qualifica.

A tutto ciò va ad aggiungersi la drammatica crisi economico-sociale generata dall'epidemia di Covid-19 che ha colpito e sta colpendo in modo particolare i settori caratterizzati da un'elevata percentuale di lavoratori a basso salario.

Pertanto, ritiene molto importante l'iniziativa in esame che, nelle intenzioni della Commissione, costituisce una delle principali misure per l'attuazione del Pilastro europeo dei diritti sociali.

Precisa che la proposta della Commissione europea non obbliga gli Stati membri a introdurre salari minimi legali, né fissa un livello comune dei salari minimi, ma stabilisce prescrizioni minime a livello dell'Unione in particolare per: a) garantire una migliore adeguatezza dei salari minimi legali (ove esistenti), anche mediante la definizione di criteri stabili e chiari per determinarli e aggiornarli e un maggiore coinvolgimento delle parti sociali per la loro definizione; b) promuovere la contrattazione collettiva in tutti gli Stati membri, in particolare in quelli in cui la copertura della contrattazione collettiva è inferiore al 70 per cento dei lavoratori.

In sostanza, l'obiettivo della Commissione europea non è uniformare i sistemi nazionali sui salari minimi per la definizione di un salario minimo unico per tutti gli Stati membri, ma piuttosto tendere ad una convergenza verso l'alto delle retribuzioni minime, rispettando le specificità di ogni ordinamento interno e favorendo al contempo il dialogo tra le parti sociali.

Ricorda che, allo stato, in 21 Paesi dell'UE esistono salari minimi legali (l'ammontare di tale valore minimo varia in maniera significativa, da 312 euro mensili in Bulgaria a 2.142 euro mensili in Lussemburgo), mentre nei restanti 6 (Danimarca, Italia, Cipro, Austria, Finlandia e Svezia) la pro-

tezione del salario minimo è fornita esclusivamente dai contratti collettivi.

Evidenzia che, secondo la Commissione europea, l'adozione della proposta comporterà salari minimi più elevati in circa la metà degli Stati membri e in alcuni di essi l'aumento di quelli legali potrebbe essere superiore al 20 per cento. Inoltre, l'aumento dei salari minimi fino al 60 per cento del salario mediano o al 50 per cento del salario medio comporterebbe una riduzione del 10 per cento delle disuguaglianze salariali e della povertà lavorativa e una riduzione media del 5 per cento circa del divario retributivo di genere.

Per quanto concerne la base giuridica, la Commissione europea fonda l'adozione della proposta sull'articolo 153, paragrafo 1, lettera b), del TFUE, il quale stabilisce che l'Unione sostiene e completa l'azione degli Stati membri nel settore delle condizioni di lavoro, ritenendo i salari, compresi quelli minimi, una componente fondamentale delle condizioni di lavoro.

Fa presente che l'articolo 153, paragrafo 5, vieta l'applicazione della succitata disposizione alle retribuzioni, divieto che è stato interpretato dalla Corte di Giustizia come avente ad oggetto tutte le misure che incidano direttamente sulla determinazione delle retribuzioni negli Stati membri. La Commissione europea ritiene che la proposta di direttiva non incida se non indirettamente sulla quantificazione delle retribuzioni nell'Unione, limitandosi a porre condizioni utili affinché i salari minimi siano fissati a livelli adeguati in tutti gli Stati membri, tramite la contrattazione collettiva o iniziative legislative, e affinché ne sia assicurato il rispetto e l'applicazione efficace. La scelta dello strumento della direttiva risulta necessario, ad avviso della Commissione europea, per sanare le notevoli discrepanze tra Stati membri e le inadeguatezze in termini di copertura della tutela garantita dal salario minimo, specie nella prospettiva di contrasto al *dumping* salariale.

Come ha rilevato il Governo nella relazione, trasmessa ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge n. 234 del 2012, la direttiva non impone a Stati come l'Italia,



nei quali la tutela garantita dal salario minimo sia fornita esclusivamente mediante contratti collettivi, l'obbligo di introdurre un salario minimo legale né di rendere i contratti collettivi universalmente applicabili.

Fa presente che, in chiave negoziale, l'iniziativa sembra contare sul favore, tra gli altri, di Italia, Spagna e Francia, mentre altri Stati membri, in particolare alcuni nordici, condividerebbero gli obiettivi ma non la forma della proposta poiché avrebbero preferito una mera raccomandazione, dunque uno strumento di *soft law*.

Aggiunge che il tema del salario minimo è presente nelle linee guida del Piano nazionale di ripresa e resilienza inviate dal governo al Parlamento, documento in cui è messo in rilievo come l'introduzione del salario minimo legale garantirà ai lavoratori nei settori a basso tasso di sindacalizzazione un livello di reddito collegato ad uno standard minimo dignitoso, evitando al contempo dumping contrattuale e rafforzando la contrattazione nei settori in cui è più debole.

Passa quindi ad illustrare in sintesi il contenuto della proposta, rinviano alla documentazione predisposta dagli uffici per una disamina più dettagliata. Ricorda che la proposta di direttiva è accompagnata dal documento di lavoro dei servizi della Commissione, che reca una sintesi della relazione sulla valutazione d'impatto (SWD(2020) 246 final).

Il Capo I (articoli 1-4) reca le disposizioni generali. L'articolo 1 definisce l'oggetto della direttiva: istituire un quadro a livello dell'Unione per la determinazione di livelli adeguati di salari minimi e per l'accesso dei lavoratori alla tutela garantita dal salario minimo, sotto forma di salari determinati da contratti collettivi o di un salario minimo legale, laddove esistente.

L'articolo 2 specifica l'ambito di applicazione della direttiva, che comprende i lavoratori che hanno un contratto di lavoro o un rapporto di lavoro quali definiti dal diritto, dai contratti collettivi o dalle prassi in vigore in ciascuno Stato membro, tenendo conto della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'UE. A giudizio della Com-

missione, tale approccio consente di contrastare il rischio che dall'ambito di applicazione della direttiva stessa resti escluso un numero crescente di lavoratori atipici.

L'articolo 3 contiene le definizioni di una serie di termini e nozioni necessari per interpretare le disposizioni della direttiva, mentre l'articolo 4 mira ad aumentare la copertura della contrattazione collettiva, imponendo tra l'altro agli Stati membri in cui la copertura della contrattazione collettiva non raggiunge almeno il 70 per cento dei lavoratori di prevedere un quadro per la contrattazione collettiva e di istituire un piano d'azione per promuoverla, che deve essere reso pubblico e notificato alla Commissione europea.

Il Capo II (articoli 5-8) concerne i salari minimi legali e si applica solo agli Stati membri in cui sono previsti salari minimi legali, al fine di adottare le misure necessarie a garantire una loro migliore adeguatezza, anche mediante la definizione di criteri stabili e chiari per determinarli e aggiornarli e un maggiore coinvolgimento delle parti sociali per la loro definizione.

Il Capo III (articoli 9-12) reca le disposizioni orizzontali. L'articolo 9 prevede che, nell'esecuzione degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, gli operatori economici siano tenuti a conformarsi ai salari applicabili stabiliti dalle contrattazioni collettive e ai salari minimi legali, laddove esistenti.

L'articolo 10 riguarda l'istituzione di un sistema efficace di monitoraggio e raccolta dei dati per tutti gli Stati membri, mentre l'articolo 11, fatte salve le forme specifiche di ricorso e risoluzione delle controversie previste, ove applicabile, dai contratti collettivi, impone tra l'altro agli Stati membri di garantire ai lavoratori, compresi quelli il cui rapporto di lavoro è terminato, l'accesso a una risoluzione efficace e imparziale delle controversie e il diritto di ricorso, compreso il diritto a una compensazione adeguata, in caso di violazione dei loro diritti relativi ai salari minimi legali o alla tutela garantita dal salario minimo fornita dai contratti collettivi.

L'articolo 12 impone agli Stati membri di prevedere sanzioni effettive, proporzio-

nate e dissuasive in caso di violazioni delle disposizioni nazionali che istituiscono la tutela garantita dal salario minimo. In proposito, fa presente che la relazione del Governo, tenuto conto del sistema di determinazione dei salari in Italia rimesso alla contrattazione collettiva e dell'elevato livello di pluralismo organizzativo nelle relazioni sindacali, evidenzia una criticità nella conformazione del modello sanzionatorio inteso a punire la violazione delle norme nazionali che assicurano il rispetto delle disposizioni, anche contrattuali, in materia di salario minimo. La relazione suggerisce, pertanto, di vagliare la possibilità di fare riferimento ai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentativi a livello nazionale nella categoria.

Il Capo IV (articoli 13-19) reca le disposizioni finali.

In conclusione, si riserva di formulare una proposta di parere all'esito del dibattito in Commissione.

Sergio BATTELLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.45.**

#### AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

#### ATTI DEL GOVERNO

*Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1129, relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, e che abroga la direttiva 2003/71/CE, e alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1131, sui fondi comuni monetari.*

*Atto n. 203.*

*Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/821, che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione di stagno, tantalio e tungsteno, dei loro minerali, e di oro, originari di zone di conflitto o ad alto rischio.*

*Atto n. 207.*

## ALLEGATO 1

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della decisione quadro 2020/584/GAI, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (Atto n. 201).**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della decisione quadro 2002/584/GAI, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (Atto del Governo n. 201), adottato ai sensi dell'articolo 6 della legge di delegazione europea 2018 (legge 4 ottobre 2019, n. 117);

rammentato che la citata decisione quadro è stata adottata al fine di superare la complessa e lunga procedura di estradizione, inadeguata in uno spazio senza frontiere, caratterizzato da un alto livello di fiducia e di cooperazione reciproca tra gli Stati dell'Unione;

considerato che lo schema di decreto legislativo in titolo si propone di ovviare alle criticità rilevate con riguardo alla legge n. 69 del 2005, di attuazione della citata decisione-quadro, con riferimento alla disciplina della procedura passiva di esecuzione del mandato di arresto europeo;

ricordato che la Commissione europea, nella relazione trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio lo scorso luglio (Relazione 2 luglio 2020 (COM(2020)

270), nel rilevare che in alcuni Stati membri « il livello di attuazione della decisione quadro non è ancora soddisfacente », ha sottolineato che adotterà « ogni misura idonea a garantire la conformità alla direttiva quadro in tutta l'Unione europea, incluso, laddove necessario, l'avvio delle procedure di infrazione a norma dell'articolo 258 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea »;

valutato che attraverso l'adozione del decreto legislativo in esame potrà essere perfezionato uno strumento importante ampiamente utilizzato nella cooperazione giudiziaria in materia penale nell'UE e che, al contempo, potranno essere prevenute eventuali procedure di infrazione a norma dell'articolo 258 del TFUE, evocate nelle citata Relazione della Commissione europea, la cui attivazione sarebbe ora resa possibile dalla scadenza del periodo transitorio previsto dal Trattato di Lisbona anche per gli atti dell'ex Terzo pilastro dell'Unione europea (Giustizia e Affari Interni);

valutato altresì che non sussistono profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza,

**PARERE FAVOREVOLE.**

## ALLEGATO 2

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1939, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea – « EPPO » (Atto n. 204).**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1939, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea – « EPPO », adottato in attuazione dell'articolo 4 della legge di delegazione europea 2018 (legge n. 117 del 2019);

ricordato che il citato regolamento (UE) 2017/1939 prevede l'istituzione dell'ufficio del procuratore europeo (« EPPO »), con sede in Lussemburgo, competente ad indagare ed a perseguire dinanzi alle ordinarie giurisdizioni nazionali degli Stati partecipanti, e secondo le rispettive regole processuali: i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, come definiti dalla direttiva (UE) 2017/1971 (cosiddetta direttiva PIF); i reati di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione e i reati indissolubilmente connessi ad una delle fattispecie prima menzionate;

richiamati gli specifici criteri di delega, di cui all'articolo 4 della legge di delegazione europea 2018, riguardanti gli obblighi di adeguamento relativi all'armonizzazione del diritto interno con il nuovo ufficio inquirente europeo, con specifico riguardo alle nuove figure istituzionali e alle relative competenze, ai rapporti con le autorità inquirenti nazionali nonché agli aspetti procedurali della cooperazione;

visti in particolare: gli articoli 2 e 5, che individuano nel Consiglio superiore della

magistratura l'autorità competente a designare i tre candidati all'incarico di procuratore europeo, ai fini della nomina da parte del Consiglio dell'Unione, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento, e a designare i candidati al posto di procuratore europeo delegato; l'articolo 4, che individua nel Ministro della giustizia l'autorità competente a concludere con il procuratore capo europeo l'accordo volto a individuare il numero dei procuratori europei delegati, nonché la ripartizione funzionale e territoriale delle competenze tra gli stessi e prevede il concerto con il Consiglio superiore della magistratura per la formulazione della proposta di accordo;

preso atto che il Governo ha ritenuto di non dover esercitare la delega con riferimento alle lettere *l*), *m*), *n*) ed *o*) dell'articolo 4 della legge di delegazione europea 2018, in quanto la loro attuazione si sarebbe risolta in una duplicazione di disposizioni del regolamento europeo, per definizione direttamente applicabile negli Stati membri senza necessità di norme di adeguamento;

valutato che nelle disposizioni dello schema di decreto legislativo non si ravvisano incompatibilità con il regolamento (UE) 2017/1939 e con l'articolo 4 della legge di delegazione europea 2018, né, più in generale, con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza,

**PARERE FAVOREVOLE.**

## **COMMISSIONE PARLAMENTARE**

**per la semplificazione**

---

*S O M M A R I O*

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	125
---	-----

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 9 dicembre 2020.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle  
8.35 alle 8.45.

## **COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA**

### **sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

---

#### *S O M M A R I O*

COMITATO XX – PREVENZIONE E REPRESSIONE DELLE ATTIVITÀ PREDATORIE DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA DURANTE L'EMERGENZA SANITARIA .....	126
--	-----

#### **COMITATO XX – PREVENZIONE E REPRES- SIONE DELLE ATTIVITÀ PREDATORIE DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA DURANTE L'E- MERGENZA SANITARIA**

*Mercoledì 9 dicembre 2020. – Coordina-  
tore: LATTANZIO (Misto).*

Il Comitato si è riunito dalle 14.10 alle  
14.55.

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

#### S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori .....	127
<b>PROCEDURE INFORMATIVE:</b>	
Seguito dell'indagine conoscitiva sulla funzionalità del sistema previdenziale obbligatorio e complementare, nonché del settore assistenziale, con particolare riferimento all'efficienza del servizio, alle prestazioni fornite e all'equilibrio delle gestioni.	
Audizione del Presidente dell'Ente di mutua assistenza per i professionisti italiani (Emapi) .	127
<b>SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE:</b>	
Seguito dell'esame della proposta di relazione sull'attività svolta dalla Commissione ( <i>Seguito dell'esame e approvazione</i> ) .....	131
Sulla pubblicazione di documenti acquisiti nel corso delle audizioni .....	131

*Mercoledì 9 dicembre 2020. – Presidenza del presidente PUGLIA. – Interviene per l'Ente di mutua assistenza per i professionisti italiani (Emapi) il Presidente, dott. Demetrio Houlis.*

#### **La seduta comincia alle 13.40.**

*(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).*

#### **Sulla pubblicità dei lavori.**

Il PRESIDENTE avverte che della seduta odierna verrà redatto il resoconto sommario ed il resoconto stenografico e che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, con contestuale registrazione audio, e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso. I lavori

della Commissione potranno essere quindi seguiti dall'esterno sulla *web TV* della Camera. Segnala, inoltre, che, in armonia con il parere reso dalla Giunta per il Regolamento il 10 novembre ultimo scorso, in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica in corso, è consentita la partecipazione dei membri della Commissione con collegamento in videoconferenza ai lavori, ferma restando la presenza in sede almeno del Presidente o del Vice Presidente della Commissione e del capo dell'Ufficio di segreteria.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

#### **PROCEDURE INFORMATIVE**

**Seguito dell'indagine conoscitiva sulla funzionalità del sistema previdenziale obbligatorio e complemen-**

**tare, nonché del settore assistenziale, con particolare riferimento all'efficienza del servizio, alle prestazioni fornite e all'equilibrio delle gestioni.**

**Audizione del Presidente dell'Ente di mutua assistenza per i professionisti italiani (Emapi).**

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 25 febbraio.

Il PRESIDENTE ringrazia il dottor Houlis per la sua disponibilità a partecipare ai lavori della Commissione. Rileva che presidente dell'Ente di Mutua Assistenza per i Professionisti Italiani (EMAPI) è chiamato, in questa sede, a fornire il suo autorevole contributo nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla funzionalità del sistema previdenziale obbligatorio e complementare, nonché del settore assistenziale, con particolare riferimento all'efficienza del servizio, alle prestazioni fornite e all'equilibrio delle gestioni. In particolare, sottolinea che la Commissione intende approfondire alcuni elementi informativi specifici inerenti alla tutela della salute dei professionisti, con particolare riferimento al dettaglio delle prestazioni che vengono sostenute dai fondi sanitari, alla modalità di prestazione e al livello di soddisfazione degli iscritti rispetto alle spese sostenute. Rappresenta che l'obiettivo ultimo, da perseguire nell'ambito dell'indagine conoscitiva già richiamata, sarebbe quello di riuscire ad evidenziare: la quota di prestazioni rese dai fondi sanitari per interventi che rientrano nei livelli essenziali di assistenza (LEA) e il complemento degli interventi che eccedono tali livelli; i costi di struttura; i costi di riassicurazione che diano conto dell'efficienza di questa tipologia di assistenza integrativa ovvero consentano di evidenziare ove la stessa possa generare inefficienze, confrontando i benefici fiscali ottenuti con i costi sostenuti per le prestazioni sanitarie e socio-sanitarie effettivamente rese; nonché la destinazione delle agevolazioni fiscali di cui il settore è destinatario, nonché la loro effettiva utilità sociale. Dà quindi la parola al Presidente dell'EMAPI.

Il dottor HOULIS sottolinea che il settore dell'assistenza sanitaria integrativa nel suo

complesso sta registrando in questi ultimi anni una continua e sempre più accentuata espansione che, ritiene, meriti l'attenzione, oltre che degli organi di stampa e del mercato assicurativo, anche del legislatore, per affrontare alcuni elementi disfunzionali alla realizzazione del comune interesse di tutela della salute dei cittadini. Evidenzia che, accanto alla centralità del Servizio sanitario nazionale (SSN) universalistico, è necessaria anche la presenza di una componente privata in cui, tuttavia, è importante che prevalgano gli elementi di razionalizzazione della spesa e di forte presenza di aspetti solidaristici e di mutualità. Ricorda a tale proposito che la spesa sanitaria non assorbita dal SSN nel nostro Paese ammonta a 37,3 miliardi di euro ed equivale al 24 per cento del totale della spesa sanitaria nazionale. Sottolinea che solo per il 15 per cento è collegato allo strumento associativo e mutualistico, al contrario di quel che accade in molti Paesi europei, dove si raggiunge quasi il 50 per cento. Fa presente che la riduzione della spesa sanitaria e sociale operata in questi anni nel bilancio dello Stato, unita ad una diffusa crisi economica, ha determinato la rinuncia a prestazioni sanitarie per il 17,6 per cento delle famiglie italiane e che 4,4 milioni di italiani risultano aver affrontato marcate difficoltà economiche per fronte direttamente a spese sanitarie. Ritiene che i fondi sanitari possano fornire un sostanziale contributo alla tutela della salute sempreché siano organizzati intorno a principi solidaristici e di mutualità e si pongano in un rapporto sinergico e complementare con le iniziative pubbliche. In questo quadro generale, colloca la realtà dei professionisti che stanno vivendo difficoltà simili a quelle degli altri ceti produttivi del Paese: redditi ridotti, marcata presenza di marginalità professionale e precarizzazione sono ormai un dato comune alle libere professioni e i dati riscontrati in occasione dei recenti interventi assistenziali legati alla pandemia ne sono un esempio inequivocabile. Rappresenta che gli enti previdenziali dei professionisti sono, in tal senso, divenuti sempre più consapevoli della necessità di operare attraverso forme di « *welfare integrato* » di cui l'intervento nel settore sanitario, declinato nelle sue diverse articola-



zioni, rappresenta uno strumento fondamentale per tutelare reali condizioni di difficoltà e fragilità, purtroppo sempre più diffuse. Con riferimento ai livelli essenziali di assistenza (LEA), ritiene che stentino a essere effettivamente applicati e nutre dubbi legati alle risorse realmente disponibili e sulle disparità di trattamento presenti nelle diverse Regioni. Rileva che, rispetto ai livelli e alla qualità delle prestazioni, in particolare per i liberi professionisti incida in maniera molto significativa la variabile tempi di attesa, in quanto, a differenza dei lavoratori dipendenti essi non godono di alcuna tutela in caso astensione dal lavoro e, quindi, incertezza e dilatazione dei tempi di attesa, oltre che avere un impatto direttamente sul quadro clinico, producono danni economici anche molto rilevanti. A livello fiscale desideriamo ricordare che EMAPI, in quanto fondo riferito a liberi professionisti, non usufruisce di alcuna deducibilità dei contributi versati, introducendo con ciò un significativo e incomprensibile elemento di differenziazione rispetto ad analoghi fondi utilizzabili da lavoratori dipendenti. Sottolinea inoltre che la materia assistenziale-sanitaria sta evidenziando un sempre più elevato grado di complessità, per cui ritiene necessario sviluppare specifiche competenze tecniche, per evitare di offrire prestazioni inadeguate alle necessità degli iscritti con costi inutilmente elevati ed EMAPI, con la propria attività, si pone proprio questo obiettivo: offrire agli enti associati uno strumento che permetta di erogare agli iscritti prestazioni assistenziali di livello elevato a costi estremamente competitivi. Rappresenta i principali passaggi che hanno caratterizzato l'esistenza di EMAPI, sin dalla sua costituzione agli inizi degli anni 2000, in un contesto di progressiva riduzione delle attività dello stato sociale. Ricorda che l'attività operativa è stata avviata a partire dal 2007 con l'attivazione di una copertura di assistenza sanitaria integrativa a favore degli iscritti agli enti aderenti, ottenendo successivamente il riconoscimento di associazione con personalità giuridica e l'iscrizione nell'Anagrafe dei fondi sanitari del Ministero della Salute nel 2010, anno in cui tale elenco venne istituito. Sottolinea che attualmente sono dodici gli enti previdenziali dei

professionisti. Ritiene che EMAPI rappresenti un importante strumento di aggregazione efficiente, realizzato su base volontaria e anticipatoria rispetto anche a possibili azioni vincolanti da parte del legislatore. Sul piano delle prestazioni erogate ricorda che l'offerta di EMAPI si articola in più settori, tutti coperti attraverso l'utilizzo dello strumento assicurativo, con individuazione dei soggetti fornitori attraverso gare europee ad evidenza pubblica. Fa presente che il fondo offre in primo luogo una copertura di assistenza sanitaria integrativa che si rivolge attualmente a oltre 250.000 professionisti, molti dei quali hanno inteso estendere questa tutela assistenziale anche al proprio nucleo familiare. Ritiene che questa platea sia destinata a consolidarsi con anche possibilità di incrementi legati all'eventuale adesione di ulteriori enti. Sottolinea che la copertura si articola sostanzialmente su due livelli, uno di tipo « base » e uno di tipo più ampio, che gli iscritti possono attivare volontariamente. Ritiene che la copertura di assistenza sanitaria integrativa erogata da EMAPI si collochi su livelli di assoluta eccellenza non solo nel rapporto costo/prestazioni, ma soprattutto per la qualità delle prestazioni che riconosce agli iscritti, definendo, a livello di mercato, una sorta di *benchmark* di efficienza anche per l'innovazione delle prestazioni che offre. Ricorda a questo proposito l'inclusione delle patologie pregresse, la presenza di massimali fino a 500.000 euro, la copertura di tutte le patologie tumorali senza introduzione di sotto massimali, il contenimento di eventuali franchigie entro limiti certi e ridotti, la tutela per malformazioni dei figli minori, la copertura per cure palliative, la presenza di un apposito pacchetto assistenziale aggiuntivo, erogati in forma collettiva, « per la tutela della maternità » e per il « check up prevenzione ». Rappresenta che un altro settore assistenziale nel quale interviene l'ente e che ormai ha assunto una assoluta rilevanza non solo per gli aspetti quantitativi che coinvolge, è quello riguardante la tutela della non autosufficienza attraverso la copertura di *Long Term Care*, di cui presenta le principali caratteristiche. Sottolinea che in relazione alle caratteristiche della copertura di LTC erogata da

EMAPI, si è assistito a un costante ampliamento delle adesioni, che rendono attualmente il relativo fondo di settore con il più alto numero di iscritti presente in Italia. Evidenza che nell'anno in corso è stata inoltre attivata una nuova copertura in forma collettiva a favore degli iscritti agli enti associati relativa alla copertura Temporanea in Caso di Morte (TCM). Ricorda infine che è presente, non nella formula collettiva con oneri a carico degli enti ma ad adesione esclusivamente volontaria, la copertura relativa alla tutela dell'iscritto per gli infortuni professionali ed extraprofessionali. Sottolinea che le attività dell'ente, nonostante il notevole impegno per l'operatività ordinaria, non sono né potranno essere in futuro limitate alla sola gestione delle coperture assicurative ma riguardano anche un lavoro di analisi e riflessione in merito all'andamento dei sinistri, alla loro tipologia e agli interventi per continuare a migliorare le prestazioni a favore dei colleghi. Sottolinea che la mole di dati raccolti in tredici anni di gestione della copertura di assistenza sanitaria, che supera ampiamente i 38.000 sinistri all'anno, unita all'andamento di oltre otto anni di copertura di LTC, che ha permesso di erogare oltre 450 rendite vitalizie, consentono all'ente di sviluppare ipotesi realistiche riguardo a possibili future modalità d'intervento, tenuto conto che si tratta di settori in piena espansione nei quali, in particolare in Italia e soprattutto per quanto attiene alla copertura di LTC, non esistono ancora consolidate esperienze a cui fare direttamente riferimento. Ritiene che il compito di EMAPI non sia quello di « centrale d'acquisto » che cerca di ottenere le migliori condizioni già presenti sul mercato, quanto piuttosto di individuare, attraverso un'accurata analisi della domanda proveniente prevalentemente dagli iscritti degli enti associati, le prestazioni più efficaci e, in questo modo, di partecipare alla definizione delle relative caratteristiche. Evidenza che l'ente ha avviato da diversi anni una ricerca fra gli iscritti volta a rilevare una « Valutazione della qualità percepita » che, a fronte di risultati complessivi particolarmente lusinghieri (punteggio medio di 5,4 su 6), ha permesso di far emergere una specifica criticità nei momenti di post ricovero e

riabilitazione nelle quali i colleghi si sentivano poco supportati appunto nelle fasi di recupero della loro salute dopo il momento dell'acuzie.

Questi risultati, pubblicati sulla rivista *Salute e Società*, hanno indotto EMAPI a sviluppare un progetto di assistenza domiciliare integrata che sta per essere avviato con lo scopo di offrire un supporto ai colleghi che si trovano in difficoltà, in maniera complementare rispetto a quanto riesce a mettere in campo il S.S.N., che su questo piano non riesce ad essere al passo dei principali Paesi europei. Rappresenta inoltre come le fasi di post ricovero, legate sia a patologie acute che croniche, richiedano, tra le capacità del personale sanitario, anche quella di attivare le risorse della persona per renderla soggetto attivo nel processo di recupero della salute e che, altresì, ciò sia possibile attraverso una integrazione e collaborazione di figure professionali diverse, integrazione che, tuttavia, viene molto poco praticata. Dalla constatazione di queste necessità, l'impegno per la realizzazione di un progetto di assistenza domiciliare si è anche concretizzato nella raccolta e l'aggiornamento di una serie di informazioni riguardanti la realtà dell'assistenza domiciliare esistente oggi in Italia, e la redazione di un « manuale di fruizione delle strutture pubbliche di assistenza domiciliare » nel quale sono fornite, regione per regione, le indicazioni sull'accesso a tali servizi. Sottolinea inoltre che l'ente ha definito l'architettura di una centrale operativa per l'assistenza domiciliare che dovrebbe avere funzioni di consulenza agli iscritti e di coordinamento delle strutture di assistenza e dei professionisti che faranno parte della rete appositamente costituita. Presenta, infine, la struttura dell'ente composta dagli organi statuari e da undici dipendenti a tempo pieno, con CCNL del personale dipendente AdEPP.

Il PRESIDENTE dichiara aperto il dibattito, premettendo che la seduta odierna si svolge in una giornata particolare per l'assemblea parlamentare ed è necessario, pertanto, organizzare i lavori bilanciando la certezza dei tempi con la soddisfazione delle esigenze informative. Propone, pertanto, di raccogliere interventi e domande per il Presidente Houllis, lasciando all'au-

dito tutto il tempo necessario per rispondere con una nota scritta, che ci consenta di concludere la seduta in tempo utile.

La senatrice CANTÙ (L-SP-PSd'Az) osserva che le enunciazioni espresse sono degne di apprezzamento anche con riguardo alle nuove coperture prospettate in punto di temporanea in caso di morte e di *Long Care Term* per la tutela della non autosufficienza, rilevando peraltro fa specie che EMAPI, nonostante la sensibilità dimostrata in materia di *welfare* socio sanitario e assistenza integrativa, non abbia affrontato il problema relativo al fatto che le assicurazioni non hanno riconosciuto risarcimento ai sottoscrittori di polizze infortuni, medici e operatori sanitari a diverso titolo, che nel periodo di emergenza epidemica nello svolgimento della loro professione e in conseguenza dell'attività di servizio e professionale prestata hanno messo a rischio se stessi per salvare altri, in alcuni casi restando vittime di quello stesso male che così tecnicamente le compagnie assicurative hanno considerato insuscettibile di indennizzo, negando la equiparabilità della causa 'virulenta' con quella 'violenta' ai fini della copertura assicurativa. Ritiene invece che queste situazioni avrebbero dovuto rientrare nella copertura assicurativa. Chiede all'audito di sostenere ogni iniziativa utile rientrante nelle prerogative di EMAPI per agire anche quale qualificato stakeholder in termini di pungolo affinché le compagnie possano rivedere la loro posizione, superando disquisizioni esegetico giuridiche astrattamente legittime ma contrarie al ruolo sociale che le compagnie di assicurazioni debbono, almeno in parte, avere per poter rivendicare di essere « protagoniste » nell'assistenza sanitaria integrativa. Esprime l'auspicio di poter contare di avere EMAPI al suo fianco e con la Commissione tutta in questo percorso correttivo, dedicato alla previsione di forme di indennizzo o ristoro in favore di tutti gli operatori sanitari e socio-sanitari deceduti o che hanno riportato lesioni o infermità di tipo irreversibile anche se non sottoscrittori di polizza, tenendo in particolare come riferimento quanto disposto in mate-

ria dal disegno di legge n. 1861 e anticipando per i sottoscrittori di polizza infortuni il dovuto riconoscimento nell'attesa che le compagnie facciano un ravvedimento operoso. Sottolinea di essersi fatta promotrice in sede di conversione dei cosiddetti decreti ristori con un subemendamento dedicato che recepisce la raccomandazione al Governo promosso in Commissione Sanità che l'ha fatta sua all'unanimità, maggioranza e opposizione, il 2 dicembre scorso in sede di parere al disegno di legge 2027.

Non essendoci altri interventi, il PRESIDENTE dichiara chiusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

#### SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

**Seguito dell'esame della proposta di relazione sull'attività svolta dalla Commissione.**

*(Seguito dell'esame e approvazione).*

Il PRESIDENTE ricorda che nelle sedute del 21 luglio e del 22 settembre è stata presentata una relazione che si intende sottoporre all'approvazione della Commissione nella seduta odierna.

La Commissione approva all'unanimità.

**Sulla pubblicazione di documenti acquisiti nel corso delle audizioni.**

Il PRESIDENTE informa che, nel corso dell'audizione del Presidente dell'Ente di mutua assistenza per i professionisti italiani (Emapi) svolta in data odierna è stata consegnata della documentazione che sarà disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

**La seduta termina alle 14.20.**

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### per l'infanzia e l'adolescenza

#### S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori .....	132
PROCEDURE INFORMATIVE:	
Seguito dell'indagine conoscitiva sulle dipendenze patologiche diffuse tra i giovani: audizione di esperti .....	132

*Mercoledì 9 dicembre 2020. – Presidenza della vice presidente BINI. – Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il professor Leonardo Marini, medico tossicologo SerD (Dipartimento per le politiche antidroga) di Pistoia, il professor Giuseppe Giuntoli, medico psichiatra e psicoterapeuta, il professor Luca Bernardo, direttore del Dipartimento medicina dell'infanzia e dell'età evolutiva e direttore di pediatria P.O. Fatebenefratelli di Milano e della dottoressa Francesca Maisano, psicologa e psicoterapeuta.*

#### **La seduta comincia alle 14.20.**

##### **Sulla pubblicità dei lavori.**

La PRESIDENTE avverte che della seduta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, con contestuale registrazione audio, e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso. I lavori della Commissione, che saranno oggetto di registrazione, potranno essere quindi seguiti in diretta – dall'esterno – sia sulla web tv Camera che su quella del Senato.

Non essendovi osservazioni contrarie neanche da parte degli auditi, tale forma di

pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

#### **PROCEDURE INFORMATIVE**

**Seguito dell'indagine conoscitiva sulle dipendenze patologiche diffuse tra i giovani: audizione di esperti.**

Prosegue la procedura informativa, sospesa nella seduta del 25 novembre.

La PRESIDENTE, dopo aver ringraziato gli auditi, per la disponibilità a partecipare, da remoto, ai lavori della Commissione e a fornire il loro autorevole contributo sulle questioni oggetto della indagine, precisa che, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento del Senato, in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica in corso, per l'audizione odierna è consentita la partecipazione con collegamento in videoconferenza ai lavori anche dei componenti della Commissione.

Dà quindi subito la parola alla dottoressa MAISANO, psicologa e psicoterapeuta che, nel richiamare il documento scritto consegnato dal professor Luca Bernardo, Direttore di pediatria dell'Ospedale Fatebenefratelli di Milano, sottolinea come

l'adolescenza segni una separazione significativa dal mondo infantile verso una nuova condizione di adulto in un'interazione che comprende una serie di variabili di natura individuale, ambientale, culturale e relazionale, considerando che oggi non esiste una sola adolescenza ma molteplici adolescenze, frutto della storia personale di ciascun soggetto, su cui potranno influire sia fattori esterni sia fattori interni. Durante questo processo nella clinica si evidenziano diversi conflitti interiori e diverse trasformazioni che interessano l'area corporea, l'immagine del Sé, il modo di pensare e di agire, le relazioni familiari e interpersonali. Non sempre i cambiamenti biologici e fisiologici coincidono con quelli psichici e con le modificazioni emotive e cognitive. A tal proposito è evidente come l'adolescenza di oggi sia intrisa e permeata della dimensione virtuale e dell'era digitale, con i cui crescono e si sviluppano gli adolescenti e con cui è indispensabile confrontarsi.

Sempre più dati consolidati riconoscono un esordio precoce di specifiche dipendenze patologiche in adolescenza. Identificare i fattori di rischio è una delle strategie fondamentali per identificare un sottogruppo di soggetti ad alto rischio su cui concentrare interventi preventivi. Spesso le condotte a rischio si associano tra loro ed espongono allo sviluppo di successivi sintomi depressivi, ideazioni suicidarie e tentativi autolesivi. Le diverse manifestazioni cliniche fisiologiche diventano patologiche quando sono caratterizzate da elevata ripetitività, durata, intensità e pervasività.

Si sofferma quindi sulle dipendenze da sostanze sottolineando come dagli studi dell'ESPAD (Progetto Europeo di Indagine sulla Scuola per l'alcol e le altre droghe) emerga come in Italia circa il 28 per cento degli studenti tra i 15 e i 19 anni abbia fatto uso nella vita di una o più sostanze illegali. Il sistema nervoso centrale di un adolescente è un sistema ancora immaturo e in formazione, quindi plasmabile. Tra le sostanze più utilizzate tra i giovani e che qui faremo riferimento citiamo: la cannabis, la cocaina, le nuove sostanze psicoattive e l'alcol. La *cannabis* è certamente la sostanza d'abuso più utilizzata tra la popolazione

giovanile dopo l'alcol. In Italia il 33 per cento circa della popolazione giovanile ha utilizzato *cannabis* almeno una volta nella vita. Circa il 22 per cento di coloro che hanno assunto *cannabis* è considerato un soggetto a rischio. L'uso problematico di *cannabis* apre le porte a un policonsumo tra i giovani con problemi di dipendenza più gravi. Dopo aver dato conto dei principali effetti negativi derivanti dall'uso della *cannabis*, si sofferma sulla questione relativa all'utilizzo della cocaina tra la popolazione giovanile da un punto di vista fisico, essendo la cocaina un vasocostrittore i rischi fisici a cui possono andare incontro gli adolescenti sono: vasospasmo coronario, ischemie cerebrali e danni alla mucosa nasale. Sono evidenti alterazioni comportamentali, aggressività, non consapevolezza del pericolo, attacchi di panico e insonnia. A lungo termine e con dipendenza cronica si presentano gravi alterazioni paranoidee e il soggetto avverte l'ambiente esterno pericoloso ed ostile. Inoltre si presentano persecuzioni e allucinazioni visive e uditive. In fase di astinenza l'umore è depresso o disforico.

Dopo aver svolto alcune considerazioni sull'uso – abuso di sostanze alcoliche, si sofferma sul fenomeno dell'Hikikomori. Si tratta di una forma volontaria di auto-reclusione dal mondo esterno, isolamento dal contesto sociale e rifiuto totale per ogni forma di relazione. La vita di questi adolescenti si svolge all'interno della propria camera, con una inversione dei ritmi circadiani sonno/veglia. Gli Hikikomori trascorrono le loro giornate navigando in *internet* fino a restare dodici ore davanti allo schermo del computer. Di conseguenza tale patologia presenta numerosi punti di contatto con la Dipendenza da Internet e circa 1/10 degli adolescenti con diagnosi di Hikikomori soddisfano anche i criteri per questa diagnosi, seppur con le dovute differenze.

Altrettanto preoccupante è la diffusione tra i giovani del *gambling* (gioco patologico o gioco d'azzardo patologico). La letteratura scientifica ha in particolare evidenziato un incremento del gioco d'azzardo tra i più giovani, i cosiddetti ludopatici, nono-

stante il divieto imposto dalla legge. Il *gaming* in età adolescenziale risulta associato a problemi di salute e psicosociali che includono stati depressivi, aggressività, rischio per altre dipendenze e comportamenti antisociali.

Legata sempre al mondo virtuale è poi la dipendenza da videogiochi, il cosiddetto *gaming*. I videogiochi *online* rappresentano per i giovani l'attrattiva più accattivante della rivoluzione tecnologica che stiamo vivendo. Negli ultimi anni sono diventati parte integrante della condivisione delle nuove generazioni. Tuttavia sono emersi quadri di *gaming* patologico con risvolti drammatici, legati all'uso estremo dei *videogame*, tanto da interferire con le attività quotidiane e la salute.

Si sofferma quindi sul tema delle *social network* e *smartphone addiction*, un fenomeno che interessa prevalentemente le ragazze. Negli adolescenti con uso eccessivo dello *smartphone* sono stati riscontrati livelli più elevati di ansia, sintomi depressivi e disturbi del sonno. Uno dei fenomeni degli ultimi anni è quello del *vamping* ovvero le *chat* con amici coetanei e non solo, che possono protrarsi per lunghe ore durante la notte. La scarsa qualità del sonno o l'insonnia sembrano essere il meccanismo biologico alla base dello sviluppo di sintomatologia ansio-depressiva negli *smartphone addicted*. La dipendenza negli adolescenti di questo fenomeno deriva dalle loro insicurezze, insicurezze e frustrazioni.

Conclude osservando come tutte le forme di dipendenza, sia da sostanze sia comportamentali, si fondano sul circuito di ricompensa e rinforzo e sono caratterizzate da salienza, tolleranza, ritiro, modifica dell'umore, ricaduta, conflitto. Il rilascio di dopamina attivato durante il gioco come per l'uso delle sostanze comporta delle modificazioni a lungo termine nel circuito cerebrale della ricompensa. Tutte le sostanze e i comportamenti di dipendenza agiscono sul sistema meso-cortico- limbico che sono le strutture cerebrali che regolano i meccanismi di gratificazione. La dipendenza va ad alterare il sistema di ricompensa e di gratificazione e nella sperimentazione delle stesse, il soggetto tende a replicarle, instau-

rando i meccanismi di tolleranza e astinenza fino a diventare dipendente. Questo genera future patologie più o meno gravi, disturbi di personalità o possibili risoluzioni se si improntano programmi specifici di sensibilizzazione, prevenzione e cura.

Prende quindi la parola il professor Leonardo MARINI, medico tossicologo SerD di Pistoia, il quale sottolinea come oltre il 25 per cento della popolazione studentesca abbia dichiarato di aver utilizzato nel 2019 almeno una volta sostanze stupefacenti, in particolare la *cannabis*. L'elevato numero di giovani consumatori conferma come il problema dell'uso di sostanze non sia una questione che interessa solo fasce marginali e ai limiti della società, ma sia drammaticamente diffusa. Ciò che emerge è quindi un serio problema informativo, sui rischi che l'uso prolungato di queste sostanze può comportare. Negli adolescenti che consumano regolarmente la *cannabis* e altre sostanze si riscontra, nell'immediato, un significativo calo del rendimento scolastico, con evidenti ripercussioni sul loro stesso futuro anche lavorativo.

Non sono sufficienti quindi interventi formativo-educativi saltuari, ma occorre introdurre a livello scolastico un insegnamento *ad hoc*, di educazione alla salute. L'insegnamento di questa materia dovrebbe essere demandato a medici o laureati in scienze sanitarie.

Il sistema di cura dei soggetti con dipendenze in Italia risulta efficiente e uno fra i migliori nello scenario internazionale, come è confermato dal bassissimo numero – se confrontato con altri Paesi – di morti per overdose. Si sofferma quindi sul tema delle nuove sostanze psicoattive, sempre più diffuse tra i giovani e facilmente acquistabili tramite il *web*. Si tratta di sostanze di difficile rilevazione con i tradizionali *screening*. La difficoltà di rilevazione pone evidenti problemi sul piano della diagnosi e della cura.

Sottolinea poi come la nicotina – quindi una sostanza legale – sia la prima sostanza ad essere abusata dai giovani. Recenti studi scientifici confermano come il consumo di nicotina aumenti la tolleranza delle altre

sostanze, in qualche modo predisponendone all'utilizzo.

Dopo aver ribadito i numerosi aspetti positivi del sistema italiano di cura e trattamento delle dipendenze, basato su una stretta connessione tra il pubblico e il privato sociale, affronta, concludendo, la questione del rapporto tra disturbi psichiatrici e tossicodipendenze.

Il professore Giuseppe GIUNTOLI, medico psichiatra e psicoterapeuta, dopo aver svolto alcune considerazioni sulla dipendenza da nicotina, si sofferma sul sistema di trattamento delle dipendenze del nostro Paese, evidenziando come la collaborazione tra servizio pubblico e privato sociale renda il sistema particolarmente efficiente. Sottolinea poi come le tossicodipendenze non debbano essere considerate come mere devianze, ma debbano essere trattate alla stregua delle altre malattie psichiatriche. Ciò appare confermato peraltro dai dati statistici che mostrano la più elevata incidenza fra i consumatori di droghe della propensione al suicidio. Il desiderio della sostanza e l'impulsività rappresentano due dei principali sintomi dei consumatori di sostanze. Tanto più eclatanti sono questi sintomi tanto più grave è la malattia. Dopo aver svolto ulteriori considerazioni sulle connessioni tra disturbi psichiatrici e tossicodipendenze, ribadisce come la tossicodipendenza sia una malattia multifattoriale che richiede interventi multidisciplinari. Quella delle tossicodipendenze è una questione di estrema attualità e che desta preoccupazione soprattutto per il progressivo abbassamento dell'età dei consumatori.

La PRESIDENTE ringrazia gli auditi per l'intervento svolto e dichiara aperto il dibattito.

L'onorevole SIANI (PD) chiede in primo luogo se le misure di limitazione della libertà personale adottate durante il *lock-down* abbiano, e in che misura, influito sulle problematiche connesse alle tossicodipendenze. Domanda poi se vi siano dei segnali precoci in grado di consentire una più efficace prevenzione. Chiede infine agli

auditi quale sia la loro opinione in ordine alla possibile istituzione di una *équipe* medica a livello scolastico, in grado di poter svolgere anche un ruolo di informazione sanitaria.

La relatrice Maria Teresa BELLUCCI (FdI) sottolinea con preoccupazione come l'Italia detenga un terribile «*record*» nel consumo giovanile di *cannabis*. Evidenzia poi come il sistema attuale, apprezzato dagli auditi, costituisca una eccellenza nonostante le scarse risorse, soprattutto se comparate a quelle destinate dagli altri Paesi europei, stanziare per interventi in tema di salute mentale. Chiede quindi alla dottoressa Maisano quali tipi di cure – mediche, farmacologiche, psicologiche – debba, a suo parere, ricevere una persona affetta da dipendenza patologica da sostanza o comportamentale. Rispetto alla questione formazione e prevenzione domanda quali tipi di iniziative debbano essere adottate nello specifico. Dagli interventi svolti emerge come la legalizzazione di una sostanza, come nel caso della nicotina ad esempio, possa diventare patologizzante. Sarebbe opportuno quindi che di tale considerazione si tenesse conto nel dibattito circa una possibile legalizzazione della *cannabis*, che potrebbe pertanto incentivare la dipendenza. Conclude ponendo quesiti sul tema della prevenzione e in particolare sull'opportunità di istituire un insegnamento di educazione alla intelligenza emotiva a livello scolastico.

L'onorevole Maria SPENA (FI) auspica che interventi come quelli della seduta odierna possano essere svolti anche nelle scuole. Questi interventi infatti, così scientificamente ineccepibili, potrebbero in modo efficace sensibilizzare i giovani sui temi delle dipendenze e sui rischi legati al consumo di sostanze. Chiede poi agli auditi se sia possibile individuare dei comportamenti giovanili che in qualche modo fanno presagire una propensione al consumo di sostanze o allo sviluppo di altre forme di dipendenza patologica. Domanda ancora se, dal punto di vista degli auditi, la istituzione di sportelli con psicologi dell'età evo-

lutiva possa in qualche modo rappresentare uno strumento di prevenzione, in grado di intervenire prima del vero e proprio accesso al sistema di cura e trattamento.

L'onorevole Patrizia MARROCCO (FI) osserva come i temi oggetto della indagine conoscitiva siano particolarmente delicati ed attuali. È evidente la presenza di un *gap* informativo soprattutto sui possibili rischi connessi all'uso, precoce, della *cannabis*. Ad aggravare questa scarsa percezione dei rischi è sicuramente il dibattito politico sulla possibile legalizzazione di alcune droghe. Dopo aver chiesto agli auditi di esplicitare le ragioni che inducono i giovani a sviluppare dipendenze pone quesiti sulla istituzione di sportelli scolastici.

La presidente Caterina BINI (PD) sottolinea come la posizione espressa dagli auditi sia molto diversa da quella sostenuta dai responsabili delle comunità terapeutiche, già ascoltati dalla Commissione, per i quali le dipendenze patologiche più che un problema medico-clinico rappresentereb-

bero il corollario di una diffusa perdita del « senso dell'esistenza ».

Chiede poi se e con quale incidenza i consumatori di *cannabis* nel tempo passino all'uso di droghe più pesanti. Pone infine quesiti sull'uso del metadone per il trattamento delle dipendenze da sostanze stupefacenti.

La senatrice Raffaella Fiormaria MARIN (L-SP-PSd'Az) sottolinea come oltre ad un peggioramento scolastico l'utilizzo regolare di droghe si associ nei più giovani ad un generale aumento di comportamenti pericolosi. Pone quindi quesiti sull'attuale sistema e sulla opportunità di reintrodurre strutture ospedaliere psichiatriche.

La PRESIDENTE, dopo aver preso atto che non vi sono ulteriori richieste di intervento, invita gli auditi a rispondere per iscritto ai quesiti posti. Dichiarata quindi chiusa l'audizione e rinviato il seguito dell'indagine conoscitiva.

**La seduta termina alle 15.35.**



## COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

### sul sistema bancario e finanziario

#### S O M M A R I O

#### COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori .....	137
Audizione dell'Amministratore Delegato di Guber Banca Spa, Francesco Guarneri, in merito ai modelli di business degli operatori attivi nel mercato degli NPL e degli UTP ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	137
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	137

#### COMMISSIONE PLENARIA

*Mercoledì 9 dicembre 2020. — Presidenza della presidente Carla RUOCCO.*

#### La seduta comincia alle 14.05.

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Carla RUOCCO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione in via sperimentale sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

**Audizione dell'Amministratore Delegato di Guber Banca Spa, Francesco Guarneri, in merito ai modelli di business degli operatori attivi nel mercato degli NPL e degli UTP.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Carla RUOCCO, *presidente*, introduce l'audizione. Avverte che le eventuali richieste di segretezza dovranno limitarsi allo stretto necessario ed essere possibilmente formulate nella parte finale della seduta.

Francesco GUARNERI, *Amministratore Delegato di Guber Banca Spa*, svolge una relazione sul tema oggetto dell'audizione, consegnando altresì alla Commissione documentazione.

Carla RUOCCO, *presidente*, interviene per alcune precisazioni e dispone che la documentazione sia allegata al resoconto stenografico della seduta odierna. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

#### La seduta termina alle 14.35.

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Mercoledì 9 dicembre 2020.*

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 14.45 alle 14.55.

## INDICE GENERALE

### COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

#### ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19. C. 2812 Governo (Parere alla Commissione XII) ( <i>Esame e conclusione – Parere con osservazione e raccomandazione</i> ) .....	3
<i>ALLEGATO (Parere approvato)</i> .....	8

#### ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020. C. 2757 Governo, approvato dal Senato (Parere alla Commissione XIV) ( <i>Esame e conclusione – Parere con condizione e osservazione</i> ) .....	6
---	---

### COMMISSIONI RIUNITE (IX Camera e 8<sup>a</sup> Senato)

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:

Audizione informale, in videoconferenza, del dottor Zeno D'Agostino nell'ambito dell'esame della proposta di nomina a presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico orientale (nomina n. 67) .....	10
Audizione informale, in videoconferenza, del dottor Pino Musolino nell'ambito dell'esame della proposta di nomina a presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centro-settentrionale (nomina n. 68) .....	10

### COMMISSIONI RIUNITE (III e X)

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame in sede di Atti del Governo, dello Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/821, che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione di stagno, tantalio e tungsteno, dei loro minerali, e di oro, originari di zone di conflitto o ad alto rischio (Atto n. 207).	
Audizione di rappresentanti di Assofond – Associazione nazionale delle fonderie .....	11
Audizione di rappresentanti della Federazione ANIE Federazione nazionale delle imprese elettrotecniche ed elettroniche .....	11
Audizione del dott. Andrea Stocchiero, Coordinatore di ricerca presso il Centro studi di politica internazionale (CESPI) .....	11

### I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 242 Fiano, C. 255 Guidesi,	
--	--

C. 318 Rampelli, C. 451 Bordonali, C. 705 Polverini, C. 837 Sandra Savino, C. 1121 Vito e C. 1859 Brescia, recanti disposizioni per il coordinamento in materia di politiche integrate per la sicurezza e di polizia locale .....	12
<b>ATTI DEL GOVERNO:</b>	
Sull'ordine dei lavori .....	13
Schema di decreto legislativo recante determinazione dei collegi uninominali e plurinominali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Atto n. 225 ( <i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	13
<b>SEDE CONSULTIVA:</b>	
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020. Emendamenti C. 2757 Governo (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere contrario</i> ) .....	13
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i> .....	20
<b>COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:</b>	
DL 150/2020: Misure urgenti per il rilancio del servizio sanitario della regione Calabria e per il rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario. Emendamenti C. 2772-A Governo. (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere</i> ) .....	15
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina sulla cooperazione in materia di sicurezza. C. 2654 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .	15
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato)</i> .....	21
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica gabonese. C. 2656 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	17
<i>ALLEGATO 3 (Parere approvato)</i> .....	22
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	19
AVVERTENZA .....	19
<b>II Giustizia</b>	
<b>ATTI DEL GOVERNO:</b>	
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della decisione quadro 2020/584/GAI, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri. Atto n. 201 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	24
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i> .....	31
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1939, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea – « EPPO ». Atto n. 204 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio</i> ) .....	25
<i>ALLEGATO 2 (Proposta di parere della relatrice)</i> .....	37
<b>SEDE CONSULTIVA:</b>	
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020. C. 2670 Governo (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Esame degli emendamenti e rinvio</i> ) .....	26

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020. C. 2757 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Esame degli emendamenti e rinvio</i> ) .....	29
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	30
<b>AUDIZIONI INFORMALI:</b>	
Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame dei progetti di legge C. 226 Ceccanti, C. 227 Ceccanti, C. 489 Zanettin, C. 976 Rossello, C. 989 Bartolozzi, C. 1156 Dadone, C. 1919 Colletti, C. 1977 Dadone, C. 2233 Pollastrini, C. 2517 Sisto, C. 2536 Zanettin, C. 2681 Governo e C. 2691 Costa, recanti disposizioni in materia di riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento, dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura di Massimo Luciani, professore di istituzioni di diritto pubblico presso l'Università di Roma « Sapienza », e Renato Balduzzi, professore di diritto costituzionale presso l'Università cattolica del Sacro Cuore .....	30
<i>ERRATA CORRIGE</i> .....	30
<b>III Affari esteri e comunitari</b>	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	43
<b>V Bilancio, tesoro e programmazione</b>	
<b>SEDE CONSULTIVA:</b>	
DL 150/2020: Misure urgenti per il rilancio del servizio sanitario della regione Calabria e per il rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario. C. 2772-A Governo (Parere all'Assemblea) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, e osservazione – Parere su emendamenti</i> ) .....	45
<b>ATTI DEL GOVERNO:</b>	
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1939, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea – « EPPPO ». Atto n. 204 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	52
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/821, che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione di stagno, tantalio e tungsteno, dei loro minerali, e di oro, originari di zone di conflitto o ad alto rischio. Atto n. 207 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	55
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145, per il finanziamento delle missioni internazionali e degli interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione per l'anno 2020. Atto n. 219 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i> ) ..	58
<b>DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:</b>	
Schema di decreto ministeriale recante regolamento in materia di requisiti di accesso, condizioni, criteri e modalità degli interventi del Patrimonio Destinato. Atto n. 222 (Rilievi alle Commissioni VI e X) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	64
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 03/2020, relativo all'acquisizione, funzionamento e supporto di una piattaforma aerea multi-missione e multi-sensore per la condotta di attività di caratterizzazione, sorveglianza e monitoraggio della situazione tattico-operativa, di supporto decisionale di livello strategico	

e operativo, di Comando e Controllo (C2) multi-dominio e di protezione elettronica. Atto n. 223 (Rilievi alla IV Commissione) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione</i> ) .....	65
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 17/2020, relativo all'acquisizione di un veicolo tattico multiruolo per le operazioni speciali. Atto n. 224 (Rilievi alla IV Commissione) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione</i> ) .....	67
AVVERTENZA .....	69
<b>VI Finanze</b>	
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020. C. 2670 Governo (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere su emendamenti</i> ) .....	70
ALLEGATO 1 ( <i>Proposte emendative trasmesse dalla XIV Commissione</i> ) .....	73
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020. C. 2757 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere su emendamenti</i> ) .....	71
ALLEGATO 2 ( <i>Proposte emendative trasmesse dalla XIV Commissione</i> ) .....	74
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:	
Comunicazione della Commissione europea al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio: Verso un processo decisionale più efficiente e democratico nella politica fiscale dell'UE. COM(2019) 8 final ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	71
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	72
COMITATO RISTRETTO:	
Istituzione dei certificati di compensazione fiscale. Esame C. 2075 Cabras e C. 2593 Gusmeroli .....	72
<b>VII Cultura, scienza e istruzione</b>	
SEDE CONSULTIVA:	
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020. Emendamenti C. 2757 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Esame di emendamenti e conclusione – Parere</i> ) .....	75
ALLEGATO ( <i>Emendamenti trasmessi dalla XIV Commissione</i> ) .....	77
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione, in videoconferenza, sugli effetti dell'epidemia di Covid-19 sul sistema di istruzione, di Giovanni Biondi, Presidente dell'INDIRE .....	76
Audizione, in videoconferenza, sugli effetti dell'epidemia di Covid-19 sul sistema di istruzione, di Augusta Celada, direttrice dell'Ufficio scolastico regionale per la Lombardia, e di Fabrizio Manca, direttore dell'Ufficio scolastico regionale per il Piemonte .....	76
Audizione, in videoconferenza, sugli effetti dell'epidemia di Covid-19 sul sistema di istruzione, di rappresentanti delle associazioni di studenti <i>Schools for future</i> e <i>Studenti Presenti</i> ...	76
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	76
AVVERTENZA .....	76

**VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici**

## ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'anno 2020, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Atto n. 218 ( <i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	80
--	----

ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	84
--	----

## SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020. Emendamenti C. 2670 Governo (Alla XIV Commissione) ( <i>Esame emendamenti e conclusione – Parere su emendamenti</i> ) .....	81
---	----

ALLEGATO 2 ( <i>Emendamento 8.22 La Relatrice</i> ) .....	85
---	----

ALLEGATO 3 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	86
--	----

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020. Emendamenti C. 2757 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Esame emendamenti e conclusione – Parere su emendamenti</i> ) .....	82
--	----

ALLEGATO 4 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	87
--	----

## AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 1218 Siracusano, C. 1739 D'Uva, C. 2376 Navarra e C. 2399 Siracusano recanti Risanamento dei nuclei abitativi degradati nella città di Messina, di rappresentanti della Confederazione Italiana della Proprietà Edilizia (Confedilizia) .....	83
--	----

## AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni, in videoconferenza, sulle iniziative per la messa in sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso, di rappresentanti dell'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga e dell'Osservatorio indipendente del Gran Sasso .....	83
--	----

## AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni, in videoconferenza, sul legame fra inquinamento e COVID-19, di rappresentanti dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS) e del Sistema Nazionale per la Protezione Ambientale (SNPA) .....	83
--	----

**IX Trasporti, poste e telecomunicazioni**

## AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, in videoconferenza, del Presidente, ingegner Francesco Caio, e dell'Amministratore delegato, dottor Fabio Lazzerini, di Italia Trasporto Aereo Spa sulla predisposizione del piano industriale della società .....	88
---	----

## ATTI DEL GOVERNO:

Sull'ordine dei lavori .....	88
------------------------------	----

Schema di contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Ferrovie dello Stato italiane Spa e Tunnel Euralpin Lyon Turin (TELT) Sas per il finanziamento, la progettazione e la realizzazione della sezione transfrontaliera della parte comune della nuova linea ferroviaria Torino-Lione. Atto n. 221 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	89
--	----

## SEDE REFERENTE:

Disciplina del volo da diporto o sportivo. C. 2493 Bendinelli ( <i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 2804</i> ) .....	95
--	----

AVVERTENZA .....	96
<b>X Attività produttive, commercio e turismo</b>	
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di Snam, nell'ambito dell'esame in sede di Atti del Governo, dello Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1938, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010 (Atto n. 200) .....	97
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizioni informali, in videoconferenza, di rappresentanti di FIM-CISL, FIOM-CGIL, UILM, UGLM e USB Lavoro privato Industria in merito alle prospettive industriali degli stabilimenti siderurgici ex Ilva .....	97
<b>XI Lavoro pubblico e privato</b>	
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione del dottor Andrea Garnero, economista del lavoro presso la direzione per l'occupazione, il lavoro e gli affari sociali dell'OCSE, nell'ambito dell'esame congiunto della « Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a salari minimi adeguati nell'Unione europea (COM(2020) 682 final) » e del « Documento di lavoro dei servizi della Commissione – Sintesi della relazione sulla valutazione d'impatto (SWD(2020) 246 final) » .....	98
INTERROGAZIONI:	
5-04648 Durigon: Iniziative in materia di regolarizzazione dei lavoratori immigrati, con particolare riguardo al lavoro agricolo .....	99
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	105
5-04901 Ubaldo Pagano: Condizioni di lavoro dei dipendenti dei <i>call center</i> , in particolare nel territorio della provincia di Taranto .....	99
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	107
5-05038 Siracusano: Durata della validità del documento unico di regolarità contributiva (DURC) nell'attuale fase di emergenza sanitaria .....	99
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	108
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020. Emendamenti C. 2670 Governo (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere su proposte emendative</i> ) .....	100
<i>ALLEGATO 4 (Parere approvato dalla Commissione)</i> .....	111
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione di rappresentanti di FILLEA CGIL, FILCA CISL, FENEAL UIL e UGL Costruzioni, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1033 Tripiedi, recante modifiche al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, concernenti l'accesso anticipato al pensionamento per i lavoratori delle imprese edili e affini .....	104
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	104
<b>XII Affari sociali</b>	
COMITATO DEI NOVE:	
DL 150/2020: Misure urgenti per il rilancio del servizio sanitario della regione Calabria e per il rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario. C. 2772-A .....	112

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	112
---	-----

### **XIII Agricoltura**

#### ATTI DEL GOVERNO:

Sulla pubblicità dei lavori .....	114
Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno 2020, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Atto n. 232 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	114
Schema di decreto legislativo recante norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto e delle ortive per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625. Atto n. 208 ( <i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	116
Schema di decreto legislativo recante norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625. Atto n. 209 ( <i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	116
Schema di decreto legislativo recante norme per la produzione a scopo di commercializzazione e la commercializzazione di prodotti sementieri per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625. Atto n. 211 ( <i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	116
Schema di decreto legislativo recante norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della vite per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625. Atto n. 212 ( <i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	117

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito dell'esame della proposta di legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione n. 184 sulla sicurezza e la salute nell'agricoltura, adottata a Ginevra il 21 giugno 2001 dalla Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro nel corso della sua 89ª sessione. C. 2666 Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro.	
Audizione, in videoconferenza, del dottor Maurizio Falco, Prefetto di Latina .....	117
Audizione, in videoconferenza, del dott. Marco Omizzolo, ricercatore dell'Istituto di studi politici economici e sociali (Eurispes) .....	117

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti dei Centri di assistenza agricola (CAA) in merito alla convenzione che regola i rapporti tra l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e i Centri medesimi .....	117
---	-----

### **XIV Politiche dell'Unione europea**

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della decisione quadro 2020/584/GAI, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri. Atto n. 201 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	118
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)</i> .....	123
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1939, relativo all'attuazione di una cooperazione	



rafforzata sull'istituzione della Procura europea – « EPPO ». Atto n. 204 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i> ) ..	118
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	124
Sull'ordine dei lavori .....	119
<b>ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:</b>	
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a salari minimi adeguati nell'Unione europea. COM(2020)682 final.	
Documento di lavoro dei servizi della Commissione – Sintesi della relazione sulla valutazione d'impatto. SWD(2020) 246 final (Parere alla XI Commissione) ( <i>Esame congiunto e rinvio</i> ) .	119
AVVERTENZA .....	122
<b>COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE</b>	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	125
<b>COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE</b>	
COMITATO XX – PREVENZIONE E REPRESSIONE DELLE ATTIVITÀ PREDATORIE DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA DURANTE L'EMERGENZA SANITARIA .....	126
<b>COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE</b>	
Sulla pubblicità dei lavori .....	127
<b>PROCEDURE INFORMATIVE:</b>	
Seguito dell'indagine conoscitiva sulla funzionalità del sistema previdenziale obbligatorio e complementare, nonché del settore assistenziale, con particolare riferimento all'efficienza del servizio, alle prestazioni fornite e all'equilibrio delle gestioni.	
Audizione del Presidente dell'Ente di mutua assistenza per i professionisti italiani (Emapi) .	127
<b>SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE:</b>	
Seguito dell'esame della proposta di relazione sull'attività svolta dalla Commissione ( <i>Seguito dell'esame e approvazione</i> ) .....	131
Sulla pubblicazione di documenti acquisiti nel corso delle audizioni .....	131
<b>COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA</b>	
Sulla pubblicità dei lavori .....	132
<b>PROCEDURE INFORMATIVE:</b>	
Seguito dell'indagine conoscitiva sulle dipendenze patologiche diffuse tra i giovani: audizione di esperti .....	132
<b>COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA BANCARIO E FINANZIARIO</b>	
<b>COMMISSIONE PLENARIA:</b>	
Sulla pubblicità dei lavori .....	137

Audizione dell'Amministratore Delegato di Guber Banca Spa, Francesco Guarneri, in merito ai modelli di business degli operatori attivi nel mercato degli NPL e degli UTP ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	137
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	137

*Stabilimenti Tipografici*  
*Carlo Colombo S. p. A.*



\*18SMC0124480\*